

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

424° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	18
2 ^a - Giustizia	»	27
3 ^a - Affari esteri	»	33
4 ^a - Difesa	»	38
5 ^a - Bilancio	»	43
6 ^a - Finanze e tesoro	»	49
7 ^a - Istruzione	»	85
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	93
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	95
10 ^a - Industria	»	100
11 ^a - Lavoro	»	104
12 ^a - Igiene e sanità	»	140

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	159
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	170
Sul ciclo dei rifiuti	»	175
Anagrafe tributaria	»	179

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	183
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	185

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	186
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5^a e 13^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio; costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Prende la parola il ministro RONCHI, il quale sottolinea come il tema della contabilità ambientale sia ormai ineludibile, come dimostrano anche gli indirizzi adottati dagli organismi dell'Unione europea, dell'OCSE e dell'ONU.

Si tratta di definire le modalità attraverso le quali rendere operativa la decisione di evidenziare anche dal punto di vista finanziario e in termini di confrontabilità con i bilanci delle pubbliche amministrazioni gli effetti delle politiche ambientali. Da questo punto di vista, l'orientamento che emerge nelle deliberazioni dell'Unione europea è quello di realizzare una contabilità ambientale di tipo parallelo e non integrata con i tradizionali documenti di bilancio. Non appare realistico, infatti, prevedere che una simile integrazione possa attuarsi in tempi ragionevolmente brevi.

Ritiene che tale impostazione sia quella adottata nei disegni di legge in titolo, anche se nell'articolo 2 vi è qualche riferimento a forme di integrazione tra conti ambientali e bilanci pubblici che potrebbe dar luogo a qualche perplessità.

A suo avviso, inoltre, i tempi stabiliti per l'attuazione del sistema di contabilità ambientale sono eccessivamente ristretti: occorre tener conto, infatti, che i metodi che possono essere utilizzati e che sono indicati nell'allegato A del disegno di legge n. 3116 sono complessi. Al riguardo fa presente che il metodo «NAMEA» non è applicabile a livello degli enti locali, per i quali si può ipotizzare l'utilizzazione o del metodo «SERIEE» o di un sistema semplificato di indicatori settoriali di pressione ambientale. Per lo Stato e le regioni è invece possibile la utilizzazione di tutti e tre i metodi citati. Sarebbe opportuno, peraltro, tener conto delle difficoltà gestionali che potrebbero riscontrare i piccoli comuni e stabilire conseguentemente una soglia (che potrebbe essere quella dei comuni con meno di 50.000 abitanti) al di sotto della quale non prevedere la obbligatorietà della predisposizione della contabilità ambientale.

Precisa, infine, che non vi è alcuna rivendicazione di competenza, in questa materia, da parte del Ministero dell'ambiente e che, in mancanza di strutture all'interno della stessa Amministrazione preordinate allo scopo, sembrerebbe necessario istituire una commissione composta dai rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate nonché da un idoneo numero di esperti della materia cui affidare il compito di seguire gli aspetti attuativi della contabilità ambientale.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti proposti, riferiti agli articoli del disegno di legge n. 3116, già assunto a testo base. Il presidente COVIELLO dispone che l'illustrazione sia effettuata per gli emendamenti riferiti a tutti gli articoli.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.2, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.0.3, 6.2, 6.6, 6.7 e tit. 1: essi tendono a migliorare il testo base, ottenendo l'interazione operativa del decisore pubblico e predisponendo un meccanismo di sperimentazione da parte degli enti territoriali; si opera anche una scelta più puntuale in riferimento ai metodi di contabilità ambientale enunciati, prevedendo quelli che debbono essere adottati a livello nazionale.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare l'emendamento 1.1, lamenta che il disegno di legge in titolo non scioglie il nodo della natura cognitiva o deliberativa dei documenti proposti: ne consegue una commistione tra dati di bilancio e dati di utilità, oltre a confondere i livelli nazionali e locali; la proposta del Gruppo Forza Italia è invece quella di integrare la relazione previsionale e programmatica con la parte cognitiva delle misurazioni proposte, mentre il dato deliberativo può essere ricompreso nelle competenti note di bilancio. In proposito il senatore LASAGNA dichiara che la costituzione (annunciata invano dall'allora ministro Basanini) di un Ministero del territorio – che dovrebbe valutare la sosteni-

bilità ambientale delle attività che su di esso incidono – è una precondizione all'adozione del sistema di contabilità proposto nel disegno di legge n. 3116, come a suo avviso desumibile anche dall'emendamento 3.11 del Governo.

Il relatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 1.3, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.4, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 5.1, 6.1, 6.4, 6.5 e 6.8, che tengono conto di alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.3 e 6.3.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 1.4, 2.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.2, 5.2 e 6.9, rilevando come anche attraverso una riorganizzazione in via ordinaria del bilancio il Ministero del tesoro possa tener conto della funzione-obiettivo ambientale, mentre la definizione degli indicatori non può che spettare al Ministero dell'ambiente; quanto alla copertura finanziaria, esprime l'avviso che nell'immediato non vi sia l'esigenza di rilevanti risorse.

Su invito del presidente COVIELLO e del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore VEGAS, preannuncia la disponibilità a riformulare l'emendamento 1.1, pur mantenendo forti perplessità sul contenuto del disegno di legge.

Su proposta del relatore FERRANTE e dopo che il presidente GIOVANELLI ha manifestato il proprio assenso, riconoscendo l'esigenza di un approfondimento, il presidente COVIELLO propone la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente COVIELLO invita i gruppi a far pervenire le designazione dei propri rappresentanti nell'ambito del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3116**Art. 1.**

Al titolo aggiungere, in fine, le parole: «nello Stato, nelle regioni e negli enti locali».

Tit. 1

GIOVANELLI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«Art. 1

1. La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari al fine di valutare l'impatto delle politiche adottate sull'ambiente.

2. Apposita nota illustrativa allegata al bilancio di previsione dello Stato e al bilancio programmatico indica la spesa destinata ad interventi nel settore ambientale, ripartita per Ministeri e nel suo complesso».

1.1.

VEGAS, LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, sostituire la parola: «Scopo» con l'altra: «Finalità» e aggiungere, in fine, le parole: «allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

1.2

GIOVANELLI

Sostituire le parole da: «con l'indicazione» fino a: «riguardanti la» con le seguenti: «con un sistema di conti ambientali che permette di conoscerne le implicazioni sulla».

1.3

BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le informazioni e gli obiettivi di cui al comma 1, più specificamente indicati come documenti di contabilità ambientale della pubblica amministrazione, devono integrarsi con i documenti e con gli atti dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, sia in materia di programmazione economica e finanziaria, sia in materia di bilancio».

1.4

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti approvano contestualmente ai documenti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale (proposta ISTAT "I documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo"), sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione Europea e secondo le norme della presente legge».

«2. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in quanto organo preposto alla definizione delle politiche di bilancio, di coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, il compito di definire, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sulla base del supporto tecnico-scientifico dell'ISTAT, le modalità, la struttura e i contenuti dei documenti di contabilità ambientale avendo riguardo alle caratteristiche e alle competenze di ciascun livello e di ciascun livello istituzionale;

b) prevedere la necessaria gradualità nell'adozione dei documenti di contabilità ambientale in relazione allo stato di avanzamento dei conti ambientali;

c) prevedere fino all'anno 2004 un periodo di applicazione sperimentale dei predetti documenti di contabilità ambientale;

d) prevedere il parallelismo, la pariteticità e l'integrazione tra la contabilità economica e finanziaria e la contabilità ambientale (proposta

ISTAT “Integrazione tra programmazione economico – finanziaria e di bilancio e programmazione ambientale”);

e) definire le competenze e le attribuzioni in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali;

f) assicurare da parte dello Stato la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle Amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti ambientali, l’applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formulare indirizzi per le regioni e gli enti locali;

g) prevedere che le regioni e gli enti locali disciplinino l’adeguamento degli strumenti contabili nell’applicazione del bilancio e delle metodologie di contabilità ambientale, assicurando il supporto informatico necessario alla redazione dei conti ambientali».

2.9

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola: «2002» con l’altra: «2004».

2.1

GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «2002» con l’altra: «2004».

2.2

BORTOLOTTO

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «oltre i 100.000 abitanti».

2.3

BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni fino a 100.000 abitanti effettuano gli adempimenti di cui al comma 1, anche in forma associata, a partire dall’anno finanziario 2008».

2.7

BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Tutti i comuni possono in via sperimentale attuare quanto indicato all’articolo 1 anche prima delle scadenze fissate dal presente articolo».

2.8

BORTOLOTTO

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dei» aggiungere le seguenti: «dati e dei».

2.4

BORTOLOTTO

Al comma 3, sostituire la parola: «dodici» con l'altra: «nove» e le parole: «della presente legge» con le altre: «dei decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 3».

2.5

GIOVANELLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «al parallelismo» fino a: «integrazione» con le altre: «alla necessità di valutazione parallela, confrontabilità ed interazione operativa».

2.6

GIOVANELLI

Art. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale, a decorrere dall'anno 2004, lo Stato, le regioni, le province, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti adottano un sistema di conti ambientali».

3.10

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire la parola: «2001» con l'altra: «2003».

3.1

GIOVANELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il sistema di contabilità su cui basarsi al fine di realizzare l'integrazione tra i documenti e il sistema di informazione ambientale con quelli economici, in conformità alla prassi internazionale, si compone nei seguenti due moduli:

a) il modulo *Système Européen de Rassenblement de l'Information Economique sur l'Environnement (SERIEE)* ossia il conto satellite della spesa per la protezione ambientale;

b) il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale che è realizzato in riferimento ai settori energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione rifiuti».

3.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'ISTAT, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ed indicatori ambientali relativi a ciascun livello istituzionale sulla base dei principi e criteri concernenti i due moduli indicati al comma 2 bis (proposta ISTAT "A ciascun livello sub-nazionale, fermo restando quanto stabilito nella contabilità nazionale, ed eventualmente per quelle regionale e provinciale, dalla normativa comunitaria. Ai principi, ai criteri e agli schemi previsti da tale normativa si ispirano quelli della normativa delegata.")»:

a) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e dei paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

b) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore».

3.12

IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire la parola: «sei» con l'altra: «diciotto»

3.2

GIOVANELLI

Al comma 3, l'allegato A, ivi richiamato, è sostituito dal seguente:

«Allegato A

Il sistema dei conti ambientali di Stato, regioni, province e comuni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;

2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;

3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.»

3.5

BORTOLOTTO

Al comma 3, allegato A, ivi richiamato, dopo la parola: «regioni» sopprimere le parole: «province e comuni» e aggiungere, in fine, le parole: «le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alla precedente lettera c)»

3.4

GIOVANELLI

Al comma 3, allegato A, ivi richiamato, lettera c), punto 1), aggiungere le seguenti parole: «e lavori pubblici relativamente alle grandi opere».

3.3

CARCARINO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 4-bis, delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale».

3.6

GIOVANELLI

Sopprimere il comma 4.

3.7

GIOVANELLI

Al comma 4 dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «all'allegato A».

3.8

BORTOLOTTO

Al comma 4 sostituire le parole: «recuperare le» con le seguenti: «adeguarlo alle».

3.9

BORTOLOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e di validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali (proposta ISTAT "Opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e assicura la produzione delle statistiche ambientali nazionali e le redazioni dei conti ambientali nazionali")».

6. Le Agenzie nazionali e regionali per la protezione dell'ambiente, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolgono funzioni di supporto all'attività di realizzazione dei documenti di contabilità ambientale e del sistema dei conti ambientali e possono accedere alle informazioni ambientali dei sistemi informativi del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dell'ISTAT.

7. Il Governo è delegato ad emanare entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di integrazione e modificazione di quelli previsti all'articolo 2 e al presente articolo».

3.13

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«1. Alla definizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale si provvede in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2002 e con la legge finanziaria per l'anno 2000».

4.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze e compiti dello Stato)

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono altresì definite le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali dei soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali.

2. Lo Stato disciplina:

- a) la revisione della contabilità economica nazionale;
- b) le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili;
- c) le azioni delle amministrazioni centrali di supporto alla redazione dei conti ambientali;
- d) l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale;
- e) gli indirizzi per le regioni e gli enti locali.»

4.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Competenze delle regioni e degli enti locali)

1 Le regioni:

- a) disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili;
- b) disciplinano l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale;
- c) assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali;
- d) formulano indirizzi agli enti locali;

2. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali.»

4.0.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Compiti dei soggetti tecnico-scientifici)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) definisce gli strumenti e le tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.»

4.0.2

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sperimentazione)

1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui agli articoli 2 e 3, trenta

comuni, cinque province e tre regioni, adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno 2000 e approvano i documenti di contabilità ambientale a decorrere dall'anno 2002 sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3 comma 3, come definiti con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente adottato d'intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 6 inserire dopo le parole: «comma 1» le altre: «1-bis».

4.0.3

GIOVANELLI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «legge,» inserire le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,».

5.1

BORTOLOTTO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.9

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire la parola: «1998» con l'altra: «1999».

6.1

BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: 1999 e 2000» con le altre: «2000 e 2001».

6.4

BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire la parola: «2001» con l'altra: «2002».

6.5

BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Fondo è determinato in lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 30 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001» e al terzo periodo, sostituire la parola: «2001» con la parola: «2002».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando per lire 20 miliardi per il 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, nonchè per lire 20 miliardi per il 1999, lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001 all'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.3

CARCARINO

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il fondo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001».

6.2

GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede annualmente alla individuazione delle quote del fondo da trasferire agli enti di cui all'articolo 4».

6.6

GIOVANELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 4-bis è trasferito alle regioni, alle province e ai comuni interessati l'ammontare complessivo di lire cinque miliardi rispettivamente nel 1999, 2000

e 2001. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione degli stanziamenti».

6.7

GIOVANELLI

Al comma 2 le parole: «1998, 1999 e 2000» sono sostituite rispettivamente con le altre: «1999, 2000 e 2001».

6.8

BORTOLOTTO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

370^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) **LA LOGGIA** ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) **PIERONI** ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) **MILIO**. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) **COSSIGA**. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) **BESOSTRI** e **MURINEDDU**. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) **FORCIERI** ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) **PASSIGLI**. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE**. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) **MAZZUCA POGGIOLINI**. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) **LA LOGGIA** ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) **PIERONI** ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) CÒ ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) PARDINI ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634 e 3689, congiunzione con il disegno di legge n. 3772 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3772, congiunzione con i disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634 e 3689 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo già svolto nelle sedute precedenti e ha inizio l'esame del nuovo disegno di legge (n. 3772), che viene sommariamente illustrato dal relatore VILLONE e successivamente congiunto agli altri disegni di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, di natura eminentemente procedimentale, proponendo infine un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere, previo accertamento del numero legale, con esito positivo, da parte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: esame e rinvio)
(R139 b 00, C01^a, 0032°)

Il relatore GUERZONI riferisce alla Commissione informando che si tratta del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, un articolato complesso di cui sottolinea l'importanza e la necessità. Nell'anticipare una proposta di parere favorevole,

passa quindi ad esporre alcuni rilievi in ordine a specifiche disposizioni.

In merito all'articolo 1, rammenta l'esclusione delle persone fisiche dalla condizione di reciprocità, auspicata dal Senato in un apposito ordine del giorno; quanto all'articolo 2, ritiene necessario definire una procedura unica per i ricongiungimenti familiari, al fine di sopperire alle attuali disfunzioni e rileva anche l'impropria applicazione dell'obbligo di dichiarazioni sostitutive a soggetti che non sarebbero in grado di produrle. Sull'articolo 5, auspica una regolamentazione specifica per i soggiorni brevi e anche una direttiva concernente i mezzi di sostentamento. Circa l'articolo 10, ricorda che la convenzione internazionale applicabile in materia non esige una coincidenza assoluta tra la durata del soggiorno e la durata del rapporto di lavoro, mentre per il sistema informativo occorre assicurare la raccolta tempestiva dei dati; in merito all'articolo 13, va chiarita definitivamente la posizione dei soci di lavoro delle cooperative, da assimilare a quella dei lavoratori dipendenti. Sui centri di permanenza temporanea occorre una direttiva ministeriale circa le modalità di comunicazione con l'esterno, nonché la provvista di mezzi per l'acquisto di locali idonei, assicurando la disponibilità di almeno un centro per ciascuna regione. L'articolo 23 dovrebbe essere reso conforme alle corrispondenti disposizioni di legge, quanto alle procedure e alle relative garanzie; in particolare, il comma 4 deve essere adeguato all'individuazione del capitolo di spesa già effettuato dal Ministero del tesoro. In merito all'articolo 26, va precisato il riferimento alle sole associazioni riconosciute, mentre nell'articolo 29 occorre chiarire le garanzie da fornire, in modo omogeneo, anche per i datori di lavoro che richiedono un solo addetto. All'articolo 31 è opportuno prevedere che il soggetto iscritto nelle liste sia posto in condizione di conoscere la propria posizione in graduatoria, mentre l'articolo 37 al comma 7 contiene un improprio riferimento al medesimo settore produttivo, che non risulta prescritto dalla legge. Occorre chiarire, inoltre, che il lavoratore stagionale o temporaneo può rimanere nel territorio nazionale anche se il rapporto si trasforma in forza di un contratto a tempo determinato. Quanto all'articolo 38, rammenta che la legge non prevede limiti quantitativi in tema di lavoro autonomo; osserva inoltre, circa il comma 7, che il requisito dell'alloggio non dovrebbe essere certificato prima dell'ingresso in Italia, essendo sufficiente, in quel momento, dimostrare la disponibilità di mezzi idonei. Dopo essersi soffermato sugli articoli 44 e 45, concernenti la scuola e l'università, il relatore richiama l'attenzione sull'articolo 47, che evoca nuovamente la questione della clausola di reciprocità, auspicando la possibilità di iscrizione negli albi in deroga al requisito della cittadinanza con priorità nei confronti di chi la richiede dall'estero. Una disposizione aggiuntiva dovrebbe prevedere, a suo avviso, la deroga all'obbligo di comunicazione per chi ospita uno straniero a titolo amichevole, almeno quando si tratta di cittadini comunitari, tanto più che è stato introdotto di recente un onere di registrazione dei contratti di locazione anche di minore durata. All'articolo 51 occorre un riferimento espresso agli enti ecclesiastici riconosciuti, quali organizzazioni non lucrative, mentre il comma 2 dovrebbe essere integrato quanto alla certifi-

cazione in materia penale; al comma 5, egli propone di raccomandare che la presidenza dei consigli sia attribuita ai Presidenti delle provincie.

Il relatore, quindi, segnala la necessità di regolare le procedure per inserire gli stranieri invalidi civili nelle liste speciali di collocamento, auspicando inoltre misure di tutela della popolazione carceraria straniera, soprattutto in tema di comunicazione di accesso alle attività di lavoro, di reinserimento sociale, nonché quanto alla tutela della salute, soprattutto per i tossicodipendenti e per i malati di AIDS. Auspica, infine, un indirizzo al Governo affinché possano essere apportate le modifiche regolamentari conseguenti alle integrazioni al testo unico sull'immigrazione.

Il senatore PINGGERA, in merito alla questione concernente i soci di cooperative, fa presente che è all'esame del Senato il disegno di legge riguardante questa materia e si chiede se non sia opportuno introdurre qualche norma di coordinamento. Sostiene in secondo luogo che per il lavoratore autonomo può risultare talvolta eccessiva la prova della disponibilità dell'alloggio. In via subordinata potrebbe essere consentita la dimostrazione della disponibilità di mezzi economici adeguati, elemento egualmente idoneo al fine considerato.

Il senatore PASTORE, in relazione ai diritti civili riconosciuti allo straniero regolarmente soggiornante, fa osservare che all'articolo 1 rimangono imprecise le condizioni di reciprocità. Occorrerebbe infatti individuare le convenzioni internazionali che le prevedono, ovvero i criteri per la loro determinazione. Si tratta di un accorgimento opportuno nell'interesse degli stessi stranieri e per loro maggior garanzia. Concorde con l'assimilazione tra lavoratori dipendenti e soci di cooperative, prefigurata dal relatore, a condizione però che si tratti di cooperative svolgenti un'attività effettiva. Suggerisce, all'articolo 33, comma 3, di correggere la formulazione precisando che si tratta di una fideiussione bancaria. In merito all'articolo 49, nota che la norma si riferisce a situazioni di emergenza e pertanto è opportuno evitare il ripetersi di tali situazioni in futuro. All'articolo 51 osserva che il carattere democratico dell'ordinamento va prescritto soltanto per gli organismi a base associativa. Segnala da ultimo le difficoltà che hanno incontrato nella loro regolarizzazione i marittimi stranieri imbarcati su naviglio italiano.

Il relatore GUERZONI dichiara di accogliere le osservazioni formulate nel corso del dibattito ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

371^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) **LA LOGGIA** ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) **PIERONI** ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) **MILIO**. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) **COSSIGA**. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) **BESOSTRI** e **MURINEDDU**. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) **FORCIERI** ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) **PASSIGLI**. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE**. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) **MAZZUCA POGGIOLINI**. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) **LA LOGGIA** ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) **PIERONI** ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) **PIERONI e LUBRANO DI RICCO.** – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) **CÒ ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) **PARDINI ed altri.** – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che sono iscritti a parlare per la seduta in corso, nell'ordine, i senatori Biasco, Andreolli, Crippa, Marini, Centaro, Curto, Bucci, Cusimano, Brignone, Danieli, Camber e Bucciero.

Il senatore BIASCO osserva anzitutto che una volta fissata la data del *referendum* abrogativo in materia elettorale l'iniziativa assunta dal Governo interviene in un contesto politico quantomeno anomalo. Esclusa a suo tempo la stessa possibilità di una iniziativa del Governo, appare evidente la strumentalità del disegno di legge n. 3812 in funzione degli interessi della maggioranza: la stessa divergenza emersa tra i diversi partiti della maggioranza ha indotto il Governo, in un contesto piuttosto peculiare, a rompere gli indugi, con una assunzione di responsabilità alquanto impegnativa da parte dello stesso Presidente del Consiglio.

Successivamente, vi è stata una significativa dissociazione, almeno parziale, da parte del Partito popolare, ma anche Rinnovamento italiano e i Verdi manifestavano opinioni critiche. L'atto del Governo è dunque da interpretare come l'espressione di una volontà univoca dei Democratici di sinistra, e in particolare del presidente d'Alema. Conseguentemente si è aperta una discussione così vivace che persino la «legge maggioritaria» dell'inizio degli anni 50 appare un pallido termine di paragone dinanzi all'intento liberticida del disegno di legge del Governo.

La contestazione di quel progetto è fondata anzitutto sulla critica alla dissimulazione di effetti ben diversi da quelli proclamati: non si tratta di un sistema elettorale sul modello di quello francese, ben più limpido e coerente, nè di un progetto neutrale ma di un meccanismo funzionale al controllo della maggioranza da parte dei democratici di sinistra, con penalizzazione specifica delle formazioni di ispirazione cattolica presenti in entrambi gli opposti schieramenti. È un progetto, inoltre, incoerente rispetto a ogni indirizzo di integrazione europea e tale da ridurre i margini di libertà e le condizioni di vita democratica.

L'alleanza politica di centro-destra ha tentato di evitare il ricorso all'ostruzionismo parlamentare, tuttavia reso necessario dall'atteggiamento della maggioranza e del Governo. Quest'ultimo, infatti, dimostra l'intento di impedire alle opposizioni l'esercizio del proprio ruolo, in violazione anche della libertà dei cittadini. Tali circostanze sono confer-

mate dalle dimissioni polemiche di un Sottosegretario di Stato nonché dalla intensificazione di atti e proponimenti che tendono a ridurre le garanzie costituzionali e democratiche.

In assenza dei senatori Andreolli, Crippa, Marini e Centaro, il presidente VILLONE dà la parola al senatore Cusimano, che aveva chiesto di poter anticipare il proprio intervento.

Il senatore CUSIMANO afferma che una riforma elettorale non può essere sostenuta con azioni di maggioranza, peraltro non coesa. L'iniziativa del Governo, d'altra parte, è contraddetta dalle dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza, univoche nel criticarne il metodo e il merito.

La soluzione più corretta, dunque, consiste nel rinvio di ogni discussione fino a dopo la celebrazione del *referendum* abrogativo, senza interferenze improprie in un procedimento democratico ormai avviato.

Nell'esaminare le disposizioni introduttive del disegno di legge, egli svolge una critica di principio alla loro stessa legittimità, quanto alla eguaglianza del voto, alle circoscrizioni elettorali, al cosiddetto diritto di tribuna. A quest'ultimo proposito osserva che il meccanismo del voto alternativo viola palesemente il principio dell'eguaglianza del voto. Si tratta, infatti, di una scelta obbligata tra due modalità di voto con effetti assolutamente diversi: ne risulta lesa, inoltre, la prescrizione costituzionale circa la ripartizione dei seggi tra circoscrizioni, in proporzione alla consistenza delle rispettive popolazioni. La riforma proposta dal Governo ha anche il vizio di non consentire la convocazione immediata delle elezioni, giacché esige la revisione dei collegi ma non la dispone direttamente. A parità di funzioni tra le due Camere si aggiunge il problema di sistemi elettorali diversi, forieri di maggioranze diverse, come si desume agevolmente dalla comparazione tra i disegni di legge n. 3811 e n. 3812. Dopo il *referendum* sarà invece possibile attendere all'elaborazione di una legge elettorale conforme al suo esito e ai principi costituzionali. Conferma, dunque, la radicale opposizione della sua parte politica.

Il senatore CURTO avverte l'importanza di una discussione ampia e approfondita sulla materia elettorale e manifesta il favore di Alleanza nazionale verso gli istituti di democrazia diretta. Il disegno di legge del Governo va interpretato, a suo avviso, come un atto di violenza che disprezza il valore della volontà popolare, già manifestatasi nella stessa promozione del *referendum* abrogativo. Lo stravolgimento delle regole suscita dunque una opposizione vigorosa da parte di Alleanza nazionale, giustificata anche dall'evidente scopo di autotutela, proprio della maggioranza di Governo, nella proposizione della riforma in esame.

Nell'analisi di merito si rileva la difficoltà di un progetto privo di ogni disegno di rideterminazione dei collegi elettorali, che svela l'intento di allontanare per quanto possibile il momento delle prossime elezioni. La competizione a doppio turno, inoltre, non consente il confronto tra coalizioni ma solo tra personalità contrapposte prive di qualificazio-

ne programmatica e ideale. Il testo normativo, d'altra parte, è palesemente contorto e incongruo, con una pluralità di sistemi nell'attribuzione dei seggi, suscitando perciò un legittimo dissenso. Quanto ai riferimenti alla tutela della rappresentanza femminile, si tratta di manifestazioni demagogiche e inefficaci, i difetti del sistema prefigurato, infine, appaiono invero prevalenti anche per il vantaggio che ne deriva a formazioni politiche che rappresentano sentimenti antinazionali.

Nel proposito di salvaguardare alcuni valori fondamentali, Alleanza nazionale conferma la propria decisa opposizione.

In assenza dei senatori Bucci e Brignone e data l'assenza momentanea del senatore Danieli, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Camber.

Il senatore CAMBER ricorda che il processo di competizione bipolare è stato arrestato e contraddetto più volte, sia nella precedente sia nell'attuale legislatura: dal rovesciamento di alleanze del 1994 alla tecnica della desistenza adottata dai partiti di centro-sinistra nelle elezioni del 1996, fino alla formazione del Governo in carica, gli atti di contraddizione al principio bipolare sono stati ripetuti e gravi.

Una maggioranza coerente potrebbe trovare, tuttavia, un interlocutore attento nell'opposizione di centro-destra purchè si abbandoni ogni tentativo di strumentalizzazione della riforma elettorale.

I possibili temi di riforma sono molti e impegnativi, dal federalismo al presidenzialismo, ma è prevedibile un ennesimo fallimento se la maggioranza non risolverà le proprie ambiguità. La proposta avanzata dal Governo ha in effetti un contenuto fraudolento, lede le prerogative parlamentari in materia elettorale e manifesta molti e gravi vizi di legittimità.

Dopo il *referendum*, il Parlamento potrebbe invece individuare una soluzione concordata, legittima e coerente, che assicuri stabilità e alternanza, come ad esempio nel modello tedesco. La scelta del doppio turno viceversa è assai criticabile, soprattutto nel contesto italiano, mentre la tensione a un sistema di democrazia decisamente va alimentata con la stessa energia che conduce all'integrazione europea. Si sofferma infine su alcuni aspetti tecnici del sistema elettorale possibile, confermando una preferenza per soluzioni ispirate alla competizione bipolare.

Il senatore DANIELI ricorda le diverse leggi approvate negli ultimi anni in materia elettorale, ciascuna diversa dall'altra. Ciò alimenta le complessità e anche la confusione dei sistemi e ingenera disorientamento nell'opinione pubblica.

Osserva, in proposito, che solo nelle regioni ormai vi è un vincolo alla formazione degli organi esecutivi nell'ambito delle assemblee elettive, anomalia che dovrebbe essere risolta. Ricorda, inoltre, la sua proposta per l'abolizione del requisito delle sottoscrizioni delle candidature limitatamente ai partiti già rappresentati in Parlamento. I fenomeni di disaffezione al voto, propri di tutti i paesi avanzati, sono accentuati in Italia dai sistemi elettorali incoerenti ma soprattutto dalla persistenza di un

impianto costituzionale ispirato al principio proporzionale. Sarebbe stato opportuno, pertanto, provvedere dapprima alla riforma costituzionale e successivamente a quella elettorale.

L'esito del *referendum*, in ogni caso, è pregiudiziale alle operazioni di riforma elettorale, da realizzare anche riducendo il numero dei parlamentari ma aumentando quello dei consiglieri regionali, per valorizzare le istituzioni rappresentative territoriali. Occorre promuovere, inoltre, la diffusione più ampia delle regioni ad autonomia speciale.

Conclude con una critica al sistema elettorale fondato sul doppio turno, che alimenta di per sè l'assenteismo, censurando anche i meccanismi di recupero non coerenti al principio maggioritario.

Il senatore BUCCIERO rileva una connessione evidente tra i fenomeni di distacco della opinione pubblica dalle istituzioni e la difficoltà di approvare riforme efficaci e coerenti. Critica, quindi, le scelte assunte dal Senato in materia di depenalizzazione, da ritenere eccessive e foriere di gravi conseguenze, mentre con la materia elettorale si manifesta l'indifferenza della maggioranza verso la sensibilità dei cittadini, sempre più disorientati. L'aspirazione dei cittadini, invece, è rivolta verso una maggiore chiarezza, anche in materia istituzionale, possibile soprattutto se vi è una corrispondente chiarezza negli orientamenti politici.

Occorre, dunque, assicurare condizioni di governabilità responsabili per chi vince le elezioni e condizioni di agibilità democratica per chi si oppone al Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0118^o)

Prende la parola il senatore CARUSO il quale, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea si è concluso l'esame del disegno di legge n. 2570 sulla depenalizzazione dei reati minori, sottolinea che le modalità con cui, nonostante gli sforzi del relatore, si è pervenuti a tale esito costituiscono un dato politicamente negativo e tale da indurre il gruppo di Alleanza Nazionale a rivedere, allo stato, il suo atteggiamento nei confronti dei lavori della Commissione.

In conseguenza di tale diverso orientamento, preannuncia che la sua parte politica richiederà la rimessione in sede referente di tutti i disegni di legge assegnati alla Commissione giustizia in sede deliberante e che, inoltre, i senatori del gruppo Alleanza Nazionale parteciperanno ai Comitati ristretti limitando il loro contributo ad una funzione di mera vigilanza.

Il presidente PINTO auspica che il gruppo Alleanza Nazionale non formalizzi la richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge assegnati in sede deliberante e che sia possibile conservare il clima di confronto costruttivo e di fattiva collaborazione che ha fin qui caratterizzato i lavori della Commissione, anche in considerazione del fatto che la Commissione stessa è sul punto di affrontare provvedimenti estremamente delicati ed importanti per i quali il contributo dell'opposizione è indispensabile, tanto quanto quello della maggioranza.

Il senatore RUSSO prende atto con rammarico dell'atteggiamento assunto dal gruppo Alleanza Nazionale e, sul piano politico, giudica grave la decisione di ritirare il consenso alle assegnazioni in sede deliberante. Si tratta di una scelta che potrà ritardare l'iter di provvedimenti legislativi ritenuti urgenti da tutte le forze politiche e che, proprio perché produttiva di tali conseguenze, non potrà non essere denunciata all'opinione pubblica. Il gruppo Democratici di sinistra - Ulivo, peraltro, continuerà ad ispirare la propria partecipazione ai lavori della Commissione al massimo di apertura possibile e al perseguimento degli interessi generali del paese, fermo restando il rispetto delle diverse posizioni politiche.

Il senatore PREIONI condivide integralmente le iniziative preannunciate dal senatore Caruso a nome del gruppo Alleanza Nazionale e giudica positivamente il fatto che almeno una parte dell'opposizione ponga termine ad un atteggiamento di vero e proprio collaborazionismo con quelle forze politiche che, pur essendo minoranza nel paese, sono riuscite a conquistare il potere attraverso una legge elettorale truffaldina.

Il senatore CALLEGARO capisce e condivide l'amarezza del gruppo Alleanza Nazionale, soprattutto per il modo in cui si è svolto l'esame del disegno di legge n. 2570, e non comprende invece l'atteggiamento del senatore Russo che rischia di complicare ulteriormente i rapporti fra le forze politiche all'interno della Commissione; non può peraltro non dirsi preoccupato per la situazione di tensione che si è determinata e invita pertanto, da un lato, il gruppo Alleanza Nazionale a rivedere la sua posizione e, dall'altro, la maggioranza ad una minore rigidità.

Il senatore FOLLIERI sottolinea che, nella sua qualità di relatore sul disegno di legge n. 2570, si è anche trovato, a più riprese, esposto alla critica proveniente da colleghi della maggioranza di essere stato troppo accondiscendente nei confronti di proposte emendative dell'opposizione e ricorda altresì che, nelle occasioni in cui il voto dei senatori del gruppo del partito popolare italiano - al quale egli appartiene - è stato determinante, tale voto ha consentito l'approvazione proprio di emendamenti dell'opposizione.

Rivendica e ribadisce l'atteggiamento di coerenza serbato nel corso dell'esame in Commissione e mantenuto in Assemblea e la lealtà nei confronti della maggioranza dimostrata quando egli non ha condiviso il parere del Governo e ha ritenuto allora di rimettersi all'Aula.

Il senatore BUCCIERO sottolinea che il testo approvato dall'Aula per il disegno di legge n. 2570 rappresenta un vero e proprio stravolgimento di quello licenziato dalla Commissione e questo risultato è giudicato dal gruppo Alleanza Nazionale come un tradimento di intese precedentemente realizzate, tradimento che però certo non è da addebitare personalmente al relatore, ma bensì al gruppo di cui fa parte. L'amarezza della sua parte politica è poi rafforzata dal fatto che dalla maggioran-

za sono state respinte anche proposte che avevano un carattere tecnico e sulle quali sarebbe stato non solo opportuno, ma anche naturale, realizzare una convergenza al di là degli schieramenti di parte.

Il senatore MILIO ritiene che la rimessione in sede referente dei disegni di legge assegnati in sede deliberante alla Commissione consentirà un maggiore approfondimento delle tematiche ad essi sottese e assicura, fin da ora, il suo appoggio alla richiesta in tal senso preannunciata dal senatore Caruso.

Segue un breve ulteriore intervento del senatore PREIONI che dichiara che il gruppo Lega Nord per la Padania indipendente sarà contrario all'assegnazione di disegni di legge in sede deliberante fino a quando tale parte politica non avrà conquistato il potere.

Il presidente PINTO dichiara quindi chiuso il dibattito sui lavori della Commissione e avverte che si passerà all'esame del disegno di legge n. 3033-B.

IN SEDE REFERENTE

(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CALVI il quale dà atto che l'articolo 1 del disegno di legge non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo già licenziato dal Senato. Pertanto, il comma 1 mantiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo con l'osservanza – tra i numerosi principi e criteri direttivi predeterminati – anche dell'obbligo di limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione, secondo quanto previsto dalle lettere a) e d) dello stesso comma 1. L'articolo 2 è stato invece modificato avuto riguardo alla configurazione ed all'ammontare delle spese relative al finanziamento delle esigenze relative alla dotazione di uffici giudiziari e alle spese di funzionamento dei medesimi. Viene stanziata infatti per l'anno 1999 la spesa di lire 39.750 milioni relativamente all'acquisizione degli immobili nonchè alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari corrispondenti agli istituendi nuovi tribunali, mentre all'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici stessi si provvede con uno stanziamento di lire 6 mila milioni annui a decorrere dal 1999. Il relatore Calvi osserva che la nuova formulazione dell'articolo 2 fa riferimento ad una voce più ampia e concerne tutte le spese relative all'acquisizione degli immobili, laddove nel testo licenziato dal Senato veniva autorizzata la spesa di lire 13 mila milioni per il 1998 e di 750 milioni per il 1999 solo relativamente al primo impianto degli uffici giudiziari in questione e veniva

invece contemplato un onere di 12 mila milioni a decorrere dal 1998, derivante dalle sole spese di locazione. Dopo aver, poi, dato atto che nemmeno l'articolo 3 è stato modificato, il relatore conclude sottolineando l'esigenza di una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore BERTONI osserva che la modifica apportata all'articolo 2 si propone di operare modifiche collegate a esigenze di mera natura tecnica.

Il senatore BUCCIERO ribatte che la mancanza di una esplicita e dettagliata esposizione dei dati che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad apportare una modifica in aumento di portata così significativa, rendono necessario un serio approfondimento del disegno di legge.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che anche se l'articolo 1 è stato lasciato inalterato dalla Camera, proprio l'aumento complessivo dello stanziamento apportato dall'articolo 2 facoltizza una interpretazione più estesa sul numero complessivo di tribunali di cui potrebbe venir prevista l'istituzione e che potrebbe anche consistere - a suo avviso - di due tribunali per ognuna delle città menzionate dall'articolo 1 stesso. In caso contrario, resterebbe comunque da giustificare il perchè si sia voluto aumentare in modo così consistente lo stanziamento se effettivamente i tribunali da istituire non potranno superare il numero di due. Infine, esprime perplessità in merito all'utilizzazione dell'espressione «acquisizione degli immobili».

Il relatore CALVI fa osservare che tale espressione è chiaramente volta a rivestire un significato più ampio della semplice locazione, originariamente prevista dal testo licenziato dal Senato ed è pertanto comprensiva della stessa.

Il senatore PREIONI sollecita la sua interrogazione n. 3-02391 - già più volte sollecitata - la quale intendeva appunto affrontare il problema più generale delle modalità con le quali vengono finanziate le spese strutturali dell'amministrazione giudiziaria e ribadisce che occorre una più oculata gestione di tale settore, profilo che è stato da lui, e in diverse occasioni, fortemente stigmatizzato. Chiede, infine, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti preannunciando, altresì, la presentazione di ordini del giorno.

Il senatore BATTAGLIA è invece dell'avviso che occorra approvare rapidamente il provvedimento nel testo pervenuto e ritiene ingiustificate le critiche rivolte ad una presunta incongruenza dello stanziamento predisposto dall'articolo 2; nè ritiene vi possano essere equivoci in ordine al numero dei tribunali da istituire: ricorda, infatti,

che la somma complessivamente stanziata dal Senato non era adeguata per coprire le spese relative all'istituzione di due tribunali.

Il senatore CALLEGARO chiede, a sua volta, chiarimenti sul motivo per cui per uno stesso numero di tribunali si sia riscontrata una tanto significativa divaricazione di spesa nella previsione formulata tra Camera e Senato.

Il Presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CALVI, ripercorrendo i lavori preparatori del provvedimento, sia nella Commissione, ove l'articolo 1 venne riformulato sulla scorta di un parere espresso dalla Commissione bilancio la quale pose la condizione che fosse chiaramente esplicitato nel testo dell'articolo medesimo come il numero dei tribunali da istituire non dovesse essere superiore a due, sia presso la Camera dei deputati, sottolinea che dall'intervento svolto presso l'Assemblea della Camera dal rappresentante del Governo viene chiarito come la modifica delle spese di copertura sia stata determinata da un formale rilievo della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento che, avendo giudicata inadeguata la copertura contenuta nel testo approvato dal Senato, aveva chiesto di riformulare la previsione di spesa che non era adeguata per la istituzione di almeno due tribunali metropolitani. Ribadisce che, in ogni caso, il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge in titolo è senza equivoci diretto a chiarire che i tribunali metropolitani non potranno essere che due. Resta aperto naturalmente l'aspetto relativo alla collocazione dei medesimi, aspetto sul quale la relazione introduttiva del Governo – all'atto di presentare al Senato il disegno di legge n. 3113 – si pronunciava a favore delle città di Roma e Napoli, ma anche questo aspetto dovrebbe rientrare nelle valutazioni che il Governo effettuerà nell'esercizio della delega.

Il sottosegretario CORLEONE, dopo aver richiamato l'attenzione sulla scarsa utilità di valutazioni critiche rispetto all'articolo 1 che non è suscettibile di modifica da parte della Commissione, constata che la ricostruzione dei lavori preparatori presso l'altro ramo del Parlamento mostra con chiarezza che la modifica dell'articolo 2 è stata apportata unicamente per esigenze di rifinanziamento ed aggiunge altresì che il Governo ha preannunciato in quella occasione un disegno di legge *ad hoc* sul problema degli altri tribunali metropolitani. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge e sottolinea che la quantificazione delle spese per l'impianto dei nuovi tribunali metropolitani è questione che difficilmente le Commissioni bilancio della Camera e del Senato sono in grado di quantificare.

Il senatore BUCCIERO, prendendo brevemente la parola, sottolinea l'esigenza di ulteriori chiarimenti e chiede che alla ripresa dell'esame il Governo chiarisca quale sia la consistenza in essere dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'unità provvi-

sionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il senatore Antonino CARUSO sollecita, a sua volta, la predisposizione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PREIONI, dopo essersi associato alla richiesta del senatore Caruso, sollecita un chiarimento dal Governo in merito alla creazione della sezione distaccata del tribunale di Verbania nel comune di Arona, precisando altresì che in tale località ha potuto riscontrare un esempio di evidente disfunzione nella programmazione delle sedi giudiziarie e ribadisce l'esigenza di un'oculata programmazione corredata dai necessari dati tecnici e di spesa.

Richiama, poi l'attenzione sull'esigenza di interpretare con chiarezza le modalità di applicazione della modifica del Regolamento del Senato entrata in vigore ieri, particolarmente del nuovo testo dell'articolo 30, e i meccanismi di verifica del numero legale.

Prende atto il presidente PINTO.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SULLA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto sulla disciplina della locazione finanziaria (A.S. n. 2735) già convocato per domani, giovedì 4 marzo, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente PINTO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 4 marzo, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

182^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SERVELLO

Intervengono in rappresentanza del Servizio Sociale Internazionale – Sezione italiana l'ambasciatore Sergio Angeletti, presidente, il dottor Alessandro Ciuffa, direttore, e la dottoressa Anna Maria Libri, supervisore dei programmi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione degli amministratori del Servizio Sociale Internazionale – Sezione italiana

(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente SERVELLO ricorda che nella seduta del 18 febbraio scorso la Commissione ha iniziato la discussione del disegno di legge n. 3729, recante un contributo ordinario al Servizio Sociale Internazionale (SSI) – Sezione italiana. In quella occasione fu ravvisata l'opportunità di un'audizione dei principali amministratori dell'ente, allo scopo di approfondire numerose questioni sollevate dal relatore e da altri senatori. L'odierna audizione si inquadra nell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera, perchè ha appunto lo scopo di appurare se – e in che misura – l'ente di cui trattasi si può inquadrare nella sfera di competenze del Ministero degli affari esteri. Invita quindi l'ambasciatore Angeletti a illustrare l'attività di tale organismo e le fonti di finanziamento.

L'ambasciatore ANGELETTI, presidente del SSI – Sezione italiana, ricorda che il Servizio Sociale Internazionale fu fondato nel 1924, a Ginevra, allo scopo di affrontare i gravi problemi connessi alle migra-

zioni e all'alto numero di rifugiati esistenti dopo il primo conflitto mondiale. Articolato in un segretariato generale e in sezioni nazionali, che sono di solito finanziate dai rispettivi governi, l'ente si occupa dei problemi sociali che possono essere gestiti solo da un organismo presente in più Stati. L'articolo 2 del suo statuto definisce chiaramente i compiti della Sezione italiana, che non possono certamente essere ridotti all'attività nel settore delle adozioni internazionali.

Nel comitato nazionale, eletto dall'assemblea dei soci, siedono anche i rappresentanti di alcuni ministeri – tra cui quello degli Affari esteri – e un rappresentante della Croce Rossa Italiana. La sua proposta di inserire in tale collegio i rappresentanti dei patronati sindacali e un certo numero di parlamentari, per stabilire un migliore collegamento con le istituzioni e con le forze sociali, non ha riscosso sufficienti consensi.

Peraltro il rapporto di collaborazione con la Farnesina è di antica data e ha recato ottimi risultati: il Ministero ha utilizzato il SSI – Sezione italiana per selezionare gli assistenti sociali con il rango di cancelliere, nonchè per organizzare appositi corsi di formazione. Vi è stata poi una proficua cooperazione in situazioni di emergenza, come quando la Libia decise di espellere un gran numero di italiani, tra cui centinaia di anziani per i quali i dirigenti della Sezione italiana trovarono una sistemazione adeguata.

In tempi più recenti si è istituita una sezione nazionale in Albania, le cui spese ricadono interamente sulla Sezione italiana, e si sono progettati interventi a favore delle sezioni tunisine e marocchine; purtroppo il venir meno del contributo statale nel 1998 ha impedito di dar concreta attuazione a tali progetti. Ricorda infine che in Gran Bretagna e in Francia le sezioni nazionali hanno intrapreso importanti iniziative contro le moderne forme di schiavitù, che non riguardano solo la prostituzione ma anche altri fenomeni, tra cui lo sfruttamento dei lavoratori domestici.

Il senatore VOLCIC fa presente che lo scorso anno la Commissione sopprime l'articolo del disegno di legge n. 2911 recante un contributo di 3 miliardi al SSI – Sezione italiana, poichè in Senato era in corso l'esame del disegno di legge riguardante le adozioni internazionali: sembrò che fosse quella la sede più idonea per prevedere eventualmente contributi agli enti autorizzati ad operare in tale settore. Resta peraltro qualche dubbio circa le ragioni per cui veniva proposto un aumento da 2 a 3 miliardi del precedente contributo. Nel disegno di legge già ricordato non si menzionavano affatto gli interventi in Tunisia e in Marocco, mentre dalla documentazione risultava che la spesa annuale per la sezione albanese oscillava intorno ai 20 milioni di lire.

Dopo aver chiesto un ulteriore chiarimento circa la natura giuridica dell'ente, che sembra rientrare nell'ampia categoria delle organizzazioni non governative, domanda se esso riceve finanziamenti da altri Ministeri per la propria attività, come è affermato nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 3729. Ritiene altresì opportuno un raffronto con l'attività delle sezioni nazionali operanti in Francia e in Germania, nonchè con le loro fonti di finanziamento.

Infine rileva che le ultime pubblicazioni prodotte dalla Sezione italiana risalgono al 1993 e che, nel decennio precedente, otto studi su dieci sono firmati dallo stesso autore, cosa questa che è apparsa ai senatori piuttosto singolare.

Il senatore PIANETTA prende atto che in base ai documenti trasmessi dalla Sezione italiana essa ha sempre ricevuto molteplici finanziamenti di natura pubblica e privata; chiede quindi ulteriori chiarimenti sulle varie fonti di entrata di cui usufruisce l'ente. In particolare, domanda maggiori dettagli sulla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per gli affari sociali che riguarda il rimpatrio dei minori albanesi.

Il senatore CORRAO sollecita ulteriori informazioni sulla competenza territoriale del SSI – Sezione italiana e sui suoi rapporti con altri Stati. Domanda poi perchè non si cerchino di stabilire opportuni rapporti anche con la Charitas italiana, oltre che con i sindacati.

Il presidente SERVELLO si domanda invece che senso avrebbe l'allargamento del comitato nazionale, ipotizzato dall'ambasciatore Angeletti, e se non vi sia il rischio di snaturare la Sezione italiana, a causa del coinvolgimento di politici e sindacalisti.

L'ambasciatore ANGELETTI afferma anzitutto che il Servizio Sociale Internazionale ama definirsi un organismo a vocazione internazionale: potrebbe anche esser considerato un'organizzazione non governativa a carattere internazionale, ma ciò non renderebbe giustizia alla sua storia e alla sua attività, per cui ha ottenuto uno *status* consultivo nelle principali organizzazioni internazionali.

Quanto alle fonti di finanziamento, per molti anni la Sezione italiana ha ricevuto contributi dai Ministeri degli esteri e dell'interno, ma dal 1981 la Farnesina si è assunta l'intero peso del contributo ordinario, quello cioè su cui si basa il funzionamento dell'ente. Ulteriori finanziamenti possono essere ottenuti da altri Ministeri, a condizione che sia già garantita la sopravvivenza della struttura.

Rispondendo poi a un quesito del senatore Volcic, precisa che la richiesta di aumentare il contributo era volta da un lato a favorire il decentramento delle strutture in alcune regioni italiane e, dall'altro, a poter effettuare interventi in Tunisia e in Marocco, in collaborazione con le sezioni locali interessate e con il segretariato internazionale del SSI.

Il dottor CIUFFA, direttore del SSI – Sezione italiana, fa presente che nel 1997 predispose un programma per aprire uffici decentrati in otto regioni e in due o tre stati nordafricani; tutto ciò presupponeva l'aumento del contributo ordinario di 1 miliardo di lire. Purtroppo tali motivazioni non furono indicate nel disegno di legge n. 2911, presentato dal Ministro degli affari esteri.

L'ambasciatore ANGELETTI, rispondendo ad altri quesiti, osserva che la sezione francese può contare su ben 335 assistenti sociali, contro

i 21 dipendenti di quella italiana. Si tratta di una delle sezioni regionali più attive nell'assistenza agli immigrati, grazie ai generosi contributi ricevuti dai Ministeri degli esteri e del lavoro, nonché alla sponsorizzazione del Grande Oriente di Francia e del Partito socialista francese, che figurano apertamente come «patroni» dell'organismo.

Il senatore VOLCIC sollecita un raffronto anche con il numero dei casi trattati dalle altre sezioni nazionali.

L'ambasciatore ANGELETTI, premesso che non dispone al momento di tali dati, fa presente che anche la sezione tedesca dispone di un numero di assistenti sociali nettamente superiore rispetto a quella italiana e si avvale di uno stretto legame con il sindacato e con la Charitas federale, che sono i «patroni» di quella sezione nazionale. Un'altra sezione molto attiva è quella di Hong Kong, recentemente trasformata nella sezione nazionale cinese, che dispone di circa 300 assistenti sociali e svolge un ruolo importante nell'ambito della diaspora cinese in Asia.

Dopo aver ricordato che la sezione greca ha chiesto di collaborare all'attività di rimpatrio dei minori albanesi, che attualmente è limitata alla cooperazione tra la Sezione italiana e quella di Tirana, informa che le sezioni nazionali dell'Australia e del Canada ricevono contributi dai rispettivi Ministeri degli affari esteri, nonché da alcuni stati federati, come quello del Quebec.

Infine fa presente al senatore Corrao che la sua proposta di coinvolgere nel comitato nazionale le forze sociali e i parlamentari non ha trovato consenso negli organi statutari della Sezione italiana.

Il dottor CIUFFA fornisce alcune precisazioni sull'evoluzione delle entrate dell'ente, che in passato riusciva in parte ad autofinanziarsi: fino al 1985 la manifestazione *Natale Oggi* assicurava il sessanta per cento delle entrate complessive. Inoltre fa presente che dal 1981 è stato disposto, con apposita legge, un contributo annuale di 150 milioni a carico del Ministero degli affari esteri, poichè era venuto meno il precedente contributo del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda il rimpatrio dei minori albanesi, sottolinea le difficoltà derivanti dallo scarso coordinamento tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia; peraltro alcune organizzazioni di volontariato si oppongono al rimpatrio, non condividendo le scelte politiche effettuate dalla Presidenza del Consiglio.

La dottoressa LIBRI, supervisore dei programmi della Sezione italiana, pone in risalto la sostanziale differenza tra l'attività delle agenzie per le adozioni internazionali e quella del SSI - Sezione italiana, che opera gratuitamente in questo settore, svolgendo soprattutto un'attività di consulenza e di supporto ai tribunali per i minorenni. Pur avendo chiesto il riconoscimento previsto dalla legge n. 184 del 1983, per ovvie ragioni di correttezza, la Sezione italiana non si è mai occupata di trovare minori stranieri da adottare, agendo con un'ottica completamente diversa da quella delle agenzie.

Il senatore PROVERA chiede maggiori informazioni circa l'opposizione al rimpatrio dei minori albanesi da parte di alcune associazioni di volontariato. Sollecita altresì ulteriori notizie sulla sezione albanese del SSI, con particolare riferimento all'affidabilità dei suoi responsabili.

L'ambasciatore ANGELETTI fa presente che dubbi di tale natura si possono nutrire verso tutti gli interlocutori in alcune aree del mondo. Auspica poi una maggiore attenzione alla realtà degli immigrati, poichè le statistiche dimostrano che il venti per cento degli extracomunitari che arrivano in Italia ha un elevato grado di istruzione.

Il dottor CIUFFA risponde alla domanda del senatore Pianetta riguardante la convenzione con il dipartimento per gli affari sociali, in base alla quale il SSI - Sezione italiana provvede a rimpatriare i minori albanesi e a favorirne il reinserimento in quel paese, anche tramite l'avviamento al lavoro. Nel complesso è prevista una spesa annuale di 1.170 milioni di lire per cinquecento rimpatri, ma nel 1998 l'ente ha percepito circa un terzo di tale somma. Peraltro questi fondi finanziano un'attività e non influiscono quindi sul bilancio della Sezione italiana, il cui funzionamento comporta spese per circa 2.050 milioni di lire all'anno.

In relazione alla domanda del senatore Provera, precisa che una decina di associazioni di volontariato, operanti in particolare nell'area torinese, si oppongono al rimpatrio dei minori albanesi, sostenendo che nel loro paese vivrebbero peggio che in Italia. È comunque da sottolineare che la Sezione italiana opera con il pieno consenso delle famiglie albanesi interessate, che non hanno mai fatto obiezioni al rimpatrio dei minori.

Il presidente SERVELLO ringrazia gli amministratori del SSI - Sezione italiana per gli elementi conoscitivi che hanno offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

146^a seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI

Intervengono il ministro della Difesa Scognamiglio Pasini, i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Brutti e Guerrini e il tenente generale Francesco Vannucchi, ufficiale inquirente incaricato di svolgere l'inchiesta sommaria per i fatti di Somalia su mandato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

La seduta inizia alle ore 15.

PER UNA COMMEMORAZIONE DELLO SCOMPARSO PRESIDENTE GUALTIERI(A003 000, C04^a, 0010^o)

Il presidente AGOSTINI ricorda, a nome di tutta la Commissione, la figura e l'opera di Libero Gualtieri per sottolinearne con commozione ed ammirazione l'impegno politico e la coerenza ideologica negli oltre venti anni di attività parlamentare.

Si associa il senatore CONTESTABILE.

SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO(A008 000, C04^a, 0005^o)

Il PRESIDENTE fa presente che da ieri sono entrate in vigore le modifiche recentemente apportate al Regolamento del Senato, concernenti tra l'altro la validità delle sedute delle Commissioni. Il novellato comma 1 dell'articolo 30 ha introdotto la previsione che, per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente nonché delle sedute relative alla discussione e alla deliberazione di affari per i quali le Commissioni non debbano riferire all'Assemblea, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta, mentre in tutti gli altri

casi tale accertamento non è richiesto. Il comma 2 dispone che si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente - d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano - dispone la verifica. La nuova norma regolamentare è applicabile, sin dalla seduta di oggi, ai lavori della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(961) CARCARINO ed altri. - *Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa*

(3490) RUSSO SPENA ed altri. - *Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli enti del Ministero della Difesa*

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

In assenza del relatore Petrucci, il Presidente AGOSTINI assume le funzioni di relatore sui provvedimenti in titolo. Fa presente che la Commissione Bilancio ha espresso ieri un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1 firmato dal relatore. Propone poi di adottare come testo-base quello licenziato per l'assemblea dalla Commissione il 26 gennaio 1999 (e rinvia al testo di cui allo stampato del disegno di legge n. 961 e 3490-A); incidentalmente rammenta che successivamente ha avuto luogo, su impulso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la riassegnazione in sede deliberante.

Si rimette alla relazione svolta dal relatore Petrucci in sede referente. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PELLICINI, giustificata l'assenza del collega Palombo, indisposto, fa presente che potrebbe forse essere opportuno rivedere la formulazione dell'emendamento 3.1. Sottopone alla Commissione l'idea di differire di una settimana la votazione, al fine di perfezionare la copertura finanziaria; qualora però la Commissione ritenesse preferibile votare oggi, la sua parte politica esprimerà voto favorevole all'articolato in esame.

Ribadisce poi la convinta volontà del Gruppo di Alleanza Nazionale di risolvere i problemi di operai coinvolti dall'articolato in esame, lesi da un iniquo comportamento dello Stato.

Il senatore MANCA chiede di conoscere le ragioni del parere contrario della Commissione Bilancio.

Il presidente AGOSTINI rende noto che la Commissione Bilancio ha espresso soddisfazione per la copertura indicata nel testo licenziato dalla Commissione Difesa in sede referente il 26 gennaio 1999 e insod-

disfazione per l'emendamento del relatore, che vorrebbe ridurre a 1,8 miliardi di lire l'onere annuo del provvedimento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita a rispettare quanto espresso dalle Commissioni consultate e a concludere l'esame in tempi rapidi.

Il senatore PORCARI chiede di sapere come mai si intenda porre in votazione un provvedimento in sede deliberante, pur con l'avviso contrario della Commissione Affari Costituzionali. Esprime avviso contrario a titolo personale ad assunzioni *ope legis*, ma preannuncia che si rimette, per disciplina di Gruppo, a quanto riterrà di votare la sua parte politica.

Il presidente AGOSTINI ricostruisce che effettivamente la Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere contrario sui disegni di legge in titolo e sul testo del Comitato Ristretto in data 28 gennaio, 2 e 9 giugno e 29 ottobre 1998, ma precisa che sul testo approvato in sede referente il 26 gennaio 1999 la Commissione Affari Costituzionali ha successivamente espresso parere favorevole, per l'esattezza in data 16 febbraio 1999. Dichiara di ritirare l'emendamento 3.1.

Il senatore FORCIERI esprime compiacimento per la decisione che si sta per adottare, che permette di concludere finalmente una vicenda risalente nel tempo.

Il senatore MANCA ricorda lo spirito costruttivo e la serenità di giudizio dell'opposizione che, pure in questo caso, con alto senso di responsabilità sostiene un'iniziativa della maggioranza, pur di raggiungere un giusto risultato.

Il senatore DOLAZZA ricorda che l'opposizione originaria della Lega Nord era finalizzata soprattutto a stigmatizzare certi comportamenti che ledevano la correttezza dei rapporti di lavoro.

Il senatore RUSSO SPENA esprime apprezzamento per il lavoro svolto in questa Commissione e riconosce un atteggiamento positivo da parte anche del centro-destra. Reputa significativa l'evoluzione di posizione del collega Dolazza.

Il senatore SEMENZATO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

Il senatore DE SANTIS preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo ed evidenzia al contempo che altre categorie di dipendenti del Ministero della Difesa si trovano in analoghe condizioni e auspica una similare attenzione del legislatore.

Il senatore LORETO registra con soddisfazione che si avvia a conclusione l'*iter* del provvedimento in titolo, per di più attraverso un'am-

pia convergenza di forze politiche. Si sana così una situazione patologica. Auspica infine un andamento sollecito presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CARCARINO, quale primo firmatario del provvedimento in titolo, ricorda che il problema si era affacciato sin dall'XI legislatura; ringrazia per lo spirito costruttivo non solo la maggioranza, ma anche l'opposizione.

Il senatore ROBOL preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare.

Il sottosegretario GUERRINI – ringraziati i senatori che hanno contribuito all'approvazione del disegno di legge – prende atto del ritiro, operato dal relatore, dell'emendamento 3.1, ma fa presente che quell'emendamento rispondeva ad una meritoria esigenza di razionalizzazione della copertura finanziaria. Preannuncia che il Governo provvederà con altra iniziativa a perfezionare la copertura finanziaria.

Il presidente AGOSTINI, accertata la presenza del numero legale, pone separatamente in votazione i 3 articoli (di cui allo stampato n. 961 e 3490-A), che sono approvati, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione dell'ufficiale inquirente incaricato di svolgere l'inchiesta sommaria per i fatti di Somalia su mandato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (R048 000, C04^a, 0003^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 settembre 1998.

Interviene il tenente generale VANNUCCHI.

Pongono quesiti i senatori SEMENZATO, RUSSO SPENA, LORETO, PELLICINI, PORCARI e DE SANTIS.

Ad essi risponde il tenente generale VANNUCCHI.

La seduta termina alle ore 16,45.

**EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 961 e 3490**

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

184ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA**(3599) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. In parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PASQUINI fa presente che l'emendamento 12.0.100, recante una delega per la revisione della tassazione degli immobili, contiene numerosi principi direttivi, alcuni dei quali direttamente agevolativi e altri connessi con la revisione degli estimi prevista dall'articolo 3, comma 154, della legge n. 662 del 1996; a tale riguardo, occorre precisare che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione degli estimi fanno già parte della legislazione vigente. Non è chiaro, quindi, quale sia il parametro di riferimento della previsione di cui al comma 9, relativa all'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto che tale clausola fa in genere riferimento ad una neutralità finanziaria dell'innovazione legislativa rispetto alla legislazione vigente. Alcuni principi di delega, inoltre, sono formulati senza alcun riferimento alla revisione degli estimi e potrebbero essere attuati indipendentemente dall'ampliamento della base imponibile derivante dalla revisione stessa; se si intende intervenire sulla tassazione degli immobili al fine di neutralizzare gli effetti non attesi di disposizioni già vigenti, sarebbe in ogni

caso necessario riformulare la clausola di cui al comma 9, facendo riferimento ad una neutralità finanziaria relativa al complesso delle disposizioni di delega e della revisione degli estimi. Rileva, inoltre, che non appare corretto il richiamo del comma 9 al Fondo di cui alla legge n.431 del 1998.

Segnala, peraltro, che la mancanza di indicazioni in ordine al gettito atteso dalla revisione degli estimi rende comunque difficile valutare i subemendamenti 12.0.100/15, 12.0.100/16, 12.0.100/18, 12.0.100/22, 12.0.100/23, 12.0.100/24, 12.0.100/31, 12.0.100/33, 12.0.100/36, 12.0.100/39, 12.0.100/40, 12.0.100/47, 12.0.100/48, 12.0.100/49, 12.0.100/50 e 12.0.100/53, che modificano e estendono alcuni criteri di delega.

Segnala, inoltre, i subemendamenti 12.0.100/63, 12.0.100/64, 12.0.100/65, 12.0.100/66, 12.0.100/67, 12.0.100/68, 12.0.100/69, 12.0.100/70, 12.0.100/72, 12.0.100/73, 12.0.100/75, 12.0.100/76 e 12.0.100/77 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, senza prevedere una idonea copertura.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 11.7, 11.0.1, 12.13, 12.14, 12.0.200/3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.18, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.27, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.45, 12.0.46, 12.0.51, 12.0.54 e 12.0.56, che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Occorrerebbe acquisire indicazioni sugli eventuali rilievi di ordine finanziario degli emendamenti 12.8, 12.10, 12.17, 12.0.200/2, 12.0.7, 12.0.14, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.33 e 12.0.50 e elementi sulla quantificazione degli emendamenti 12.0.304 (che dovrebbe comunque essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 10.100), 12.0.3, 12.0.4, 12.0.17, 12.0.31, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.39, 12.0.44 (cui dovrebbe essere comunque soppresso il comma 4), 12.0.58 e 12.0.60. Analoghi elementi informativi sulla quantificazione appaiono necessari per gli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26, in relazione ai quali segnala, peraltro, che l'eventuale approvazione dell'emendamento 5.100 renderebbe inutilizzabile la relativa copertura.

Rileva, inoltre, che il parere di nulla osta sull'emendamento 12.18 dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 10.100; l'emendamento 12.0.301 consente il mantenimento di somme in bilancio per l'esercizio 1999; occorrerebbe inoltre sopprimere la clausola di copertura - non necessaria e non correttamente formulata - degli emendamenti 12.0.38, 12.0.47 e 12.0.48.

Per ciò che concerne l'emendamento 12.0.150, occorre segnalare che le spese connesse all'eventuale trattamento dei dati sembrano implicitamente poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. In relazione all'emendamento 12.0.200 rileva, infine, che - ad eccezione che per la lettera a) - non è presente un principio o criterio direttivo che assicuri la neutralità dell'intervento sulla finanza pubblica e che il riferimento alle entrate accertate al 31 dicembre 1998 di cui alla lettera c), non garantisce la neutralità finanziaria sul bilancio per il 1999 e per gli esercizi successivi. Occorrerebbe, inoltre, acquisire indicazioni sugli ef-

fetti finanziari del comma 2, che sopprime la tassa sui passeggeri dei porti di Genova, Napoli e Trieste.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver preliminarmente dichiarato di non avere osservazioni da formulare in ordine all'emendamento 3.100, il cui esame è stato rinviato nella seduta di ieri, si sofferma sull'emendamento 12.0.100, sottolineando che la revisione degli estimi, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 662 del 1996, è finalizzata all'aggiornamento del catasto, anche per favorire il recupero dell'evasione; dopo aver precisato che da essa non discendono diretti effetti finanziari in termini di maggior gettito fiscale, rileva che con la delega in esame si prevede una modifica dell'attuale sistema catastale e si muta la base di calcolo ai fini della determinazione delle imposte dovute, sostituendo alla rendita catastale – espressione del reddito figurativo derivante dall'unità immobiliare – il criterio del valore d'estimo, come specificato al comma 1, lettera *d*). Per effetto del nuovo sistema di tassazione degli immobili si introduce un concetto di base imponibile più vicina alle esigenze del mercato immobiliare e allo stesso tempo di entità più significativa. Tale modifica risulta, quindi, suscettibile di liberare risorse aggiuntive che garantiranno l'equilibrio finanziario complessivo della delega prevista nell'emendamento in esame.

L'operazione assume connotati di complessiva neutralità finanziaria, con una clausola di garanzia rappresentata dal fatto che il valore d'estimo viene assunto, come base imponibile, solo per una quota corrispondente al coefficiente di redditività di cui alla lettera *d*) del comma 1 e che la riforma, nel complesso, non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Illustra, quindi, alcune proposte di modifica finalizzate ad esplicitare la valenza programmatica della lettera *a*), inserendola nell'alinea, e riformulare quanto previsto alla lettera *d*) al fine di specificare che la fissazione periodica dei coefficienti di redditività dei valori d'estimo non si riferisce esclusivamente alla possibilità di variazione successiva degli stessi, ma anche ad una prima determinazione, contestualmente alla attuazione della delega in oggetto. Illustra, inoltre, una riformulazione del comma 9 che individua la copertura dell'emendamento sul fondo speciale di parte corrente.

Il senatore AZZOLLINI, nell'esprimere la propria perplessità su quanto esposto dal rappresentante del Governo, osserva che le dichiarazioni relative all'assenza di un maggior gettito atteso dalla revisione degli estimi di cui alla legge n. 662 del 1996 non sembrano coerenti con gli obiettivi di riduzione dell'evasione della medesima disposizione. Tali considerazioni, tenuto anche conto che si tratta di gettito già compreso nella legislazione vigente, sollecitano una ulteriore riflessione sulla formulazione dell'emendamento, che appare quindi non correttamente formulato negli aspetti finanziari. Esiste, inoltre, una esplicita contraddizione tra quanto esposto dal Sottosegretario e la previsione di cui alla lettera *a*), che fa un esplicito riferimento all'aggravio derivante dalla revisione del valore d'estimo.

Il senatore MORANDO, nel precisare che le dichiarazioni del rappresentante del Tesoro devono intendersi nel senso che dalla revisione degli estimi prevista dalla legge n. 662 del 1996 non erano attesi effetti finanziari positivi, ribadisce che l'emendamento garantisce l'invarianza del gettito per il bilancio dello Stato, modificando le aliquote in base alla revisione del valore d'estimo.

Il relatore PASQUINI, dopo aver osservato che la revisione degli estimi catastali, in base ai criteri previsti dalla lettera *d*) porterà ad un ampliamento della base imponibile, sottolinea l'esigenza di un effetto redistributivo e perequativo del nuovo sistema di imposizione così delineato, anche al fine di neutralizzare l'effetto finanziari sui contribuenti e sui comuni.

Il senatore FERRANTE fa presente che la clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato, parametrata sulla revisione degli estimi rispetto alle misure agevolative, solleva alcune perplessità in ordine alla capacità dell'amministrazione finanziaria di intervenire con flessibilità al fine di compensare la maggiore pressione tributaria derivante dalla revisione stessa.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver ribadito che dalla riforma del catasto prevista dalla legge n. 662 del 1996 non erano attesi effetti di gettito, precisa che il minor gettito delle agevolazioni risulta compensato dalla revisione dei coefficienti convenzionali di redditività, in modo tale da garantire l'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato; ricorda, peraltro, che il principio dell'invarianza potrà essere successivamente modificato, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori riduzioni delle aliquote d'imposta in base alle risorse finanziarie disponibili.

Tenuto conto di tali considerazioni, esprime avviso contrario sui subemendamenti 12.0.100/15, 12.0.100/16, 12.0.100/17, 12.0.100/18, 12.0.100/33, 12.0.100/36, 12.0.100/39, 12.0.100/47, 12.0.100/48, 12.0.100/49, 12.0.100/50 e 12.0.100/53, poiché, con la modifica dei principi direttivi, introducono oneri che non risultano compensabili dalla revisione degli estimi. Esprime, inoltre, avviso contrario sui subemendamenti 12.0.100/22, 12.0.100/23, 12.0.100/24, e 12.0.100/40, che peraltro sembrano consentire l'esercizio della delega nel rispetto della neutralità sul bilancio dello Stato. Dichiaro, inoltre, di non avere osservazioni da formulare sul subemendamento 12.0.100/31 e di condividere le osservazioni del relatore in ordine ai subemendamenti riferiti al comma 5 e ai successivi commi dell'emendamento 12.0.100.

Esprime, altresì, avviso contrario - in quanto comportano maggiori oneri - sugli emendamenti 11.7, 11.0.1, 12.13, 12.14, 12.0.200/3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.18, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.45, 12.0.46, 12.0.51, 12.0.54, 12.0.56, 12.8, 12.10, 12.17, 12.0.200/2, 12.0.7, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.50, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.39, 12.0.44 e 12.0.60. Dichiaro di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 12.0.27, 12.0.14, 12.0.33, 12.0.17, 12.0.31, 12.0.58 e 12.0.304,

confermando in relazione a quest'ultimo, che dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 10.100, analogamente all'emendamento 12.18. Dopo aver confermato che gli emendamenti 12.0.38, 12.0.47 e 12.0.48 non richiedono copertura, dichiara di non avere rilievi da formulare in ordine all'emendamento 12.0.150 e concorda, in relazione all'emendamento 12.0.200, con le osservazioni del relatore, sollecitando l'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI osserva che i subemendamenti relativi all'emendamento 12.0.100 devono essere valutati senza riferimento all'articolo 81 in quanto la modifica di principi di delega non necessariamente preclude la possibilità di attuare la delega nel rispetto degli equilibri finanziari. In relazione all'emendamento 12.0.200, ritiene debba essere espresso parere contrario, non giudicando una garanzia sufficiente l'introduzione di una formulazione generica di invarianza di oneri.

Il senatore MARINO rileva che l'emendamento 12.0.18 non riporta, per un mero errore materiale, l'accantonamento del fondo speciale che si intende utilizzare. Fa, inoltre, presente che alcune valutazioni del Ministero delle finanze confermano la quantificazione dell'emendamento e che, previa specificazione dell'accantonamento del ministero del tesoro, la copertura risulta idonea e che il parere potrebbe, quindi, essere favorevole.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che la quantificazione dell'emendamento 12.0.18 non sembra tenere conto della retroattività della disposizione, prevista al comma 2; ritiene quindi che l'importo dell'onere relativo al primo esercizio dovrebbe tenere conto dell'impatto dell'estensione retroattiva agli esercizi precedenti.

Il presidente COVIELLO ricorda che sarebbe necessario verificare, in base alle prenotazioni registrate, la disponibilità di risorse sull'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, in particolare per l'esercizio 1999. Sollecita, quindi, il senatore Marino a riformulare l'emendamento al fine di spostare la decorrenza all'esercizio 2000, di indicare l'accantonamento del Tesoro e di adeguare l'importo del primo anno alla retroattività delle disposizioni.

Il relatore PASQUINI propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti esaminati, compreso l'emendamento 3.100, ad eccezione che sugli emendamenti 12.0.100/15, 12.0.100/16, 12.0.100/17, 12.0.100/18, 12.0.100/33, 12.0.100/36, 12.0.100/39, 12.0.100/47, 12.0.100/48, 12.0.100/49, 12.0.100/50, 12.0.100/53, 12.0.100/63, 12.0.100/64, 12.0.100/65, 12.0.100/66, 12.0.100/67, 12.0.100/68, 12.0.100/69, 12.0.100/70, 12.0.100/72, 12.0.100/73, 12.0.100/75, 12.0.100/76, 12.0.100/77, 11.7, 11.0.1, 12.13, 12.14, 12.0.200/3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.18, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.45, 12.0.46, 12.0.51,

12.0.54, 12.0.56, 12.8, 12.10, 12.17, 12.0.200/2, 12.0.7, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.50, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.39, 12.0.44 e 12.0.60, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 12.0.100/22, 12.0.100/23, 12.0.100/24, 12.0.100/40 e 12.0.301, per i quali il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.100 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione alla alinea dopo le parole «perequare il prelievo impositivo» delle parole «nonché al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali», alla soppressione della lettera *a*), alla introduzione nella lettera *d*) prima delle parole «fissazione periodica» delle parole «determinazione e successiva» e della riformulazione del comma 9 al fine di sostituire le parole da «risorse di cui al fondo speciale» fino alla fine del periodo, con il riferimento al fondo speciale, accantonamento del Ministero delle finanze.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.0.304 e 12.18 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 10.100; il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.200 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che escluda oneri a carico del bilancio dello Stato relativamente all'intero articolo aggiuntivo introdotto dall'emendamento e alla soppressione delle parole «pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998.».

In relazione agli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26 si osserva che l'approvazione dell'emendamento 5.100 rende inutilizzabile la relativa copertura e che è opportuno sopprimere la clausola di copertura – non necessaria e non correttamente formulata – degli emendamenti 12.0.38, 12.0.47 e 12.0.48.

La Commissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

233^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 8,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C06^a, 0047^o)

Il senatore POLIDORO ricorda di aver presentato un'interrogazione al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, concernente il funzionamento della cosiddetta società «veicolo» del Banco di Napoli, incaricata di recuperare i crediti dell'istituto napoletano. Chiede pertanto alla Presidenza di sollecitare la risposta a tale interrogazione, dopo il deferimento in Commissione della stessa.

Prendendo spunto da questa sollecitazione, i senatori D'ALÌ e PEDRIZZI chiedono al Presidente Angius di concludere in tempi rapidi l'esame del documento istitutivo della Commissione d'inchiesta del Banco di Napoli, tra i cui scopi dovrebbe anche rientrare l'analisi del funzionamento della cosiddetta *bad bank*.

Il senatore BONAVITA ricorda di aver già proposto una modifica all'oggetto della Commissione d'inchiesta per focalizzare l'attenzione proprio sul funzionamento della *bad bank*.

Il Presidente ANGIUS assicura il senatore Polidoro che terrà conto della sua sollecitazione e fa presente ai senatori D'Alì e Pedrizzi che la Commissione procederà all'esame del documento istitutivo della Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli una volta concluso l'esame del disegno di legge n. 3599.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 5.

In conseguenza del parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione permanente dichiara inammissibili, perchè sprovvisti della prevista copertura finanziaria, gli emendamenti 10.100/4, 10.100/8, 10.100/10, 10.100/13, 10.100/23, 10.100/28, 10.100/42, 10.100/43, 10.18, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.5 e 10.0.1.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 10.100/21, 10.100/22 e 10.100/39 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di salvaguardia relativa agli equilibri finanziari degli enti locali, osservando peraltro che occorrerebbe chiarire più precisamente cosa si intende per incremento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti; il parere di nulla osta sull'emendamento 10.6 è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione della previsione della soppressione compensativa dei trasferimenti erariali, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Su richiesta del senatore D'ALÌ il Presidente ANGIUS fa poi presente di aver interpellato il Presidente della Commissione bilancio circa la dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento 3.14: fermo restando il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 su tale emendamento, egli ricorda che la Commissione bilancio in quella occasione aveva espresso all'unanimità il proprio parere.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'intero articolo, esprimendo valutazioni critiche sul progetto di federalismo fiscale avanzata dal Governo.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.2; illustra poi il subemendamento 10.100/2 che, nel proporre la sostituzione della rubrica dell'emendamento, intende sottolineare la necessità di eliminare ogni riferimento al federalismo fiscale, tenuto conto che la proposta del Governo non può essere definito vero e proprio federalismo fiscale. Egli riformula poi in maniera tecnicamente più corretta il subemendamento 10.100/14, finalizzato ad incentivare lo sforzo fiscale delle regioni e ad evitare che i trasferimenti continuino a ripianare i bilanci degli enti territoriali nei quali si verifica un alto tasso di evasione fisca-

le. Il subemendamento 10.100/16, invece, intende evitare che il *surplus* di gettito delle regioni più ricche venga indebitamente redistribuito agli altri territori.

Il subemendamento 10.100/18, inoltre, svincola le somme del fondo perequativo dalla spesa storica, eliminando il rischio di continuare a penalizzare gli enti locali del Nord, che hanno ben amministrato, a tutto favore delle amministrazioni locali meridionali. Egli conclude, illustrando il subemendamento 10.100/24, finalizzato ad evitare il cumulo tra le somme distribuite con il fondo perequativo e quelle destinate alle aree depresse.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 10.3 e 10.4 volti, rispettivamente, a sopprimere l'articolo e a proporre lo stralcio, ribadendo la contrarietà del Gruppo Forza Italia al conferimento della delega legislativa al Governo. Egli illustra poi il subemendamento 10.100/6, sottolineando il fatto che il Governo intende adottare un modello di federalismo fiscale basato sulla semplice sostituzione di trasferimenti erariali con quote di gettito di tributi, senza assegnare alle Regioni reale autonomia impositiva. Tale processo risulta ancora più grave, se si considera che solo per i trasferimenti destinati a finanziare gli interventi nel settore delle calamità naturali non è prevista la sostituzione con compartecipazioni. L'emendamento tende quindi, in via esemplificativa, ad indicare uno dei tanti settori nei quali non dovrebbe prevedersi la abolizione dei trasferimenti erariali. Dopo aver rinunciato ad illustrare il subemendamento 10.100/9, egli si sofferma sull'emendamento 10.100/11, che contiene una specificazione importante in merito al possibile incremento dell'Irpef a carico dei contribuenti. Egli illustra poi i subemendamenti 10.100/17 e 10.100/19, finalizzati a rendere meno vaghi i principi di delega recati dalla lettera d): infatti, ritiene, importante superare il criterio della spesa storica, che rischia di perpetuare le sperequazioni oggi esistenti. In merito ai subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22, di cui preannunzia una riformulazione per tener conto del parere della 5^a Commissione, egli fa presente che i due emendamenti delineano un processo molto più incisivo di autonomia fiscale in favore delle regioni.

Il senatore PEDRIZZI aggiunge la firma ai subemendamenti 10.100/17 e 10.100/19.

Si danno quindi per illustrati i subemendamenti 10.100/1, 10.100/3, 10.100/5, 10.100/7 e 10.100/15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
(A007 000, C06^a, 0048^o)

Il senatore PEDRIZZI lamenta che il Governo nell'emanare il decreto legislativo in titolo, non ha minimamente tenuto in considerazione

le condizioni espresse nel parere dalla Commissione. Si tratta di una decisione piuttosto grave, tenuto anche conto che oramai la maggior parte del lavoro legislativo assume la forma di delega al Governo e successivi decreti attuativi.

Il Presidente ANGIUS prende atto dei rilievi del senatore Pedrizzi, facendo comunque presente che il parere espresso conteneva osservazioni e non condizioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

234^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 14,50.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

SULLA EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
(A007 000, C06^a, 0048^o)

Il senatore ALBERTINI rileva con disappunto la mancata considerazione da parte del Governo dei rilievi contenuti nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposta sugli spettacoli, i cui contenuti stanno suscitando non poche preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la imposizione dei proventi derivanti da manifestazioni di musica dal vivo.

Il senatore VENTUCCI, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Pedrizzi nella seduta antimeridiana, ricorda che il Governo non ha ritenuto di conformarsi al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, anche in relazione agli schemi di decreto sulla riscossione coattiva mediante ruolo.

Il sottosegretario VIGEVANI assicura che si farà interprete presso il Ministro del disagio rappresentato dai senatori Pedrizzi, Albertini e Ventucci.

Il Presidente ANGIUS, prescindendo da considerazioni particolari rispetto ai singoli provvedimenti richiamati, considera rilevante la que-

stione posta in relazione al rispetto delle prerogative parlamentari e governative nell'ambito del processo legislativo. Se, da un lato, i rilievi della opposizione non possono non essere condivisi, in quanto la eventuale compressione delle prerogative parlamentari tocca l'istituzione nel suo complesso, dall'altro, egli ricorda che, sul piano generale del processo legislativo, le opposizioni rifiutarono, in avvio della legislatura, un accordo volto a smaltire il pregresso accumulatosi con la reiterazione dei decreti-legge, mostrando quindi un certo disinteresse su una tematica di rilievo istituzionale. Per quanto riguarda la emanazione dei decreti legislativi, preannuncia che investirà direttamente il Ministro delle finanze di tale questione.

Il senatore ROSSI dissente dalla considerazione del Presidente ANGIUS, richiamando la responsabilità della maggioranza nell'essersi mostrata acquiescente alla reiterata richiesta del Governo di ottenere la delega, di cui all'articolo 76 della Costituzione.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare il subemendamento 10.100/25, il senatore VEGAS illustra il subemendamento 10.100/26, finalizzato a sopprimere le lettere f) e g) dell'emendamento 10.100. Il subemendamento trova origine, in primo luogo, in una contrarietà sostanziale ai principi di delega contenuti nelle lettere f) e g), la cui genericità e lacunosità appare integrare una violazione dei principi sanciti dall'articolo 76 della Costituzione. Inoltre, esso è motivato dalla considerazione della disciplina dettata in materia di spesa regionale per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale: il riferimento alla spesa storica, infatti, irrigidisce i bilanci regionali e non elimina affatto le cause che hanno determinato l'accumularsi dei disavanzi occulti. Appare inoltre evidente la volontà di conservare, per la spesa sanitaria, un indirizzo centralistico, penalizzando, oltretutto, le regioni che non si conformeranno alle direttive del Ministro della sanità.

Il senatore VENTUCCI illustra congiuntamente i subemendamenti 10.100/29 e 10.100/30, sottolineando il rischio che dall'attuazione della delega in materia fiscale possano essere intaccate le prerogative delle regioni a statuto speciale.

Il senatore VEGAS illustra congiuntamente i subemendamenti 10.100/32 e 10.100/33 rilevando come la disposizione recata dal comma

2 dell'emendamento 10.100 contrasta con una visione competitiva del federalismo fiscale. In tale orizzonte, è opportuno valutare comparativamente l'efficienza delle singole regioni, cosa che invece viene negata dalla norma di salvaguardia che ha come limite l'invarianza di gettito per il complesso delle regioni.

Il senatore D'ALÌ illustra poi il subemendamento 10.100/34, volto a specificare che l'invarianza di gettito per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario debba essere garantito senza prevedere alcun incremento della pressione fiscale. Dall'esame della proposta governativa, infatti, emerge con chiarezza che, una volta soppressi i trasferimenti alle regioni e impedito alle stesse di reperire autonomamente ulteriori entrate, l'unica strada per mantenere invariato il gettito è l'aumento della pressione fiscale.

Egli illustra anche il subemendamento 10.100/36 finalizzato ad attribuire alle competenti Commissioni parlamentari permanenti la competenza ad esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi.

Dà conto poi del subemendamento 10.100/39, che ripropone, con altra formulazione e più vasto respiro, le problematiche contenute nei subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22 illustrati in precedenza.

Il senatore MORANDO aggiunge la firma ed illustra il subemendamento 10.100/38, finalizzato a prevedere un incremento delle tariffe dell'imposta di pubblicità, introdotta con il decreto legislativo n. 507 del 1993. Tenuto conto della modestia delle tariffe vigenti, l'incremento è giustificato anche da una sorta di risarcimento per un uso distorto della cartellonistica pubblicitaria.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 10.100/50, che modifica tecnicamente il comma 14 dell'emendamento 10.100.

Si danno quindi per illustrati i subemendamenti 10.100/27, 10.100/31, 10.100/35, 10.100/37, 10.100/37, 10.100/40, 10.100/41, 10.100/43 e 10.100/44.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, di identico contenuto. Analogamente viene poi respinto l'emendamento 10.4.

Accogliendo l'invito del relatore BONAVITA, il senatore PIERONI ritira il subemendamento 10.100/1, non senza ribadire che appare essenziale eliminare dalla rubrica l'espressione federalismo fiscale in considerazione dei contenuti dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10.

Il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI invitano il senatore ROSSI a ritirare il subemendamento 10.100/2, di contenuto sostanzialmente analogo al precedente subemendamento.

Non essendo stato accolto tale invito, il subemendamento viene posto ai voti e respinto.

Sul subemendamento 10.100/6 il RELATORE invita i presentatori al ritiro, poichè appare pleonastico specificare che tra le calamità naturali vadano ricomprese anche quelle specificamente relative al settore agricolo.

Anche il sottosegretario VIGEVANI ritiene pleonastico l'inserimento proposto e invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il senatore D'ALÌ ritira il subemendamento 10.100/6, riservandosi comunque di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi respinto il subemendamento 10.100/9.

Sul subemendamento 10.100/11, il relatore BONAVITA esprime parere contrario, poichè ritiene infondata la preoccupazione che dall'attuazione dei principi di delega recati dalla lettera b) possa derivare un intervento differenziato sulle aliquote IRPEF a favore o a sfavore di determinate categorie di cittadini.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento, in quanto la riduzione delle aliquote erariali contestuale all'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF non appare in alcun modo garantire che essa avvenga in maniera omogenea per tutte le fasce di reddito.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento 10.100/11, ritenendo infondata la preoccupazione espressa dal senatore D'Alì.

Posto ai voti il subemendamento 10.100/11 viene respinto.

Il relatore esprime poi parere contrario sul subemendamento 10.100/14, le cui disposizioni contrastano con la filosofia complessiva della delega in materia di federalismo fiscale.

Il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione del subemendamento, che introduce principi di competitività tra le regioni, a suo giudizio propri di un impianto genuinamente federalista. D'altro canto, una riforma di tal genere deve tener conto di fenomeni di evasione fiscale che si concentrano solo su alcune regioni del Paese.

Posto ai voti il subemendamento 10.100/14 viene respinto.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto il subemendamento 10.100/16.

Il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i presentatori a ritirare il subemendamento 10.100/17.

Intervenendo in dichiarazione di voto sia su tale subemendamento che sul successivo 10.100/19, il senatore D'ALÌ ribadisce le valutazioni estremamente critiche sulle disposizioni recate dalla lettera d) del comma 1:

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/17 viene respinto.

Sul subemendamento 10.100/18 il relatore esprime parere contrario, ritenendo oltremodo opportuno mantenere, per un periodo transitorio, la correlazione tra i meccanismi perequativi e la spesa storica delle regioni.

Sottolineando il carattere di flessibilità delle disposizioni recate dalla lettera d), anche il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sul subemendamento 10.100/18.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione di tale subemendamento, ribadendo la contrarietà più volte illustrata al principio della spesa storica.

Posto ai voti tale subemendamento viene respinto.

Sul subemendamento 10.100/19, il relatore ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i proponenti al ritiro. Poichè il senatore D'ALÌ insiste per la votazione, posto ai voti, tale subemendamento viene respinto.

Il senatore D'ALÌ modifica i subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22 per tener conto del parere condizionato espresso dalla 5^a Commissione inserendo, all'ultimo periodo di ambedue i subemendamenti, dopo le parole: «dello Stato» le altre «e degli enti locali».

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sui due subemendamenti, con i quali si inserisce un principio di delega del tutto estraneo all'articolo 10, laddove si assegnerebbe alle regioni una competenza a modificare strutturalmente le imposte e tasse erariali.

Concorda con il parere contrario anche il sottosegretario VIGEVANI.

Il senatore D'ALÌ, nel raccomandare l'approvazione dei due subemendamenti, sottolinea come la contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo sia indicativa della estrema debolezza della

proposta governativa in tema di federalismo fiscale, che trova invece una sua piena delineazione con i subemendamenti in votazione.

Il sottosegretario VIGEVANI ricorda che il Governo è in procinto di presentare al Parlamento una complessiva e più organica proposta di legge in materia di federalismo fiscale.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi i subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sul subemendamento 10.100/24, facendo presente che il funzionamento del fondo perequativo risponde a finalità tutto affatto diverse rispetto alla legislazione agevolativa nei confronti di aree non sviluppate del Paese.

Anche il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere contrario, giudicando incongrua l'assimilazione tra la perequazione tributaria e la previsione di specifiche norme agevolative per le aree depresse.

Il senatore ROSSI ribadisce la posizione della Lega Nord per la Padania indipendente relativamente alla alternatività tra risorse distribuite dal fondo perequativo e le risorse assegnate alle regioni meridionali a valere su leggi di agevolazione.

Il Presidente ANGIUS ricorda al senatore Rossi che anche regioni del Nord fruiscono di determinate agevolazioni.

Posto ai voti il subemendamento 10.100/24 viene respinto.

La Commissione respinge poi anche il subemendamento 10.100/25, di contenuto analogo al precedente.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento 10.100/26, ricordando la opportunità di un periodo transitorio nel quale ogni regione sia vincolata ad impegnare una spesa per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale.

Il sottosegretario VIGEVANI ribadisce l'opportunità di un periodo transitorio in cui si definirà il passaggio a criteri diversi per definire l'assegnazione delle risorse alle regioni per l'erogazione dei servizi sanitari. Rimane ferma la esigenza di passare ad un sistema che, pur garantendo l'omogeneità di servizi erogati, privilegi la qualità degli stessi.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.100/26, sottolineando come le lettere f) e g) del comma 1 introducano surrettiziamente principi di delega in materia sanitaria, con indicazioni di delega assolutamente imprecisati.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/26 viene respinto.

Il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i presentatori a ritirare i subemendamenti 10.100/29 e 10.100/30, facendo presente che la disposizione recata dalla lettera h) prevede il coordinamento della disciplina da introdurre, rispetto a quella vigente per le regioni a statuto speciale e non viceversa.

Su tali subemendamenti preannunciano il voto favorevole i senatori D'ALÌ e TAROLLI.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti i subemendamenti 10.100/29 e 10.100/30.

Analogamente, il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario sui subemendamenti 10.100/32 e 10.100/33 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.100/34, al fine di evitare che dall'attuazione della delega recata al comma 1 derivi un aumento della pressione fiscale.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/34 viene respinto.

Il senatore D'ALÌ, su proposta del relatore, riformula il subemendamento 10.100/36 sul quale esprime poi parere favorevole il relatore stesso.

Il sottosegretario VIGEVANI si rimette al parere della Commissione.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/36, come riformulato, viene approvato.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore PIERONI aggiunge la firma e ritira il subemendamento 10.100/38, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale raccomanda il rispetto del principio a non introdurre innovazioni tributarie con carattere retroattivo.

Sul subemendamento 10.100/39, il senatore D'ALÌ modifica l'ultimo periodo del comma 3-bis aggiungendo, dopo le parole: «così emanate» le altre: «debbono consentire l'equilibrio finanziario dei bilanci degli enti locali e» per tener conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, tale subemendamento viene respinto.

Il senatore PIERONI, accogliendo l'invito del Relatore, ritira i subemendamenti 10.100/41 e 10.100/44 preannunziandone la ripresentazione in Assemblea.

Con il parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi approvato il subemendamento 10.100/50.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti i subemendamenti 10.100/3, 10.100/5, 10.100/7, 10.100/15, 10.100/27, 10.100/31, 10.100/35, 10.100/37, 10.100/40.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 10.100, interviene il senatore D'ALÌ, il quale ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica sul complesso della delega in materia di federalismo fiscale. Dopo aver lamentato la assoluta indisponibilità della maggioranza a modificare tale impianto, preannuncia il voto contrario.

Anche il senatore ROSSI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 10.100, ribadendo che la delega in questione non introduce alcun federalismo fiscale, ma rischia di perpetuare il favore per le regioni meno efficienti.

Il senatore TAROLLI preannuncia il proprio voto contrario, ribadendo il giudizio critico sulle disposizioni in materia di federalismo fiscale, sottolineandone i limiti.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.100, sottolineando come si sia temperata l'esigenza di assegnare autonomia impositiva alle regioni e di garantire l'erogazione di servizi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 10.100, nel testo modificato, viene approvato.

Il RELATORE presenta quindi una proposta di coordinamento volta a sopprimere l'articolo 8 del disegno di legge, che modificava la lettera d), del numero 3 del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abrogata invece dal comma 12 dell'emendamento 10.100.

Tale proposta di coordinamento (8.100) viene approvata.

Il senatore CASTELLANI chiede di esaminare il proprio emendamento 10.19, (sostanzialmente estraneo alla materia del federalismo fiscale), in sede di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 (12.0.500).

Risultano pertanto preclusi tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 10 (originario) del disegno di legge.

Si passa quindi ad emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Con il parere favorevole del RELATORE, si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.50 del Governo.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il voto favorevole della la propria parte politica su tale emendamento, sollecitando peraltro il Governo a inserire anche le province nel disegno del federalismo fiscale.

Il senatore ALBERTINI concorda pienamente con tale sollecitazione e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore ROSSI preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 10.0.50.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 10.0.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 10.**

Sopprimere l'articolo.

10.1

PEDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

10.2

ROSSI

Sopprimere l'articolo.

10.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Stralciare l'articolo.

10.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*All'emendamento 10.100, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Disposizioni in materia di entrate a favore dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni a statuto ordinario)».*

10.100/1

PIERONI

*All'emendamento 10.100, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina)».*

*Conseguentemente sopprimere le parole: «e federalismo fiscale»,
nel titolo del disegno di legge.*

10.100/2

ROSSI

All'emendamento 10.100, sopprimere il comma 1.

10.100/3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 a ciascuna regione è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in essa domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità delle regioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 a ciascuna provincia è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in essa domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità delle province.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 a ciascun comune è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in essa domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità dei comuni».

10.100/4

SPERONI

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire le parole da: «delegato ad emanare» fino a: «decreti legislativi aventi», con le altre: «impegnato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare al Parlamento un disegno di legge avente».

10.100/5

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nel settore delle calamità naturali», inserire le seguenti: «comprese quelle specificatamente relative al settore agricolo».

10.100/6

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «naturali», inserire le altre: «del trasporto pubblico e della spesa sanitaria».

10.100/7

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) in attesa della totale e completa compartecipazione delle Regioni e degli Enti locali alle entrate fiscali dello Stato in sede di prima ap-

plicazione della legge, le Regioni e gli Enti Locali partecipano alle entrate fiscali provenienti dall'IRPEF per un valore non inferiore all'8 per cento con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere inalterata la pressione fiscale derivante dall'IRPEF sul contribuente; previsione di una partecipazione all'aliquota sull'accisa sulla benzina, per un valore non inferiore alle 450 lire al litro, e di una partecipazione all'IVA in misura non inferiore al 30 per cento del gettito IVA complessivo:».

10.100/8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «fino» a: «riduzione», con le seguenti: «con corrispondente riduzione».

10.100/9

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non superiore», con le seguenti: «non inferiore».

10.100/10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100 al comma 1, lettera b), dopo le parole: «IRPEF inalterato» inserire le seguenti: «per tutte le fasce di reddito».

10.100/11

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 10.100 al comma 1, lettera c), dopo le parole: «trasferimenti aboliti» aggiungere le seguenti: «con adeguamento, per ciascun anno, al tasso d'inflazione corrente».

10.100/13

ALBERTINI

All'emendamento 10.100 al comma 1, sostituire le lettere d), ed e) con la seguente:

«d) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio pro-capite standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri;

2) i trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 90 per cento della capacità fiscale media nazionale;

3) i trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale;».

10.100/14

ROSSI

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione ed individuazione dei meccanismi di perequazione verticale ed orizzontale in rapporto alla capacità fiscale delle Regioni e degli Enti locali ai principali tributi e partecipazioni ai tributi erariali, nonché dei fabbisogni sanitari;».

10.100/15

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) la ripartizione tra le diverse regioni del gettito complessivo delle partecipazioni di cui alla lettera b) sarà effettuata in modo da garantire ad ogni regione il gettito derivante dai tributi effettivamente riscossi nei rispettivi territori;».

10.100/16

ROSSI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «in funzione», fino a: «tributi e», con le seguenti: «relativi ai principali tributi e alle»

10.100/17

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, PEDRIZZI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «previsione, inoltre» fino alla fine della lettera.

10.100/18

ROSSI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «nel quale» fino alla fine della lettera.

10.100/19

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI, PEDRIZZI

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) previsione di strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi, emanate da qualunque regione, o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea nonché dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, le aliquote e gli importi, nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».

10.100/21 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) previsione di strumenti per la possibilità di emanazione di leggi regionali finalizzate a modificare i criteri di applicazione e di controllo, le aliquote e gli importi nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».

10.100/22 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e*) Istituzione di un fondo perequativo nazionale finanziato, in sede di prima applicazione e in attesa di completa attuazione della legge per la parte attinente le regioni attraverso quota parte dei fondi di partecipazione delle stesse all'IVA e per le parti attinenti lo Stato, in misura almeno uguale, attraverso la restante parte riveniente dal gettito IVA di una competenza;».

10.100/23

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le risorse del fondo perequativo non sono cumulabili con agevolazioni fiscali e contributive già esistenti e con l'assegnazione di fondi speciali e sovvenzioni;».

10.100/24

ROSSI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'assegnazione del fondo perequativo si deve tener conto delle agevolazioni fiscali e contributive già esistenti e dell'assegnazione di fondi speciali e sovvenzioni;».

10.100/25

ROSSI

All'emendamento 10.100 al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

10.100/26

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) Procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, onde verificare l'omogeneità dei servizi sanitari e della corrispondenza ai bisogni essenziali dei cittadini a livello di cure e prevenzione, di competenza dello Stato per apportare eventuali correzioni agendo, nel caso, anche rispetto ai trasferimenti perequativi verticali ed orizzontali di cui alla lettera d);».

10.100/27

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Soppressione della tesoreria unica per le regioni, le province ed i comuni a decorrere dall'anno 2000;».

10.100/28

ROSSI

All'emendamento 10.100 al comma 1, sopprimere la lettera h).

10.100/29

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «con quella» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in modo tale da raccordare la stessa fra le diverse regioni, senza intervenire in quanto previsto negli statuti speciali delle regioni e delle province autonome».

10.100/30

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, al comma 2 dopo le parole: «oneri aggiuntivi» inserire le seguenti: «nè per i contribuenti nè».

10.100/31

THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 10.100, al comma 2, sopprimere le parole: «del complesso».

10.100/32

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, al comma 2, sostituire le parole: «del complesso delle» con le seguenti: «delle singole».

10.100/33

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 10.100, al comma 2, dopo le parole: «statuto ordinario» inserire le seguenti: «nè aumenti della pressione fiscale».

10.100/34

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 10.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il loro parere vincolante entro 90 giorni dal ricevimento degli stessi.»

10.100/35

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

10.100/36 (Nuovo testo)

D'ALÌ

All'emendamento 10.100, al comma 3, sostituire le parole da: «alla Commissione» fino a: «662», con le seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

10.100/36 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 10.100, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il suddetto parere ha valore vincolante».

10.100/37 THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 10.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

10.100/38 PASQUINI, MINARDO, PIERONI

All'emendamento 10.100, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le provincie autonome, possono determinare con propria legge per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote e agli importi, nonché alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia I.V.A., I.R.A.P., imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di I.R.P.E.F. e I.R.P.E.G. ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate non debbono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.

3-ter. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal precedente comma:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3-quater. Qualora i provvedimenti di cui al primo comma siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 2 devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e Regione (o Provincia Autonoma).

3-quinques. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

3-sexies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la Regione e la Provincia Autonoma legiferante ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

3-septies. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali».

10.100/39 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 10.100, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:

“3. Con delibera del consiglio provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è commisurato in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica per l'anno successivo nella misura dell'1 per cento”.

4-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'ammontare del tributo è indicato nella comunicazione d'iscrizione a ruolo in maniera esplicita, con proprio autonomo codice e distintamente rispetto all'ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

10.100/40

THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 10.100, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera c), sostituire le parole: «lire 4» con le seguenti: «lire 4,5».

10.100/41

PIERONI

All'emendamento 10.100, al comma 6, sostituire le parole: «20kW» con le seguenti: «10 MW».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'onere derivante dalla presente disposizione pari a lire 2.400 milioni annui è coperto con le maggiori entrate di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10».

10.100/42

PIERONI

All'emendamento 10.100, al comma 8, capoverso 2, dopo le parole: «una addizionale», inserire le altre: «, ad invarianza di spesa a carico dell'utente».

10.100/43

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 10.100, al comma 14, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assorbita», con la seguente: «impegnata» e alla lettera b), sostituire le parole: «fino a 3000 kW», con le seguenti: «oltre 30 kW e fino a 3000 kW».

10.100/50

IL RELATORE

All'emendamento 10.100, al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di

Kyoto, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali».

Conseguentemente, al medesimo comma 14, lettera c), sostituire le parole: «lire 4» con le seguenti: «lire 4,5».

10.100/44

PIERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;

b) previsione di sostituire i trasferimenti anzidetti mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione

all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

f) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera *g)*;

g) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

h) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere», sono soppresse.

5. All'articolo 4, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

- a*) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
- b*) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
- c*) lire 4 con potenza impegnata oltre 3000 kW.»;

b) il comma 2 è soppresso.

6. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all' esercente dell'impianto.

7. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), le parole: «e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica», sono soppresse.

8. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

- a*) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con

potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.».

9. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario», sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».

10. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 del presente articolo e delle maggiori entrate derivanti dalla modifica operata con il comma 9, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

11. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

12. Il numero 3, lettera d), del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

13. Le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9, 10, si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

14. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

- a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 30 kW: 7 lire;
- b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 3000 kW: 10,5 lire;
- c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita oltre 3000 kW: 4 lire.».

10.100

IL GOVERNO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria ed impositiva delle regioni, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel primo triennio di avviamento del federalismo fiscale attribuzione alle regioni delle funzioni di accertamento e riscossione delle imposte dirette;

b) attribuzione alle regioni del controllo e dell'organizzazione di tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria siti nei territori regionali, provinciali e comunali al fine di realizzare le funzioni di cui alla lettera a);

c) previsione di meccanismi per il riversamento da parte di ogni regione all'erario dello Stato delle somme riscosse al netto di una quota da determinarsi tenendo conto delle funzioni attribuite agli enti locali e territoriali e comunque non inferiore al totale dei trasferimenti erariali alle regioni stesse, province e comuni, corrisposti in base all'ultimo bilancio consuntivo dello Stato;

d) per il primo triennio di applicazione le somme da destinarsi alle province ed ai comuni sono calcolate in base alla legislazione

in materia vigente; per gli anni successivi attribuzione alle regioni del potere di determinare nuovi principi e criteri di ripartizione;

e) dopo il primo triennio di applicazione previsione del passaggio di tutti gli uffici e del relativo personale, di cui alla lettera b), nelle competenze delle regioni, con conseguente attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione degli uffici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

10.5

ROSSI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

1. Il Governo è delegato a promuovere provvedimenti legislativi, aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi tra le regioni e tra le regioni e lo Stato, con le seguenti finalità:

a) determinazione di una congrua compartecipazione delle regioni e delle autonomie locali al gettito IVA, dell'accisa sulla benzina ed alle entrate dello Stato relative all'imposta sulle persone fisiche (IRPEF), nonché a quelle derivanti allo Stato dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, limitatamente ai casi riguardanti i territori regionali e locali in questione, a seguito del contributo e della partecipazione attiva e comprovata ad essa delle regioni e delle autonomie locali interessate;

b) individuazione del meccanismo di perequazione tra Stato e regioni e tra le regioni, teso al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni relativi ai servizi pubblici regionali e locali, tenuto conto delle capacità e dello sforzo fiscale delle popolazioni interessate;

c) individuazione delle entrate statali e regionali su cui operare relativamente ai trasferimenti perequativi».

10.6

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni fiscali in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, con il parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione, a decorrere dall'anno 2000, di una compartecipazione regionale al gettito IRPEF ed IVA e rideterminazione della compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina. Le aliquote di compartecipazione all'IVA, all'IRPEF e all'accisa sulla benzina verranno determinate in modo che, nel primo anno di applicazione, le risorse complessivamente assegnate alle regioni provengano in percentuali tali da rispecchiare la spesa storica;

b) determinazione delle compartecipazioni, con riferimento al gettito delle riscossioni territoriali: la compartecipazione all'IRPEF è calcolata in base alle evidenze fiscali locali relative all'ultimo anno di imposta disponibile; la compartecipazione all'accisa sulla benzina è calcolata in base ai consumi fiscalmente rilevati in ogni regione; la compartecipazione al gettito dell'IVA è determinata in base ai dati ISTAT più recenti sui consumi regionali delle famiglie;

c) sostituzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario con compartecipazione al gettito dei tributi. Detta compartecipazione al gettito dei tributi costituisce la modalità di copertura degli oneri connessi al passaggio alle regioni delle funzioni attribuite dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. Restano esclusi i trasferimenti destinati a finanziare interventi per calamità naturali;

d) abolizione dei vincoli di destinazione previsti dal comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) determinazione di meccanismi perequativi interregionali in funzione dell'efficacia fiscale, dei fabbisogni e della capacità fiscale potenziale. In un periodo transitorio, non superiore al triennio, la perequazione è effettuata anche in funzione della spesa storica. I trasferimenti interregionali per la perequazione saranno operati a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito IVA;

f) previsione di una partecipazione delle regioni alle attività di accertamento dei tributi erariali in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

g) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale.

2. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le regioni. In particolare non dovrà comportare oneri per le regioni il ricorso alla compartecipazione nel caso di conferimento di funzioni previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.7 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, RIPAMONTI

Modificare la rubrica come segue: «Disposizioni in materia di finanziamento delle regioni».

10.8 BOSELLO, PEDRIZZI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina»

Conseguentemente sopprimere le parole: «e federalismo fiscale» *nel titolo del disegno di legge.*

10.9 ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio *pro-capite* standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri;

2) i trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 90 per cento della capacità fiscale media nazionale;

3) i trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale».

10.10 ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dello sforzo fiscale» *con le parole:* «e del reddito *pro capite*,».

10.11 CASTELLANI, POLIDORO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e dello sforzo fiscale», inserire le seguenti: «e del grado della repressione fiscale».

10.12 PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER, MELONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «fabbisogni sanitari», inserire le seguenti: «, anche in previsione di un riequilibrio infrastrutturale,».

10.13 D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio nel quale la perequazione è effettuata anche in funzione della spesa storica».

10.14 ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis previsione di meccanismi perequativi interregionali che tengano conto della spesa storica infrastrutturale;

c-ter previsione di meccanismi perequativi interregionali che tengano conto della spesa previdenziale analizzata su proiezioni almeno ventennali su base regionale».

10.15 D'ALÌ, COSTA

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis previsione di operare i trasferimenti interregionali per la perequazione considerando anche le somme erogate per prestazioni previdenziali».

10.16 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con salvaguardia della disciplina vigente nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in forza dei loro statuti e delle relative norme di attuazione».

10.17 PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER, MELONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) abolizione della tesoreria unica per le Regioni e gli Enti locali».

10.18

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «concessionari del servizio di riscossione dei tributi» sono aggiunte le seguenti: «Consorzi di bonifica e di irrigazione».

10.19

CASTELLANI, POLIDORO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modifiche e integrazioni.

1-ter. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

10.20

PIERONI, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni».

10.21

ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «oneri aggiuntivi», inserire le seguenti: «, nè aumenti di imposte, contributi sociali, tasse e accise».

10.22

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere».

10.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360)

1. Nel decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "Con decreto del", sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti del", e dopo le parole: "è stabilita l'aliquota", sono inserite le seguenti: "di compartecipazione";

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "l'aliquota", sono aggiunte le seguenti: "di compartecipazione";

c) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7, della citata legge n. 59 del 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio.".

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.

3. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: "attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;" sono soppresse».

10.0.50

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 23 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Proroga dei termini e rateizzazione debiti fiscali)

1. Il termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma precedente possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.

4. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelle per le quali la Commissione delle Comunità Europee ha riconosciuto la necessità di interventi con decisioni richiamate nell'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i debitori per imposte e tributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, con la sola maggiorazione degli interessi legali. Per le posizioni debitorie superiori a 100 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata in 60 rate bimestrali; per le posizioni debitorie da 50 milioni a 100 milioni di lire in 36 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 50 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi legali, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79».

10.0.1

MONTAGNINO, POLIDORO, LO CURZIO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dal 1° gennaio 1999 a ciascun comune è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo stato alla totalità dei comuni».

10.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dal 1° gennaio 1999 a ciascuna provincia è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo stato alla totalità delle province».

10.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dal 1° gennaio 1999 a ciascuna regione è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo stato alla totalità delle regioni».

10.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Affitto fondi rustici)

1. All'articolo 2-bis della Tariffa, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Affitto di fondi rustici, non formati per atto o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila”».

10.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Attività agrituristica)

1. Alle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che eccedano i limiti previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1991, n. 413».

10.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fabbricati rurali)

1. Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente legislazione si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni».

10.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI ed iscritte nel registro del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80 se più favorevoli».

10.0.8

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0101^o)

Il senatore MONTICONE chiede un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2881, recante la riforma delle accademie e dei conservatori, attualmente fissato per domani, giovedì 4 marzo, alle ore 13.

La Commissione delibera quindi di posticipare detto termine a giovedì 11 marzo, alle ore 13.

IN SEDE DELIBERANTE

(2605-B) DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE illustra le limitate modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, conseguenti all'intervenuta modifica della denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali nonché all'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria.

Senza discussione, la Commissione approva, con separate votazioni, i due articoli di cui consta il provvedimento, nel testo trasmesso dal-

la Camera dei deputati, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e della petizione n. 534 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, pubblicati nel resoconto della seduta stessa. Ricorda che l'emendamento 2.6, nonché gli ordini del giorno nn. 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sono stati dichiarati decaduti. Spetta pertanto ora al relatore e al rappresentante del Governo manifestare i rispettivi orientamenti sui restanti emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore BISCARDI invita nuovamente i presentatori a ritirare l'emendamento 2.28, ricordando che i tempi di approvazione del provvedimento consentiranno nei fatti di conseguire l'obiettivo sotteso all'emendamento stesso. Una sua eventuale approvazione determinerebbe invece con certezza il rinvio del bando della sessione riservata alla conclusione dell'anno scolastico 1998-1999 e pertanto ad una data successiva al 31 agosto prossimo.

Egli raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento 2.13 da lui presentato, identico al 2.29, volto a sopprimere una disposizione a suo giudizio aberrante introdotta dalla Camera dei deputati: al di là del giudizio di merito su tale disposizione, e sui suoi effetti in ordine all'accertamento del servizio prestato nelle scuole statali e in quelle non statali, egli ritiene infatti inaccettabile che la valutazione del titolo di servizio possa modificare il risultato delle prove d'esame. Con l'occasione, egli esprime parere contrario anche sul dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 45 del senatore Bergonzi, che impegna il Governo a valutare, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti dei precari abilitati nella sessione riservata, solo il servizio prestato nelle scuole statali. Ciò si pone infatti in contrasto con la normativa vigente, secondo cui il servizio prestato nelle scuole non statali non è valutabile ai fini dell'inclusione nelle graduatorie del cosiddetto «doppio canale», mentre è valutato (in misura pari alla metà rispetto a quello prestato nelle scuole statali) ai fini della determinazione del punteggio per coloro che, avendo il requisito del servizio prestato nelle scuole statali, sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Egli si esprime quindi in senso contrario sull'emendamento 2.3, rilevando che il risultato della sessione riservata è individuale e non si prevede pertanto la compilazione di una graduatoria.

Analogamente contrario è il parere sugli emendamenti 2.9 e 2.10. Quanto invece all'emendamento 2.4, egli, nel ricordare di essere sempre stato contrario al corso propedeutico alla sessione riservata

d'esami, conviene che se ne possa ridurre la durata, eventualmente ad 80 ore.

Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 2.14, da lui presentato in ossequio al parere della Commissione bilancio, esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.8.

Quanto agli ordini del giorno, egli esprime parere contrario sul n. 1 (identico al n. 25 e al n. 33), ritenendo che si tratta di materia riservata al Governo; paventa altresì una disparità di trattamento fra vincitori del concorso ordinario e vincitori della sessione riservata, che alteri il rapporto-cardine del provvedimento fissato in un rispettivo 50 per cento.

Quanto all'ordine del giorno n. 15, che riassume proposte presenti anche in numerosi altri ordini del giorno, egli esprime parere contrario sul primo dispositivo; si rimette invece al Governo, invitandolo ad accoglierli come raccomandazione, sui dispositivi nn. 2) e 3); quanto infine al quarto dispositivo, egli si esprime in senso contrario, ritenendo che il Governo dovrebbe semmai richiamare i presidi a coordinare il servizio dei docenti con la partecipazione ai corsi propedeutici.

Quanto all'ordine del giorno n. 17, che a sua volta riassume proposte presenti in altri ordini del giorno, egli esprime parere favorevole sul primo dispositivo, analogo all'ordine del giorno n. 51 da lui stesso presentato; sul secondo dispositivo esprime parere contrario, in coerenza con quanto già detto in ordine agli ordini del giorno nn. 1, 25 e 33; sul terzo dispositivo, che egli giudica superfluo, si rimette comunque al Governo, invitandolo ad accoglierlo eventualmente come raccomandazione.

Egli esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno nn. 32 e 44, di identico tenore.

Sugli ordini del giorno nn. 11, 36, 39 e 21, di identico tenore, egli si rimette al Governo, invitandolo ad accoglierli come raccomandazione, in coerenza con quanto già detto in ordine al terzo dispositivo dell'ordine del giorno n. 15.

Sempre in coerenza con quanto già detto in ordine all'ordine del giorno n. 15, si esprime in senso contrario sugli ordini del giorno nn. 20, 31 e 43 (analoghi al quarto dispositivo del suddetto ordine del giorno) e si rimette al Governo sugli ordini del giorno nn. 22 e 29 (analoghi al secondo dispositivo), invitandolo ad accoglierli come raccomandazione.

Esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno nn. 3, 23 e 34, giudicandoli o superflui o, peggio, suscettibili di una interpretazione aberrante, secondo cui passerebbe alla prova orale anche il candidato che non avesse superato la prova scritta, atteso che nel punteggio finale si sommerebbe comunque quello relativo al titolo di servizio. Ciò non è a suo giudizio in alcun modo condivisibile, essendo in tal caso assai preferibile procedere dichiaratamente ad un inquadramento *ope legis*.

In considerazione delle osservazioni del relatore, il senatore ASCIUTTI ritira gli ordini del giorno nn. 23 e 34.

Il relatore BISCARDI esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno nn. 27 e 37. Quanto all'ordine del giorno n. 46, si rimette al Governo, invitandolo ad accoglierlo come raccomandazione, sul primo di-

spositivo in coerenza con quanto già detto in ordine al secondo dispositivo dell'ordine del giorno n. 15; sul secondo dispositivo esprime invece parere contrario, in coerenza con quanto già detto in ordine all'ordine del giorno n. 3.

Egli si dichiara infine contrario agli ordini del giorno nn. 26, 28 e 35.

Il sottosegretario DELFINO svolge preliminarmente due considerazioni di carattere generale: in primo luogo, egli manifesta il massimo interesse del Governo per l'approvazione del disegno di legge, il che impone una omogeneità di comportamento rispetto all'atteggiamento assunto nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati (condotta che ha consentito un *iter* se non celere quanto meno proficuo); in secondo luogo, egli prende atto della dichiarazione di improponibilità di molti emendamenti resa dal Presidente, ribadendo che il Governo è tenuto al rispetto delle procedure regolamentari tanto quanto il Parlamento.

Quanto all'emendamento 2.28, egli concorda con il relatore, ritenendo preferibile la formulazione attuale del testo che consente di avviare le procedure della sessione riservata immediatamente dopo l'approvazione definitiva della legge. Si associa pertanto all'invito al ritiro, dichiarando che – in caso contrario – il parere sarebbe contrario.

Analogamente, egli invita il relatore a ritirare l'emendamento 2.13 (e conseguentemente il senatore Bevilacqua a ritirare l'identico emendamento 2.29), dal momento che la norma introdotta dalla Camera dei deputati è tesa a riconoscere l'attività svolta dai docenti precari, facendosi carico di una inadempienza protratta nel tempo da parte del Ministero della pubblica istruzione. Anche in questo caso, qualora i presentatori non ritirassero i rispettivi emendamenti, il parere del Governo sarebbe contrario.

Egli si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 2.3 e concorda con il parere contrario del relatore sugli emendamenti 2.9 e 2.10.

Quanto all'emendamento 2.4, egli non concorda con l'obiettivo di ridurre la durata dei corsi propedeutici, tanto più in considerazione della stagione di forte innovazione in atto nella scuola, che non può quindi non cogliere l'occasione positiva di procedere a preziose forme di aggiornamento e formazione.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.14 del relatore e si associa al parere contrario da quest'ultimo reso sull'emendamento 2.8.

Quanto agli ordini del giorno, egli accoglie il n. 51 del relatore. Non accoglie invece gli ordini del giorno nn. 1, 25 e 33, di identico tenore, tanto più che alla Camera dei deputati si era convenuto di procedere al primo aggiornamento della graduatoria permanente dopo l'espletamento delle procedure ordinarie e di quelle riservate.

Quanto all'ordine del giorno n. 15, egli non accoglie il primo dispositivo, ma accoglie come raccomandazione i dispositivi nn. 2), 3) e 4). Dell'ordine del giorno n. 17, accoglie il primo dispositivo, non acco-

glie il secondo e accoglie come raccomandazione il terzo, testimoniando l'intenzione del Governo di avviare con la massima sollecitudine le procedure ordinarie e riservate. Analogamente, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 32 e 44 (di identico tenore), gli ordini del giorno nn. 11, 36, 39 e 21 (di identico tenore), gli ordini del giorno nn. 20, 31 e 43 (di identico tenore), nonché gli ordini del giorno nn. 22 e 29 (di identico tenore).

Non accoglie invece gli ordini del giorno nn. 3, 27 e 37, concordando con le osservazioni del relatore.

Egli accoglie quindi come raccomandazione il primo dispositivo dell'ordine del giorno n. 46, mentre non accoglie il dispositivo n. 2).

Concordando con il relatore, egli non accoglie altresì gli ordini del giorno nn. 26, 28 e 35.

Prima che il Sottosegretario si esprima sull'ordine del giorno n. 45, il senatore BERGONZI ne modifica il primo dispositivo, facendo riferimento alla normativa vigente. Esso risulta pertanto del seguente tenore:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
nell'esaminare l'articolo 2, comma 4,

impegna il Governo:

1) a garantire, ai sensi della normativa attualmente vigente, che:

a) per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, il servizio prestato nelle scuole non statali non sia valutabile ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, per la quale sono necessari 360 giorni di servizio nelle scuole statali;

b) per coloro che, avendo il requisito del servizio prestato nelle scuole statali, hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, il servizio prestato nelle scuole non statali sia valutato per metà rispetto a quello prestato nelle scuole statali ai fini della determinazione del punteggio;

2) a prevedere che il primo aggiornamento e integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata;

3) a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali in attesa della messa in regime delle graduatorie permanenti».

0/932-B/45/7 (Nuovo testo)

BERGONZI

Il senatore Bergonzi manifesta altresì disponibilità a sopprimere il secondo dispositivo, se questo facilitasse l'accoglimento del primo.

Sull'ordine del giorno n. 45, come riformulato, il relatore BISCARDI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario DELFINO ritiene invece indispensabile una riflessione più ampia: non si può infatti non tener conto, a suo giudizio, della fase evolutiva dell'ordinamento scolastico, che sta muovendosi verso la prospettiva di un sistema integrato. Non ritenendo condivisibile un ordine del giorno che possa rappresentare un freno in questa direzione, dichiara quindi di non accogliere i primi due dispositivi dell'ordine del giorno n. 45 (nuovo testo); accoglie invece come raccomandazione il dispositivo n. 3).

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore BEVILACQUA, mantenendo i propri dubbi sulla costituzionalità del comma 4 dell'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dichiara di non ritirare l'emendamento 2.28 ed insiste per la sua votazione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI e di astensione dei senatori BRIGNONE e BRUNO GANERI, l'emendamento 2.28 è quindi posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dell'emendamento 2.13, identico al 2.29.

Il senatore BEVILACQUA, rimarcando la divergenza di opinioni fra relatore e Governo in ordine al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2, dichiara di ritirare l'emendamento 2.29.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.13 e preannuncia il ritiro dell'emendamento 2.3, che era legato ad altre proposte emendative da lui presentate e dichiarate improponibili. Nonostante gli inevitabili scompensi nel processo valutativo, egli ritiene infatti improprio sopprimere una disposizione di innegabile rilievo.

Il senatore BRIGNONE, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 2.13, riconoscendo la coerenza fra la presentazione di tale emendamento da parte del relatore e il parere negativo dallo stesso reso sui suoi emendamenti 2.9 e 2.10. Egli ritiene peraltro indispensabile un approfondimento, tanto più che la quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nel medesimo posto di ruolo non potrà essere riconosciuta ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole non statali.

Il senatore BERGONZI fa osservare al sottosegretario Delfino che il riconoscimento del servizio prestato e i criteri per la formazione delle graduatorie riguardano il passato e non il futuro. Gli appare pertanto del

tutto fuori luogo il riferimento alla prospettiva del sistema integrato, contro cui peraltro la sua parte politica si batterà strenuamente. Nello stigmatizzare l'intenzione del Governo di anticipare per il pregresso un orizzonte su cui la maggioranza non ha ancora preso alcuna posizione, neanche per il futuro, dichiara quindi che – in considerazione dell'atteggiamento assunto dal Sottosegretario sul suo ordine del giorno n. 45 – pur essendo contrario all'emendamento 2.13, egli intende presentare un subemendamento al fine di ristabilire nell'ambito del dispositivo di legge le ragioni di equità dei docenti delle scuole statali.

Il senatore RONCONI lamenta che il dibattito non si stia svolgendo in maniera ordinata.

Il PRESIDENTE ritiene infondate le osservazioni del senatore Ronconi e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

Il senatore RONCONI motiva le osservazioni rese prima della sospensione della seduta, rilevando che il senatore Bergonzi è intervenuto a sostegno del proprio ordine del giorno n. 45 anziché in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Bergonzi aveva pieno diritto di intervenire per annunciare il voto del suo Gruppo sull'emendamento 2.13 e che invero, pur muovendo le proprie argomentazioni dall'ordine del giorno n. 45, questo è quel che ha fatto. Quanto poi all'intenzione del medesimo senatore Bergonzi di presentare un subemendamento all'emendamento 2.13, fa osservare che quest'ultimo è di carattere soppressivo e non consente quindi la presentazione di subemendamenti. Dà poi la parola al senatore BORTOLOTTA, che la chiede per un chiarimento, facendogli presente che non può intervenire in dichiarazione di voto non facendo egli parte della Commissione e non sostituendone alcun componente, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

Il senatore BORTOLOTTA deplora il mancato accoglimento degli ordini del giorno da lui presentati. Egli tiene infatti a sottolineare che il meccanismo concorsuale può dare risultati efficaci solo nel caso di un ristretto numero di partecipanti; l'afflusso di decine di migliaia di candidati rende invece la selezione concorsuale assai incerta quanto all'esito finale. In tali casi, gli pare senz'altro preferibile l'inquadramento *ope legis*, tanto più se l'alternativa è il mantenimento *sine die* delle condizioni di precarietà dell'impiego. Giudica conseguentemente gravissimo l'emendamento 2.13 del relatore.

Il senatore ASCIUTTI ricorda di aver ritirato l'emendamento 2.7, ritenendo preferibile l'emendamento 2.3 del senatore Lorenzi. A fronte del preannunciato ritiro da parte di quest'ultimo del suddetto emenda-

mento 2.3, egli dichiara di volerlo invece mantenere, modificandolo peraltro – a seguito delle condivisibili osservazioni del relatore – sostituendo le parole «in graduatoria» con le altre «ai fini della graduatoria permanente». Egli non può tuttavia non constatare che l'andamento dei lavori della Commissione riflette il dibattito in atto nel Paese, caratterizzato dalla crociata dei Comunisti italiani contro le scuole private combattuta con atteggiamenti di chiaro populismo giacobino. Ciò, nonostante che il Governo D'Alema fosse nato con un preciso programma in ordine alla parità scolastica. Conclusivamente, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 2.13.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

268ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BESSO CORDERO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0037º)

Il senatore LAURO sottolinea l'urgenza di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 3500 (già approvato dalla Camera dei deputati) concernente la costituzione di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza del volo anche in considerazione della recente sciagura aerea verificatasi all'aeroporto di Genova. Fa inoltre presente che il Governo ha presentato al disegno di legge n. 3599 all'esame della 6ª Commissione permanente un emendamento riguardante la materia delle tasse e dei diritti marittimi che dovrebbe invece essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 3409 all'ordine del giorno della Commissione. Invita pertanto il Presidente ad intervenire presso il Governo affinché la questione possa essere presa in considerazione in quella sede.

Alle richieste del senatore Lauro si associa il senatore BORNACIN.

Il senatore PAROLA esprime invece perplessità sulla proposta di inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 3500.

Il PRESIDENTE assicura che la questione relativa al disegno di legge n. 3500 sarà presa in esame nell'Ufficio di Presidenza che si terrà domani per stabilire la programmazione dei lavori della Commissione.
(R029 000, C08ª, 0023º)

IN SEDE DELIBERANTE

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il senatore BORNACIN consegna alla Presidenza della Commissione una richiesta di trasferimento alla sede referente dell'esame del provvedimento, corredata delle firme, oltre che dello stesso senatore BORNACIN, dei senatori LAURO, BALDINI, DE CORATO, MEDURI e RAGNO.

A questo punto, il presidente BESSO CORDERO avverte che, essendo stato richiesto da un quinto dei componenti della Commissione, la trattazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore LO CURZIO, esprime rincrescimento per la rimessione in sede referente del provvedimento che, data la situazione in cui si trovano i porti, dovrebbe essere celermente approvato e chiede ai senatori dei gruppi di opposizione di spiegare le ragioni della loro decisione.

Il senatore LAURO sottolinea come la richiesta di esaminare in connessione con questo disegno di legge l'emendamento in materia di tasse e di diritti marittimi presentato dal Governo al disegno di legge n. 3599, all'esame della 6^a Commissione, sia alla base della decisione di chiedere la rimessione in sede referente del provvedimento. Se la questione sarà presa nella debita considerazione da parte del Governo la contrarietà della sua parte politica a proseguire in altra sede verrà certamente meno.

Apprezzate le circostanze il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

240ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(136) PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta 24 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO informa preliminarmente che, per la seduta odierna, sostituirà il Relatore Bedin, trattenuto da concomitanti impegni istituzionali.

Il Presidente ricorda che nella seduta di mercoledì 24 il Rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti e che conseguentemente la Commissione ha convenuto di procedere nell'*iter* con l'apertura della discussione generale, informando che si è concluso il ciclo delle audizioni informali finora programmate.

Il Presidente, nel dichiarare quindi aperta la discussione generale, informa che è stato presentato l'ordine del giorno n. 1, del seguente tenore (che potrà essere illustrato nel prosieguo della discussione generale):

«Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge nn. 136, 1486 e 3529, in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie,

premessò:

che la cerasicoltura italiana sta attraversando una fase di stasi con tendenza al regresso, pur in presenza di una domanda in leggero aumento, e ciò per una serie di cause culturali, naturali ed economiche, che distolgono l'attenzione da questa coltura, specialmente in Italia settentrionale;

che di fronte a questo andamento nazionale è opportuno considerare il progressivo e costante sviluppo che detta coltura sta avendo nella regione Puglia e, in modo particolare, nella provincia di Bari, ove il ciliegio è particolarmente addensato a coltura e l'espansione della cerasicoltura è stata senza dubbio propiziata da un sensibile aumento in assoluto della domanda, per quantità e per valore, ma è stata resa possibile dalla concomitanza di alcune favorevoli circostanze (la cerasicoltura mostra di aver trovato ottime condizioni nelle «terre rosse» pugliesi, poggianti su roccia calcarea, prive di risorse idriche e nelle caratteristiche climatiche della regione);

tenuto conto che:

ad una siffatta e prorompente espansione deve necessariamente seguire un imponente impegno nella commercializzazione e nella valorizzazione economica dell'intera cerasicoltura del sud-est barese; e che è pertanto scaturita l'esigenza di dover individuare un marchio, un'etichetta che contraddistinguesse questa produzione;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti, compresa se necessario la presentazione di un disegno di legge, che comportino il riconoscimento e la tutela della ciliegia del sud-est barese, al fine di dare ad un prodotto dalle siffatte caratteristiche organolettiche e varietali il giusto riconoscimento che gli permetta di collocarsi su un piano di eccellenza e qualificazione, tenuto conto che il progressivo aumento delle aree coltivate ed il consequenziale sconfinamento della coltura in quelle zone di non spiccata vocazione obbliga a salvaguardare ed a sostenere i produttori negli sforzi comuni tendenti alla valorizzazione ed al riconoscimento di quelle caratteristiche in premessa citate, a tal fine riconoscendo e tutelando la denominazione della «ciliegia del sud-est barese» sia per rivalutare sul piano economico e sociale lo sviluppo di tutto il settore, sia per meglio tutelare e salvaguardare il consumatore nella fase di acquisto del prodotto».

Il senatore RECCIA, nel soffermarsi sulle proposte normative all'esame della Commissione, osserva che le dichiarazioni rese dal Rappresentante del Governo soddisfano almeno in parte le richieste di chiarimenti avanzate, pur sussistendo ulteriori informazioni da acquisire in relazione a ulteriori direttive europee. Tenuto conto poi che in particolare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento è antecedente alle ultime attribuzioni di competenze alle regioni, si sofferma sulla esigenza di prevedere una adeguata rappresentanza regionale negli istituendi organismi, sia tenuto conto che le categorie produttive possono avere particolare valenza regionale, sia alla luce delle previste funzioni di promozione delle produzioni, oltre che di controllo e programmazione.

Dichiara di convenire – ritenendo di interpretare così anche l'orientamento del senatore Cusimano – sulla esigenza di varare una normativa nazionale, chiarificatrice in materia di denominazioni di origine protette (materia finora assoggettata alle previsioni comunitarie); in particolare ribadisce l'esigenza di tutelare le produzioni di qualità dalla concorrenza di altri paesi che, al di fuori delle specificità produttive e territoriali nazionali, commercializzano produzioni simili. Ribadita ulteriormente l'esigenza di riconoscere un adeguato ruolo agli enti regionali, si sofferma su alcune questioni particolari emerse anche nel corso delle audizioni informali recentemente svolte: in particolare segnala la necessità di una formulazione più adeguata per la composizione dei consorzi di tutela; richiama l'attenzione sul problema del miele, per il quale sarebbe presumibilmente opportuna una riformulazione della previsione normativa, di non pedissequa esecuzione della normativa comunitaria. Infine, in relazione all'articolo 16, nel richiamarsi anche alle valutazioni fornite dai rappresentanti del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana (che hanno fornito una valutazione comunque positiva del decreto Ministeriale del MIPA 21 luglio 1998, concernente i criteri per l'utilizzo dei termini di designazione di tale prodotto DOP), segnala l'esigenza di integrarne la previsione con l'obbligo che il latte di bufala provenga da animali nati e allevati in Italia.

Conclusivamente propone di procedere alla costituzione di un comitato ristretto che possa valutare ed approfondire le questioni segnalate, ritenendo che dopo tali approfondimenti, possa anche valutarsi l'eventualità di una accelerazione dell'*iter* di un provvedimento di cui è pienamente avvertita l'esigenza.

Il senatore MURINEDDU, nel convenire con alcune delle valutazioni svolte dal senatore Reccia, condivide l'esigenza di valorizzare il ruolo degli enti regionali, tenuto conto che proprio a livello regionale (più che a livello nazionale o comunitario) sono note le caratteristiche dei prodotti di maggior pregio, alla luce degli studi e delle ricerche di carattere gastronomico, etnografico ed antropologico svolte in ambito regionale.

Richiama inoltre l'attenzione sulla esigenza di tutelare adeguatamente l'unicità di quei processi produttivi legati a particolari territori (soffermandosi in particolare su prodotti quali la mozzarella di bufala campana, il vino, il miele di montagna – ben diverso da quei mieli in

commercio spesso frutto di manipolazioni industriali – e l'olio). Conclusivamente ribadisce l'esigenza di puntare non sulla quantità ma sulle produzioni di qualità, prevedendo adeguati disciplinari per i controlli.

Il senatore BUCCI osserva che occorre preliminarmente individuare una linea di azione in materia di tipicità dei prodotti agroalimentari, e cioè se sia più opportuno operare al fine di chiedere modifiche ai due regolamenti comunitari vigenti su tale materia oppure se, alla luce dell'esigenza di definire una normativa nazionale, varare una disciplina adeguatrice. Nel ricordare che, per esempio in materia di Grana Padano, esiste un sovrapporsi di decisioni e di interventi (provvedimenti di sequestro dei NAS, sentenze di dissequestro dei tribunali, revoche di provvedimenti adottati dal Commissario *ad acta* in materia di autorizzazioni alle società di certificazioni), che producono gravi ripercussioni sulla funzionalità del relativo Consorzio, ritiene che – in una situazione così delicata – è opportuno, stante anche l'urgenza di provvedere, porre mano ad un esame serio ed approfondito dei punti più delicati e delle questioni emerse in relazione alla disciplina normativa all'esame della Commissione, dichiarando di convenire con la proposta avanzata dal senatore Reccia, di costituire un apposito comitato ristretto per l'approfondimento dei problemi emersi.

In particolare, il senatore Bucci ricorda che occorre affrontare le seguenti questioni: in materia di organizzazione dei controlli occorre prevedere una chiara distinzione di ruoli per lo svolgimento dei medesimi, nonchè dei limiti di tempo; sussiste inoltre l'esigenza di definire meglio i costi di contribuzione per i consorzi di tutela (in particolare con riferimento alle attività di valorizzazioni delle produzioni), come pure occorre individuare meglio chi è titolare del potere di definire i quantitativi produttivi (alla luce anche degli interventi dell'*Antitrust*). Conclusivamente ribadisce l'esigenza di definire un quadro legislativo per le produzioni tipiche.

Il senatore SARACCO, ricordato che i provvedimenti all'esame sono di adeguamento alla normativa comunitaria, conviene sulla necessità di difendere i prodotti agroalimentari nazionali, (e cita i casi di alcuni prodotti della sua regione); tale originalità e specificità produttiva va adeguatamente salvaguardata nel tempo con riferimento ai vari comparti produttivi di qualità. Il provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento tiene infatti conto delle peculiarità microclimatiche e delle condizioni produttive, da tutelare all'interno di un quadro normativo di origine comunitaria. Ritiene infine condivisibile anche l'ipotesi procedurale avanzata dal senatore Reccia.

Il senatore PIATTI prende atto con favore del tenore degli interventi svolti dal senatore Reccia e Bucci, ritenendo che il ritiro della sede deliberante sia stato più ispirato a valutazioni politiche di carattere generale che a una diretta contrarietà nei confronti del provvedimento. Nella situazione attuale ritiene che vadano approfondite le tematiche delle produzioni di qualità, segnalando che il varo di un adeguato qua-

dro normativo acquista carattere centrale all'interno di una politica a favore della qualità, che va accompagnata ad altre iniziative ed interventi, al fine di restituire pienamente al settore primario un adeguato potere contrattuale rispetto ad altri componenti della filiera, quali l'industria e la grande distribuzione.

Nel ribadire l'esigenza di concludere celermente l'approvazione della normativa in esame, così come segnalato anche nel corso delle varie audizioni informali svolte, ritiene percorribile anche l'ipotesi della istituzione di un comitato ristretto, purchè consenta un *iter* comunque celere, ricordando l'esigenza di identificare adeguate soluzioni per le varie questioni emerse (quali i criteri di composizione dei consorzi di tutela, il problema della identificazione dei reali costi di contribuzione all'attività dei consorzi di tutela, con riferimento alle attività di valorizzazione).

Il senatore RECCIA, intervenendo a integrazione del suo precedente intervento, richiama l'attenzione sulla esigenza di riflettere sull'opportunità di ricorrere anche alla autocertificazione, per quel che riguarda l'attestazione delle produzioni DOP.

Il PRESIDENTE, ricordata l'adozione dell'A.S. 3529 quale testo base, fa rilevare, in relazione alla proposta dianzi avanzata dal senatore Reccia, che la Commissione, una volta conclusa la discussione generale, potrà decidere se ribadire l'adozione del testo base (cui possono essere riferiti gli emendamenti) oppure se procedere, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del Regolamento, alla istituzione di un comitato ristretto, richiamando comunque l'esigenza di assicurare un *iter* celere per una normativa così urgente.

Tenuto altresì conto che il Relatore non ha potuto assistere alla seduta odierna, propone di rinviare il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
SULLE QUOTE LATTE
(A008 000, C09ª, 0004ª)*

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli allegati alla Relazione della Commissione di garanzia sulle quote latte, prevista dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 1998, precisando che tale documentazione è disponibile per la consultazione presso l'ufficio di Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

222^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(2817) GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa****(3130) DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Interviene preliminarmente il senatore MUNGARI, il quale richiama l'attenzione sull'opportunità che la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo sia subordinata alla verifica – nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore assicurativo – di alcune esperienze straniere in materia. Si riferisce, in particolare, a quelle della Germania e del Regno Unito in ambito europeo, nonché a quella degli Stati Uniti d'America, cui ha fatto riferimento il senatore Gambini nella seduta di ieri. Si tratta, infatti, di Paesi in cui è centrale il ruolo degli agenti di assicurazione, malgrado l'ampio ricorso a sistemi alternativi di distribuzione e vendita di prodotti assicurativi.

Il senatore DEMASI, nel ricordare le ragioni sottese alle iniziative legislative in esame, si richiama all'evoluzione della figura e del ruolo degli agenti che oggi si trovano ad affrontare una aggressiva concorrenza da parte di altri operatori nella distribuzione dei prodotti assicurativi, in assenza di un adeguato riconoscimento della loro professionalità. Contesta, quindi, quelle posizioni che vedono nelle iniziative in esame una forma di arroccamento corporativo della categoria degli agenti, utilizzando peraltro argomenti non fondati e scarsamente persuasivi, come la presunta forza contrattuale degli agenti stessi nei confronti delle imprese di assicurazione. L'intento dei disegni di legge in titolo è invece

quello di tutelare gli interessi legittimi e più in generale la dignità professionale degli agenti, la cui attività si distingue da quella dei *broker* per il legame fiduciario che lega l'agente alla compagnia di assicurazione. Non si tratta, peraltro, di una normativa che introduce, a suo avviso, una sostanziale differenziazione dello statuto dell'agente rispetto a quello vigente in altri Paesi dell'Unione europea.

Nel mostrarsi quindi pienamente disponibile e aperto a modifiche e integrazioni della disciplina in titolo – riservandosi anche di presentare un emendamento all'articolo 8 del disegno di legge a sua firma – dichiara di ritenere che l'esame non possa essere ulteriormente dilazionato.

Il presidente CAPONI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta, in cui potrà concludersi la discussione generale e si svolgeranno le repliche di relatore e Governo. Anche la proposta del senatore Mungari verrà considerata in tale sede, fermo restando che egli ritiene necessario proseguire sollecitamente nell'*iter* dei disegni di legge, che sono aperti ai più ampi contributi in sede emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(3693) DE LUCA Athos e PIERONI. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MUNGARI, nel manifestare il suo pieno consenso agli obiettivi dell'iniziativa legislativa in esame, rileva, però, come questa non presenti quei caratteri di cogenza necessari per garantirne una reale efficacia. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del testo unificato è infatti meramente volontaria e tuttavia, da quella che si presenta come esercizio di una semplice facoltà, si fanno discendere, all'articolo 5, conseguenze giuridicamente vincolanti; a questa interna contraddizione della disciplina proposta si aggiungono la realistica impossibilità di procedere ad una adeguata verifica del rispetto della normativa sociale in ogni fase del processo produttivo e l'effetto comunque distorsivo sulla capacità concorrenziale delle imprese italiane che l'approvazione di tale normativa determinerebbe.

Gli appare quindi più conveniente ed adeguato all'obiettivo di garantire le importanti finalità che motivano la disciplina in esame procedere ad una costituzionalizzazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il senatore TURINI, nel condividere i rilievi mossi dal senatore Mungari, ricorda come anche in sede di Consiglio d'Europa si sia auspicata la adozione, in materia, di una normativa uniforme a livello comunitario, così da evitare forme di distorsione della concorrenza tra le imprese operanti nei vari paesi dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

(388) MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2358) SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore CAZZARO dà brevemente conto delle audizioni svoltesi in sede informale nel pomeriggio di ieri. Suggerisce quindi che il comitato ristretto istituito nella seduta del 2 giugno 1998 svolga nel corso della prossima settimana una breve seduta per esaminare il testo da lui predisposto alla luce degli apporti pervenuti attraverso dette audizioni e dei pareri espressi da altre Commissioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0046ª)

Il senatore LARIZZA, nel ricordare l'avvenuta istituzione con decreto del Presidente del Consiglio di un Comitato di Ministri con il compito specifico di seguire gli sviluppi della politica spaziale ed in particolare alcuni programmi, fra i quali il sistema satellitare di navigazione globale, sollecita l'audizione da parte della Commissione dei Ministri competenti e del Presidente dell'ASI.

Nel richiamarsi alla nota vicenda in corso tra Olivetti e Telecom e nel ricordare come l'intera operazione sia collegata alla presentazione dei rispettivi piani industriali, chiede che venga programmata sin

d'ora l'audizione degli amministratori delegati delle due società, onde consentire l'illustrazione di detti piani.

Il senatore DEMASI si associa alle richieste formulate dal senatore Larizza, sottolineando, in particolare l'importanza della prima audizione da lui sollecitata.

I senatori Athos DE LUCA, MUNGARI e PALUMBO dichiarano altresì di associarsi alle richieste.

Il presidente CAPONI fornisce assicurazioni riguardo alle audizioni relative al Comitato per la politica spaziale. Per quanto concerne la richiesta relativa all'acquisizione del controllo della Telecom, ritiene che le audizioni possano essere programmate fin d'ora, per svolgersi poi al momento della presentazione dei rispettivi piani industriali.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

318^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(3739) CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti sedute sono stati illustrati tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, che sono stati accantonati.

Il senatore MULAS ringrazia preliminarmente la Presidenza della Commissione per la scelta di accantonare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Fa poi presente che una parte delle proposte emendative predisposte dal suo Gruppo non è stata trasmessa agli Uffici a causa di un disguido; la sua odierna esposizione riguarderà quindi soltanto una parte delle proposte di modifica, mentre gli emendamenti che non sono stati depositati in Commissione saranno presentati direttamente per l'esame dell'Assemblea.

Le modifiche proposte tendono a correggere l'impianto di un provvedimento che appare sotto vari riguardi lacunoso e approssimativo. In particolare, esso non tiene conto del fatto che in molti casi la formula

cooperativa consente a gruppi economici di grandi dimensioni di beneficiare di un ingiustificato vantaggio nei confronti delle imprese concorrenti che operano nello stesso settore. Un altro aspetto insoddisfacente è rappresentato dalla rinuncia ad una reale equiparazione dei diritti dei soci lavoratori rispetto agli altri lavoratori dipendenti, sulla falsariga delle indicazioni della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 10906 del 30 ottobre 1998.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 1.3, tendente a riconoscere ai soci lavoratori l'elettorato attivo e passivo per gli organi sociali, e sull'emendamento 1.4, diretto a precisare che la partecipazione all'elaborazione di programmi di sviluppo dovrà aver luogo in sede di assemblea sociale.

Illustra poi l'emendamento 1.5, tendente a specificare che il diritto alla partecipazione dei soci lavoratori ai risultati economici si estende alle rendite, anche di capitale. L'emendamento 1.6 è invece diretto a chiarire che l'apporto operativo dei soci lavoratori inerisce, oltre che alle capacità professionali, anche a quelle lavorative, così da rimuovere un elemento suscettibile di alimentare incertezze interpretative.

Illustra poi l'emendamento 1.7, diretto ad introdurre, accanto al parametro quantitativo, anche quello qualitativo nella definizione dell'apporto operativo dei soci lavoratori.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.8, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.

Illustra poi gli emendamenti 2.3 e 2.2, sottolineando l'esigenza di subordinare il riconoscimento del carattere cooperativistico di un'impresa, in considerazione dei rilevanti benefici che ne conseguono, ad un'attenta ricognizione della natura del soggetto e delle sue finalità. In tale prospettiva, appare necessario riconoscere ai soci lavoratori di cooperativa, o quanto meno a quelli fra essi con rapporto di lavoro dipendente, i diritti contemplati dallo Statuto dei lavoratori.

Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 3.9, 3.4, 3.5, 3.6, e 3.0.3.

Illustra poi l'emendamento 4.2, sottolineando l'inopportunità del conferimento di una delega legislativa al Governo nei termini indicati al comma 3 dell'articolo 4. Tale modo di legiferare finisce infatti per ridurre il ruolo del Parlamento ad una mera sede di registrazione dei provvedimenti governativi.

Rinuncia infine ad illustrare i rimanenti emendamenti presentati dalla sua parte politica al disegno di legge n. 3512, esprimendo l'auspicio che il Ministro Bassolino si renda disponibile ad un confronto con la Commissione sull'impianto dello stesso disegno di legge, la cui presentazione è a suo tempo avvenuta su iniziativa di chi lo ha preceduto nell'incarico di Ministro del lavoro.

Il PRESIDENTE fa presente innanzitutto che il Governo è pienamente rappresentato nella discussione dal sottosegretario Caron, e che il Ministro Bassolino ha già avuto modo di confrontarsi in

modo approfondito con le Commissioni lavoro del Senato e della Camera sugli indirizzi del suo Dicastero.

Ricorda poi che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 3512, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato che dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 7, comma 1, non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che risulti esplicitamente che il comma 1 dell'articolo 5 si applica solo ai lavoratori dipendenti. La Commissione bilancio ha inoltre espresso parere di nulla osta sulle proposte emendative, ad eccezione che sugli emendamenti 3.23, 4.13, 4.3, 4.8, 4.9, 4.14, 4.16, 4.18, 4.7, 4.20, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere è inoltre di nulla osta sugli emendamenti 4.1, 4.10, 4.15, 7.1 e 7.18, ma a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione della clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

Il relatore GRUOSSO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8. Si rimette poi al Governo sull'emendamento 1.14, del quale dichiara di condividere le finalità. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.18 e 1.19. Si dichiara inoltre contrario agli emendamenti 1.2 e 1.9, mentre invita i presentatori degli emendamenti 1.10 e 1.17 a ritirarli. Per quanto riguarda l'emendamento 1.11, esprime parere favorevole, rilevando come sia opportuno tener conto della specificità dei rapporti di lavoro parasubordinato rispetto alle fattispecie del lavoro autonomo.

Si rimette invece al Governo sull'emendamento 1.12, dichiarando comunque di ritenerne preferibile la formulazione rispetto a quella dell'emendamento 1.14; si rimette altresì al Governo sull'emendamento 1.13, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.16, rilevando come la stessa materia sia disciplinata in modo più soddisfacente alla stregua dell'articolo 3.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.15 e 1.1.

Si dichiara poi favorevole all'emendamento 2.5, che appare idoneo ad assicurare una tutela più efficace ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.1, 2.6 e 2.2, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 2.5.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.16 e 3.19, mentre si rimette al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 3.12, 3.27 e 3.24, per quest'ultimo limitatamente alla parte coincidente con l'emendamento 3.27; è invece contrario alla restante parte dell'emendamento 3.24.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.11 e 3.9, di identico contenuto; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.21.

Si rimette poi al parere del Governo sugli emendamenti 3.15 e 3.7, mentre è contrario all'emendamento 3.4. Invita inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento 3.3, ritenendo preferibile la

formulazione dell'emendamento 3.21, mentre è contrario all'emendamento 3.18.

Si rimette poi al Governo sugli emendamenti 3.13, 3.28 e 3.25, di analogo contenuto.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.2, 3.20 e 3.17, preannunciando in caso di mancata adesione a tale invito il suo orientamento contrario. Si dichiara poi favorevole agli emendamenti 3.14, 3.26 e 3.30, di identico contenuto, mentre è contrario all'emendamento 3.5.

Dopo essersi rimesso al Governo sugli emendamenti 3.6, 3.22 e 3.23 – per quest'ultimo anche in relazione al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente – esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.01, 3.0.2 e 3.0.4, dichiarando di dividerne l'obiettivo ma di ritenere necessario acquisire elementi utili a valutarne la fattibilità. Si rimette inoltre al Governo, con analoghe considerazioni, per quanto riguarda l'emendamento 3.0.3.

Il senatore PIZZINATO preannunzia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 3.23, diretta a recepire le indicazioni contenute al riguardo nel parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore ZANOLETTI formula rilievi critici sulla scelta del relatore di rimettersi al Governo relativamente ad un rilevante numero di emendamenti, scelta che, ove esercitata, finisce per privare la Commissione di un importante punto di riferimento per l'elaborazione del testo. Su tali considerazioni dichiara anche di concordare il senatore MULAS.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore, a termini di regolamento, ha piena discrezionalità in ordine alle modalità con le quali esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Il relatore GRUOSSO esprime quindi parere contrario sull'emendamento 4.5, mentre è favorevole agli emendamenti 4.6, 4.11 e 4.19, di contenuto analogo, nonché all'emendamento 4.4. Si dichiara invece contrario all'emendamento 4.2.

Si rimette poi al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 4.1 e 4.10, anche in considerazione dei rilievi espressi al riguardo dalla Commissione bilancio, che ha subordinato il proprio parere di nulla osta all'introduzione della clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

I senatori ZANOLETTI e MULAS, dopo avervi aggiunto la propria firma, riformulano l'emendamento 4.15 in modo conforme alle indicazioni della 5^a Commissione permanente.

Il relatore GRUOSSO, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.15 come riformulato, dichiarando invece di rimettersi al Governo sugli emendamenti 4.17 e 4.12.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.13, come pure sugli emendamenti 4.3, 4.8, 4.9, 4.14, 4.16, 4.18, di identico contenuto, e 4.7, analogo ai precedenti.

Il sottosegretario CARON si riserva di esprimere il parere del Governo in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo scaduti da tempo i termini per la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3362, adottato come testo base, si è convenuto nella precedente seduta di riprendere comunque l'esame congiunto con l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, già illustrati nella seduta del 4 novembre 1998. Poiché non sono stati presentati emendamenti ai primi tre articoli, si inizierà dall'articolo 4.

La relatrice PILONI e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole all'emendamento 4.1 e parere contrario agli emendamenti 5.3, 5.1 e 5.2.

La RELATRICE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3 e favorevole all'emendamento 6.1.

Conviene con il parere espresso dalla relatrice sugli emendamenti all'articolo 6 il sottosegretario CARON.

La relatrice PILONI esprime quindi parere contrario agli emendamenti 7.10 e 7.11, di identico contenuto, che si muovono in una prospettiva diametralmente opposta a quella del disegno di legge n. 3362, nonché agli emendamenti 7.4, 7.5, 7.1 e 7.7, precisando, per quest'ultimo emendamento, che i contenuti di esso sono a suo parere più puntualmente espressi in altre proposte emendative. La contrarietà agli emendamenti 7.6 e 7.2 è motivata non da ragioni di merito, quanto dall'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario del provvedimento in titolo.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 7.8 e 7.3, di identico contenuto, e sull'emendamento 7.9, che affronta in modo equilibrato il problema dell'inclusione degli infortuni mortali nell'assicurazione obbligatoria. Invita infine il proponente a ritirare l'emendamento 7.12.

Accogliendo la richiesta della relatrice il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 7.12.

Il sottosegretario CARON esprime quindi sugli emendamenti presentati all'articolo 7 un parere conforme a quello del relatore.

La relatrice PILONI si dichiara quindi contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8. Precisa che la contrarietà agli emendamenti riguardanti l'elevamento dei limiti di reddito personali e familiari ai fini del conseguimento del beneficio previsto al comma 2 dell'articolo 8 è motivata dalla necessità di tenere conto dei vincoli posti dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

Convieni con il parere testé espresso dalla relatrice sugli emendamenti all'articolo 8 il rappresentante del Governo.

La relatrice PILONI esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.8 e 9.7 ed invita al ritiro dell'emendamento 9.3, preannunciando comunque il parere contrario su di esso. È anche contraria, per motivi di equilibrio finanziario, all'emendamento 9.4, nonché agli emendamenti 9.5, 9.2 e 9.1. Esprime parere favorevole all'emendamento 9.6, del quale suggerisce una riformulazione nel senso di sostituire le parole «del definitivo accertamento dei postumi permanenti» con le altre: «della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta» e le parole «dei postumi medesimi» con le altre «dell'inabilità medesima».

Il sottosegretario CARON esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La relatrice PILONI esprime quindi parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, con l'eccezione dell'emendamento 10.4, sul quale dichiara di rimettersi al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CARON esprime parere favorevole all'emendamento 10.4, concordando, per il resto, con il parere espresso dalla relatrice.

La relatrice PILONI propone una riformulazione dell'emendamento 11.1, nel senso di fissare in quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 11, e dell'emendamento 11.5, nel senso di prevedere che l'obbligo contributivo insorga dal sesto mese successivo all'emanazione dei decreti previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 11.

Il senatore MULAS accoglie l'invito della relatrice e riformula conseguentemente gli emendamenti 11.1 e 11.5.

Su tali emendamenti, nel testo riformulato, esprimono parere favorevole la RELATRICE e il sottosegretario CARON.

La relatrice PILONI esprime quindi parere contrario agli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.4, e favorevole all'emendamento 11.6.

Conviene con il parere espresso dalla relatrice il sottosegretario CARON.

La relatrice PILONI e il rappresentante del Governo si esprimono favorevolmente su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12.

Il PRESIDENTE avverte che con l'articolo 12 si conclude la fase di espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il senatore MULAS esprime il proprio disappunto per la persistente inadempienza del Governo per quel che riguarda la trasmissione della relazione tecnica.

Si associa la relatrice PILONI.

Il PRESIDENTE ricorda che il 10 febbraio il presidente Smuraglia ha inviato una lettera al Ministro per i rapporti con il parlamento, al fine di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento all'esame, e che il Ministro ha risposto in data 16 febbraio, assicurando l'impegno del Governo ad inviare tempestivamente tale documento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 1.**

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono titolari di elettorato attivo e passivo»

1.3 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «partecipano alla elaborazione» aggiungere la seguente: «assembleare».

1.4 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «ai risultati economici» aggiungere le seguenti: «, alle rendite, anche di capitale,».

1.5 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «capacità professionali» aggiungere le seguenti: «e/o lavorative».

1.6 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «nonchè alla quantità» aggiungere le seguenti: «e qualità».

1.7 FLORINO, MULAS

Sopprimere il comma 3.

1.8 FLORINO, MULAS

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o, eventualmente, laddove le caratteristiche delle prestazioni lo richiedano, di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità e tipologie previste dal regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6».

1.2

MANZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori e distinti rapporti di lavoro nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.14

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di tipo subordinato, sia di tipo autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.18

FILOGRANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.19

MONTAGNINO

Al comma 3, sostituire le parole: «ulteriori e distinti rapporti», con la seguente: «modalità».

1.10

LAGO

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «ulteriori e distinti» a: «autonomo» con le seguenti: «ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o eventualmente di lavoro autonomo».

1.17

PELELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa,» con le seguenti: «in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma».

1.11

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire le parole: «modalità e tipologie», con la seguente: «procedure».

1.9

LAGO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale nonché gli altri effetti rispettivamente previsti dalla presente legge. Ne derivano altresì, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, gli effetti giuridici previsti da altre leggi o da qualsiasi altra fonte per ciascuno di detti rapporti».

1.12

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano tutti gli effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

1.13

DE LUCA Michele

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I trattamenti economici adottati devono essere equivalenti a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse. Per trattamenti equivalenti si intende l'applicazione di una condizione complessiva delle diverse voci contrattuali che, dal punto di vista economico, non risulti dissimile da quella desumibile dal contratto di lavoro».

1.16

NOVI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente prioro: «Ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore della cooperazione è demandata l'individuazione delle figure professionali rispetto alle quali sono attivabili le relative tipologie di lavoro».

1.15

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... In caso di rapporto di lavoro autonomo, qualora venga accertato dagli organi competenti che le caratteristiche delle prestazioni configurano un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti».

1.1

MANZI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci-lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della predetta legge. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti saranno individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

2.5

PELELLA

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano le norme della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni».

2.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il primo periodo del comma con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre ai soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della stessa legge».

2.4

NOVI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge».

2.1

MANZI

Al comma 1, alle parole: «Ai soci lavoratori di cooperative» aggiungere le seguenti: «in rapporto di lavoro di tipo subordinato».

2.6

FILOGRANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. ... Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300».

2.2

FLORINO, MULAS

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.16

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.19

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore cooperativo o, in mancanza, della categoria affine. Per i rapporti di lavoro autonomo il trattamento economico va riferito ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa, che in ogni caso non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionale di lavoro per le equivalenti figure professionali».

3.12

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.27

PILONI, PELELLA

Al comma 1, dopo la parola: «economico» aggiungere la seguente: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato»; dopo le parole: «attività lavorative» aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un rapporto di tipo autonomo, anche in forma continuativa e coordinata».

3.24

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.8

LAGO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo».

3.11

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.9

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per prestazioni analoghe»; dopo le parole: «settore» aggiungere la seguente: «cooperativo»; dopo la parola: «ovvero,» inserire le seguenti: «, per i soci con rapporto di lavoro autonomo».

3.21

PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.15

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, delle categorie affini».

3.7

LAGO

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «ovvero ai compensi», fino alla fine del comma.

3.4

FLORINO, MULAS, SILIQUINI

Al comma 1 dopo le parole: «categoria affine, ovvero», inserire le seguenti: «per i soci con rapporto di lavoro autonomo,».

3.3

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai compensi medi», fino alla fine del comma con le seguenti: «a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse».

3.18

NOVI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.13

BEDIN

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.28

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione sono stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.25

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.20

NOVI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.17

PALUMBO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.26

PILONI, PELELLA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.30

FILOGRANA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga ai limiti», fino alla fine del comma.

3.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-...) per coperture assicurative sostitutive e/o integrative di trattamenti previdenziali.

3.6

FLORINO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. I trattamenti economici previsti dai precedenti commi 1 e 2 si applicano ai soci lavoratori di tutte le forme di cooperative, indipendentemente dalle loro modalità di costituzione».

3.22 PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Il socio lavoratore della società cooperativa può, nella fase di avvio della stessa e durante i primi due anni di attività, o nel corso di eventuali periodi di crisi, decidere, singolarmente o in accordo con gli altri soci, di volontariamente trasformare una quota non superiore al 20 per cento della sua retribuzione in capitale sociale della stessa».

3.23 PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

(Criteri gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.1

LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.2

PILONI, PELELLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.4

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

3.0.3

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «tipologie di rapporti» con la seguente: «modalità».

4.5

LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato».

4.6

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di tipo subordinato».

4.19

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di lavoro subordinato».

4.11

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «con i quali sono state instaurate modalità di lavoro assimilate ai fini fiscali e previdenziali al lavoro subordinato».

4.4

LAGO

Sopprimere il comma 3.

4.2

FLORINO, MULAS

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.1

NAPOLI Roberto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.10

PALUMBO

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.15

NOVI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.15 (Nuovo testo)

NOVI, ZANOLETTI, MULAS

Al comma 3, dopo le parole: «nonchè ad emanare provvedimenti in materia previdenziale per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni» con le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nei settori di riferimento».

4.12

MONTAGNINO

Al comma 3, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nonchè in via transitoria per la ridefinizione delle attività comprese».

4.17

PELELLA

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nello stesso provvedimento dovrà essere previsto, in coerenza con la previsione di cui al comma 1, l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai progressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento del contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi ancora pendenti dovranno essere dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

4.13

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.3

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.8

DUVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.9

MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.14

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.16

NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli nn. 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.18

PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3- ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3- ... I soci delle società cooperative di cui al comma, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.7

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 5.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «procedura arbitrale», aggiungere la parola: «facoltativa».

5.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6

FLORINO, MULAS

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «sottoposizione del piano di cui alla lettera b) alle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni».

6.16

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.17

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.19 MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche in deroga a» con le seguenti: «secondo le procedure previste da».

6.18 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.5 FLORINO, MULAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.8 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 7, lettera e), sostituire la parola: «facoltà» con la parola: «obbligo».

7.9 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.10 MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

7.11 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

7.12 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sopprimere il comma 3.

7.13 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3362**Art. 4.**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-...) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.».

4.1

MANFROI

Art. 5.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, da definire d'intesa con le organizzazioni di categorie comparativamente più rappresentative su base nazionale».

5.3

MANFROI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale», con le seguenti: «organizzazioni di categoria rappresentate nei comitati di indirizzo e di vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP e dall'INAIL».

5.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «più rappresentative», con le seguenti: «che ne facciano motivata richiesta».

5.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico», con le seguenti: «Lo Stato riconosce e promuove la tutela del lavoro svolto in ambito domestico».

6.2

DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico», con le seguenti: «Lo Stato riconosce e promuove la tutela del lavoro svolto in ambito domestico».

6.3

NOVI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, svolta prevalentemente dalle donne,».

6.1

NAPOLI Roberto, RONCONI

Art. 7.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano apposite convenzioni con l'INAIL ovvero con società di assicurazione per la copertura del rischio infortunistico di invalidità permanente derivante dal lavoro, di cui all'articolo 6, svolto in ambito domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

3. L'onere della corresponsione dei premi è a completo carico delle regioni fino alla concorrenza delle somme stabilite nei propri bilanci.

4. Possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e che siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annui;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annui.

5. Ogni regione redige per l'applicazione della presente legge una apposita graduatoria.

6. Le persone prive dei requisiti di cui al comma 4 possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.

7. I limiti di reddito di cui al comma 4 sono aggiornati, con cadenza biennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

7.10

DI BENEDETTO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano apposite convenzioni con l'INAIL ovvero con società di assicurazione per la copertura del rischio infortunistico di invalidità permanente derivante dal lavoro, di cui all'articolo 6, svolto in ambito domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

3. L'onere della corresponsione dei premi è a completo carico delle regioni fino alla concorrenza delle somme stabilite nei propri bilanci.

4. Possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e che siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annui;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annui.

5. Ogni regione redige per l'applicazione della presente legge una apposita graduatoria.

6. Le persone prive dei requisiti di cui al comma 4 possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.

7. I limiti di reddito di cui al comma 4 sono aggiornati, con cadenza biennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

7.11

NOVI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A partire dal 1 gennaio 1999».

7.12

MONTAGNINO

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria».

7.4

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono soggette all'obbligo», con le parole: «Possono sottoscrivere l'assicurazione».

7.5

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «65 anni», con le parole: «70 anni».

7.1 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi fuori dal territorio nazionale.».

7.7 NAPOLI Roberto, RONCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «33 per cento», con le parole: «20 per cento».

7.6 MANZI, MARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «33 per cento», con le parole: «20 per cento».

7.2 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché quelli che hanno determinato la morte».

7.8 SMURAGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché quelli che hanno determinato la morte».

7.3 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-... Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Comitato amministrativo del Fondo e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.».

7.9 SMURAGLIA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.7

DI BENEDETTO

Sopprimere l'articolo.

8.8

NOVI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «9 milioni», con le parole: «15 milioni».

8.3

MANZI, MARINO

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «9», con la cifra: «12».

8.5

NAPOLI Roberto, RONCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.1

MANFROI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «18 milioni», con le parole: «30 milioni».

8.4

MANZI, FLORINO

Al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «18», con la cifra: «24».

8.6

NAPOLI Roberto, RONCONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9.

1. La prestazione consiste in un indennizzo per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione

ne della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. L'indennizzo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima vigente per la gestione industriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è liquidato in capitale ovvero in rendita annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.».

9.8

NOVI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9.

1. La prestazione consiste in un indennizzo per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. L'indennizzo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima vigente per la gestione industriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è liquidato in capitale ovvero in rendita annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.».

9.7

DI BENEDETTO

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria».

9.3

MANFROI

Al comma 1, dopo la parola: «industriale», inserire le parole: «aumentata del 20 per cento».

9.4

MANZI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1... La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello del definitivo accertamento dei postumi permanenti, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dei postumi medesimi, secondo i criteri di cui alle tabelle nn. 1 e 7, allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del predetto testo unico.».

9.6

SMURAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... La prestazione consiste in un indennizzo per morte, esente da oneri fiscali, calcolato sulla base della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.».

9.5

NAPOLI Roberto, RONCONI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta confermata a favore dell'INAIL l'azione di regresso nei confronti degli eventuali terzi responsabili civili dell'infortunio.».

9.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... L'assicurato può optare per la liquidazione in una unica soluzione della rendita relativa all'inabilità permanente definita secondo le norme attuariali applicate dall'INAIL. La liquidazione in un'unica soluzione è comunque corrisposta in caso di morte agli eredi legittimi e testamentari.».

9.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, è istituito presso l'INAIL un apposito fondo autonomo speciale con contabilità separata.

2. Non sono consentite anticipazioni di fondi da parte delle gestioni INAIL dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per il ripianamento di eventuali disavanzi di bilancio del fondo di cui al comma 1.».

10.2

DI BENEDETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, è istituito presso l'INAIL un apposito fondo autonomo speciale con contabilità separata.

2. Non sono consentite anticipazioni di fondi da parte delle gestioni INAIL dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per il ripianamento di eventuali disavanzi di bilancio del fondo di cui al comma 1.».

10.3

NOVI

Al comma 2, dopo le parole: «dal presidente», inserire le seguenti: «dell'INAIL, che lo presiede» e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

10.4

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale», con le seguenti: «da tutte le organizzazioni di categoria rappresentate nei Comitati di indirizzo e di vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL».

10.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-... La copertura dell'eventuale disavanzo di gestione del fondo è a carico del Ministero del tesoro.».

10.5

MONTAGNINO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le parole: «tre mesi».

11.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le parole: «quattro mesi».

11.1 (Nuovo testo)

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e».

11.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il decreto o i decreti sopraindicati sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.».

11.6

SMURAGLIA

Sopprimere il comma 3.

11.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tale modifica del premio assicurativo e dei limiti reddituali è disposta con decreto legislativo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

11.4

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 5, sostituire le parole: «dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 e dell'insediamento del comitato amministratore di cui al comma 4.».

11.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 5, sostituire le parole: «dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «dal sesto mese dalla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.».

11.5 (Nuovo testo)

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in lire 22 mila milioni per l'anno 1998».

12.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a lire 2.500 milioni per l'anno 1998,».

12.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a lire 19.500 milioni per l'anno 1998,».

12.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

222^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B). – *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che era stata conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore CAMPUS fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore, senatore DI ORIO, dichiara in via preliminare che, pur giudicando apprezzabili nel merito alcuni degli emendamenti presentati, l'esigenza prioritaria è quella di consentire la rapida approvazione del disegno di legge, il cui impianto complessivo deve essere giudicato positivo. Invita pertanto i presentatori a ritirare tutte le proposte emendative sottoscritte.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti relativi ai primi sei articoli del disegno di legge, concernenti la dichiarazione di volontà; si associa invece all'invito formulato dal relatore al ritiro dei restanti emendamenti presentati, giacché l'interesse prioritario del Governo è il tempestivo varo del disegno di legge.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono respinti.

Il senatore TIRELLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 ed i successivi emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.1, 3.1 e 3.2.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, che prevedono modalità più semplici per l'espressione della volontà in ordine alla donazione da parte dei cittadini. Nel rinunciare all'illustrazione degli emendamenti 4.4 e 4.6, sottolinea comunque l'opportunità di modificare il testo del comma 3 dell'articolo 4, il cui secondo periodo, in particolare, appare foriero di confusioni interpretative.

La senatrice BERNASCONI non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti avanzato dal relatore e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.7.

Il senatore ZILIO ritira l'emendamento 4.8.

Posti ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2, sono respinti.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.3, il senatore CAMPUS esprime la propria totale contrarietà alla soppressione del comma 2 che costituisce uno dei pochi punti fermi di tutela dei cittadini presenti nel disegno di legge, in quanto prevede che i soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della volontà siano considerati non donatori.

Il senatore TIRELLI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 4.3, la cui approvazione potrebbe determinare una reazione negativa da parte dei cittadini tale da far diminuire il numero dei prelievi.

Dopo che la senatrice BERNASCONI ha sottolineato che la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 4 è motivata dalla concreta

impraticabilità della norma da esso recata, l'emendamento 4.3 viene respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 4.7.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 5.2, mirante ad assicurare una maggiore garanzia per un'effettiva manifestazione della volontà in ordine alla donazione.

Posti ai voti, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 sono respinti.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti da lei presentati all'articolo 8, nel complesso diretti ad eliminare l'attribuzione al Centro nazionale per i trapianti di funzioni operative che, nelle attuali condizioni organizzative, non potrebbero essere svolte in maniera adeguata.

Posti ai voti, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8 sono respinti.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, che sono poi respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti 12.1 e 12.2, dopo che la senatrice BERNASCONI ha rinunciato ad illustrarli, sono ugualmente respinti.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 13.1, volto a precisare che l'attività di prelievo di tessuti esercitabile anche nelle strutture sanitarie non dotate di reparti di rianimazione, si riferisce solo ai soggetti di cui sia stata accertata la morte cardiaca.

La senatrice Carla CASTELLANI annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 13.1.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 14.1 e 14.3.

La senatrice BERNASCONI ritira l'emendamento 14.2.

La Commissione respinge gli emendamenti 14.1 e 14.3.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 15.1 e sottolinea l'esigenza di disciplinare in maniera adeguata, attraverso l'istituzio-

ne di appositi registri e la previsione di un controllo pubblico nelle banche dei tessuti e centri di prelievo e di trapianto, l'organizzazione di tale settore: al riguardo vi è l'indiscutibile esigenza di approntare procedure di allocazione e di controllo in grado di evitare la creazione di un mercato selvaggio.

Il senatore CAMPUS evidenzia come l'articolo 15, attribuendo competenze alle regioni, si ponga in contrasto con la vigente disciplina dei prelievi di tessuti che prevede l'autorizzazione a livello centrale per l'istituzione delle relative banche. In materia vi è certo la necessità di una normativa che renda meno pesanti le procedure di autorizzazione, garantendo nello stesso tempo adeguati controlli; tuttavia, tenendo presente che i prelievi di tessuti presentano problematiche assai diverse rispetto ai prelievi di organi vascolarizzati, è legittimo il dubbio che la norma contenuta nell'articolo 15, non necessaria nell'impianto del disegno di legge in esame, possa creare confusioni e difficoltà applicative nel settore del prelievo dei tessuti, compromettendone la funzionalità. Al riguardo il senatore Campus chiede un chiarimento al Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel condividere la valutazione espressa dalla senatrice Bernasconi circa l'importanza del settore del prelievo dei tessuti e l'esigenza di approntare una disciplina più soddisfacente rispetto a quella in vigore, non ritiene fondato il rischio paventato dal senatore Campus e richiama la positiva esperienza che in questo campo stanno facendo alcune regioni, tra le quali in particolare la Toscana, diretta da un lato ad ampliare, in condizioni di sicurezza e di trasparenza, la platea degli utilizzatori e dall'altro ad individuare specifici centri di controllo.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 è respinto.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 16.1 e 16.2, volti ad attribuire alle regioni la competenza in materia di fissazione e verifica degli *standards* di qualità e di adeguatezza delle strutture deputate al trapianto di organi e di tessuti.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono respinti.

Il senatore TIRELLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.1, che successivamente la Commissione respinge.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti 20.1 e 21.0.1 che il senatore Tirelli aveva rinunciato ad illustrare.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 23.1 e 23.2, sottolineando criticamente che i primi tre commi dell'articolo 23 introducono, fino alla scadenza di un termine incerto qual è quello relativo all'attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, un periodo nel quale avrà vigore il principio del silenzio-assenso, poiché del tut-

to insufficiente risulta sotto un profilo garantista, la previsione che i parenti del soggetto possano presentare un'opposizione al prelievo. In particolare la norma appare carente perché manca di specificare il soggetto pubblico che ha l'obbligo di informare i parenti della possibilità di presentare l'opposizione.

Il senatore CAMPUS rileva come la formulazione dei primi tre commi dell'articolo 23 sia espressiva della scarsa sensibilità nei confronti del ruolo dei parenti che caratterizza il disegno di legge in esame: non si dispone infatti che essi debbano essere obbligatoriamente contattati per acquisirne il parere, ma al contrario si prevede che possano soltanto opporsi al prelievo. Una simile formulazione, evidentemente infelice, non solo creerà problemi, nel caso, per esempio, del verificarsi di un incidente in un luogo lontano dalla residenza del soggetto e dei suoi parenti, ma quel che è più grave alimenterà nei cittadini sentimenti di sospetto e diffidenza nei confronti della volontà del legislatore e ciò non potrà che avere effetti deleteri sulla disponibilità alle donazioni.

Posti ai voti gli emendamenti 23.1 e 23.2 sono respinti.

È altresì respinto l'emendamento 23.0.1 dopo che il senatore TIRELLI ha rinunciato ad illustrarlo.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore MONTELEONE annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale, come nelle precedenti occasioni di voto sulle norme relative ai trapianti, lascerà libertà di determinazione ai propri rappresentanti. Dichiarata poi che personalmente esprimerà un convinto voto favorevole, giudicando assolutamente apprezzabili alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Non può tuttavia non rammaricarsi per il fatto che, nelle more della definitiva approvazione del disegno di legge, non si sia fatto abbastanza per attivare efficaci campagne di informazione in grado di innescare nell'opinione pubblica quel vero e proprio salto culturale che è necessario per diffondere un orientamento favorevole alla donazione, basato sul meccanismo del silenzio-assenso informato inteso nel suo significato più pregnante. Si tratta senza dubbio di una grave lacuna che purtroppo non manca di essere posta in evidenza da certe discutibili opinioni che ancora trovano spazio nel dibattito che si sta svolgendo nel Paese.

Il senatore CAMPUS annuncia la propria astensione e si riserva di presentare in Aula emendamenti volti a migliorare un testo che, nonostante il lungo *iter* parlamentare, non può che essere giudicato insufficiente. In particolare criticabili appaiono la scarsa attenzione che viene riservata ai diritti dei parenti - i quali non vengono considerati, come pure sarebbe opportuno, depositari di importanti conoscenze circa la volontà del soggetto - l'insufficiente tutela dei medici che effettuano i prelievi - sui quali incombe la concreta possibilità di vedersi attribuire re-

sponsabilità anche penali per profili meramente burocratici della procedura – nonché la scelta di trattare congiuntamente i trapianti di organi e quelli di tessuti, che sarebbe invece stato preferibile tenere distinti. Contrarietà deve poi essere espressa anche per quanto concerne le norme transitorie, gravemente insufficienti sotto il profilo garantista e tali da ingenerare nei cittadini sospetti e timori.

Il senatore DE ANNA esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, un convinto consenso al disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta di una riforma, lungamente attesa dai cittadini ed anche dalla comunità scientifica, la cui approvazione non può essere ulteriormente rinviata ove si abbia soltanto presente che in Italia il numero degli organi disponibili per milione di abitanti è di 11-14, a fronte dei 30 disponibili in Spagna. Il testo normativo, nella cui elaborazione la sua parte politica ha svolto un importante ruolo propositivo, si ispira a quello in vigore in Spagna, paese che nel settore dei trapianti ha ultimamente compiuto importanti progressi e, al di là di alcuni aspetti forse un poco forzati, risulta nel complesso assai positivo.

Il senatore BRUNI annuncia il suo voto favorevole ed esprime apprezzamento per alcuni miglioramenti introdotti dalla Camera dei deputati in un disegno di legge che si caratterizza per la scelta del meccanismo da giudicare sufficientemente garantista, del silenzio-assenso informato. Se le osservazioni illustrate dal senatore Campus non possono certamente dirsi infondate, occorre tuttavia privilegiare l'approvazione di una riforma sicuramente urgente, tanto più se si considera che proprio sulla base della nuova legge sarà possibile condurre la battaglia decisiva che è quella concernente lo svolgimento di campagne di informazione finalmente in grado di diffondere una cultura solidarista nel Paese.

Il senatore TIRELLI dichiara che la Lega Nord lascia libertà di voto ai suoi rappresentanti, libertà che peraltro riguarda i principi del disegno di legge giacché sulle norme in cui tali principi si concretano non può non esprimersi un giudizio critico. Al di là della scelta di non adottare il meccanismo del consenso-assenso informato – così come proposto dalla sua parte politica – ci si deve aspettare che il disegno di legge, nella sua concreta operatività, non migliorerà l'attuale situazione se non verrà superato il *gap* culturale che separa l'Italia dai Paesi europei più avanzati. Al riguardo non può non sottolinearsi l'importanza decisiva che riveste l'esigenza di garantire una corretta informazione ai cittadini sulla donazione, la quale deve essere intesa come atto di solidarietà da assumersi responsabilmente sulla base di adeguate conoscenze: tuttavia è più che lecito nutrire profonde riserve in ordine alla capacità dello Stato italiano, così come attualmente strutturato, ad assolvere tale compito. Inoltre alcune disposizioni del disegno di legge, con particolare riferimento all'articolo 23, appaiono non soltanto poco rispettose del ruolo dei parenti, ma addirittura si prestano ad essere interpretate in modo da alimentare sospetti e diffidenze assolutamente controproducenti. In conclusione il senatore TIRELLI annuncia la propria astensione.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo UDR, il senatore Baldassare LAURIA esprime un giudizio positivo sul disegno di legge e si dichiara fiducioso sulla capacità degli apparati pubblici di attuarlo in maniera efficiente. Circa il ritardo che attualmente caratterizza il Sud del Paese rispetto al livello medio europeo, tale situazione non ha, a suo giudizio, una ragione di carattere culturale, giacché la disponibilità e la generosità sotto il profilo umano sono da sempre state considerate caratteristiche peculiari dei cittadini meridionali; è vero invece che il Mezzogiorno soffre, per quanto riguarda il settore dei prelievi e dei trapianti, di una grave insufficienza strutturale, con particolare riferimento al ridotto numero di centri di rianimazione. Il disegno di legge va comunque nella giusta direzione per quanto concerne l'esigenza di colmare tale ritardo, mentre non può ovviamente che esprimersi consenso sulla necessità di una capillare informazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine all'espressione di volontà di donazione, nonché a diffondere conoscenze di carattere scientifico in materia, con particolare riferimento all'accertamento della morte cerebrale.

Il senatore MIGNONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra – che lascia comunque libertà di determinazione ai suoi rappresentanti – su un disegno di legge certamente perfezionabile, ma nel complesso senz'altro utile ed il cui varo non può essere ulteriormente dilazionato. Il *gap* strutturale ed organizzativo che in materia di prelievi e trapianti certamente caratterizza il sud del Paese trova nella normativa in esame adeguati strumenti di intervento, ed al riguardo è motivo di soddisfazione che siano state integralmente recepite le indicazioni formulate dalla Commissione in sede di prima lettura. È comunque da sottolineare la necessità di compiere uno sforzo diretto a diffondere cognizioni scientifiche ormai assolutamente incontrovertibili e che purtroppo vengono ancora messe in discussione nel dibattito in corso sui mezzi di informazione.

La senatrice BERNASCONI annuncia il proprio voto contrario, determinato anche dalla scelta dell'altro ramo del Parlamento di accorpate in un unico testo i due disegni di legge approvati dal Senato, concernenti rispettivamente la dichiarazione di volontà e l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti. Se infatti gli articoli concernenti la seconda parte devono senza esitazione essere giudicati positivamente, in quanto diretti ad adeguare l'Italia al livello europeo, non ci si può esimere dal formulare riserve e critiche sulla normativa concernente la dichiarazione di volontà: il procedimento che viene istituito è di tale pesantezza e complessità burocratica da risultare concretamente impraticabile, con il conseguente rischio di rendere più difficoltoso il prelievo degli organi.

Il senatore ZILIO, giudicando eccessive le perplessità manifestate dalla senatrice Bernasconi, sottolinea l'esigenza di approvare senza ritardo un disegno di legge lungamente atteso dai cittadini, ed annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo PPI. Senza dubbio il problema fondamentale evocato dall'applicazione del provvedimento è quello di assi-

curare un'adeguata informazione sulle problematiche attinenti ai prelievi e ai trapianti, ed al riguardo auspica che gli sforzi maggiori siano opportunamente mirati a sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione.

Il senatore CARELLA annuncia, a titolo personale, che, pur condividendo le critiche espresse dal senatore Campus e dalla senatrice Bernasconi, voterà a favore del disegno di legge che comunque costituisce un importante passo in avanti e rappresenta uno stimolo di carattere sia organizzativo che culturale per conseguire un significativo incremento del numero dei prelievi e dei trapianti in Italia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di redigere la relazione scritta per l'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B**

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di tessuti».

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrono.

1.1

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sia stata accertata la morte», aggiungere la seguente: «cerebrale».

1.2

MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis). Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza della documentazione della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, nonché le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali».

1.3

MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali l'applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono a loro disposizione».

1.4

MANARA, TIRELLI

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati».

2.1

MANARA, TIRELLI

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla natura e sulle circostanze del prelievo» con le seguenti: «sulle condizioni in cui si trova il malato, documentando diagnosi e prognosi, l'intenzione di accertare la morte cerebrale, l'inizio dell'accertamento, le condizioni in cui avviene il prelievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco,».

3.1

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «al rappresentante legale» con le seguenti: «in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rappresentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti».

3.2

MANARA, TIRELLI

Art. 4.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, al mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali – Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi,

a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.

3. I cittadini donatori saranno forniti dall'azienda sanitaria locale di una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del Comune all'atto di rinnovo del documento di identità provvedono ad annotare sul documento stesso l'annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore). L'espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.

4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione».

4.1

TIRELLI, MANARA

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali – Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la eventuale propria volontà favorevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.

3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

4. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione».

4.2

TIRELLI, MANARA

Sopprimere il comma 2.

4.3

BERNASCONI

Al comma 3, dopo le parole: «esercenti la potestà», aggiungere le seguenti: «o, in mancanza di questi ultimi, dai fratelli o sorelle maggiorenni».

4.4

MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

a) nel caso in cui risulti dai dati registrati o da documenti personali che il soggetto in vita abbia espresso volontà positiva;

b) quando il soggetto in vita non abbia voluto esprimere alcuna volontà».

4.5

BERNASCONI

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

4.6

MANARA, TIRELLI

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

4.7

BERNASCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I sanitari procedono al prelievo dopo aver preso cognizione dei verbali di cui all'articolo 14, comma 1, relativi all'accertamento della morte e alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il direttore sanitario della struttura sanitaria in cui si effettua il prelievo è tenuto alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di svolgimento del prelievo stesso».

4.8

LAVAGNINI, ZILIO

Art. 5.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.1

BERNASCONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis. I termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino, prevedendo che, qualora non sia documentata tale notifica il soggetto non può essere considerato donatore».

5.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.3

BERNASCONI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.4

BERNASCONI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.5

BERNASCONI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.6

BERNASCONI

Sopprimere il comma 3.

5.7

BERNASCONI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché degli stranieri presenti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale».

5.8

BERNASCONI

Art. 8.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «la tenuta» con le altre: «il registro».

8.1

BERNASCONI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero dalle strutture» fino alla fine del periodo.

8.2

BERNASCONI

Al comma 6 sopprimere la lettera f).

8.3

BERNASCONI

Al comma 6 sopprimere la lettera l).

8.4

BERNASCONI

Art. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni» con le seguenti: «due esperti delle associazioni che operano nel settore dei trapianti ed uno rappresentativo delle associazioni che rappresentano i non donatori».

9.1

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni» con le altre: «rappresentativi rispettivamente della associazioni dei donatori, dei non donatori, e dei malati».

9.2

MANARA, TIRELLI

Art. 12.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e dal Centro nazionale, al fine della donazione dell'assegnazione degli organi».

12.1

BERNASCONI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e vigilare sulla corretta esecuzione delle norme riguardanti l'atto del prelievo, con particolare attenzione alla manifestazione di volontà».

12.2

BERNASCONI

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n.582», con le altre: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582».

13.1

BERNASCONI

Art. 14.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole. «relativo all'accertamento di morte» con le seguenti: «sul tipo di accertamento di morte, ovvero se a norma dell'articolo 1 oppure degli articoli 3 e 4 del decreto del ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582 e dettagliata documentazione relativa i test clinici e strumentali firmati per ogni controllo dal collegio medico».

14.1

MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere le parole» e dagli osservatori epidemiologici regionali».

14.2

BERNASCONI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Una copia della documentazione clinica è altresì fornita tempestivamente alla famiglia del donatore che ne faccia richiesta scritta».

14.3

MANARA, TIRELLI

Art. 15.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente

«Art. 15.

1. Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo e del trapianto dei tessuti da donatore cadavere sono istituiti:

- a) il registro regionale o interregionale;
- b) le banche dei tessuti;
- c) i Centri di prelievo e di trapianto.

2. Il registro è tenuto presso il Centro regione o interregionale di riferimento ed è finalizzato a:

- a) coordinare le banche dei tessuti;
- b) gestire le liste di attesa;
- c) verificare che l'allocazione dei tessuti ai pazienti avvenga secondo criteri concordati;

d) raccogliere i dati relativi al ricevente, al donatore e al trapianto, ivi compresi quelli concernenti il monitoraggio del paziente a lungo termine;

3. Le banche dei tessuti sono istituite dalle regioni, sentito il Centro regionale e interregionale di riferimento, e hanno i seguenti compiti:

a) reperire, conservare e distribuire i tessuti certificando la loro idoneità e sicurezza;

b) organizzare il trasporto di tessuti e di *équipe* di prelievo;

c) collaborare con il registro dell'area di riferimento al fine di registrare ogni movimento di tessuti in entrata e in uscita, inclusa l'importazione dall'estero.

4. I Centri di prelievo e trapianto devono:

a) operare in collegamento con le banche dei tessuti competenti per territorio;

b) trasmettere alle banche dei tessuti e al registro regionale o interregionale tutti i dati concernenti i donatori, i tessuti prelevati, i pazienti e l'andamento dei pazienti trapiantati».

15.1

BERNASCONI

Art. 16.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonché gli standard minimi» fino alla fine del comma.

16.1

MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono, ogni anno, utilizzando enti certificatori qualificati, la verifica dell'attività di trapianto di organi e tessuti svolta dalle strutture, revocando l'idoneità a quelle che non rispettano gli *standard* prefissati di qualità delle procedure e dei risultati».

16.2

MANARA, TIRELLI

Art. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché il rimborso delle spese aggiuntive» fino alla fine del comma.

17.1

MANARA, TIRELLI

Art. 20.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per un periodo di tempo superiore» fino alla fine del comma.

20.1

MANARA, TIRELLI

Art. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di accertamento di morte, all'interruzione delle misure rianimatorie di prelievo e di trapianto disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione scritta resa al medico responsabile della struttura di appartenenza.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge».

21.0.1

TIRELLI, MANARA

Art. 23.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

23.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

23.2

MANARA, TIRELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23...

1. Al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 (Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione della morte) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché prima di 48 ore dalla sospensione della somministrazione dei farmaci miorilassanti, anestetici, sedativi, ipnotici, analgesici al fine di escludere la presenza di eventuali metaboliti attivi dei predetti farmaci si attivano le opportune analisi prima di procedere all'accertamento della morte”;

b) l'ultimo periodo del punto 3) dell'allegato 1 è soppresso».

23.0.1

TIRELLI, MANARA

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

134ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro dell'ambiente, senatore Edo Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 13ª Commissione) (R144 003, C13ª, 0003ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente BEDIN, ricordando che nella precedente seduta il relatore Bortolotto ha svolto un'articolata esposizione sul provvedimento in titolo, ringrazia il ministro dell'ambiente Ronchi per essere intervenuto e gli cede la parola per replicare alle osservazioni del relatore.

Il ministro RONCHI, in relazione alle osservazioni sull'articolo 4 del decreto legislativo, concernenti gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, sottolinea l'impossibilità, per motivi economici e di capacità operative, di estendere a tutti i corpi idrici l'attività di monitoraggio sul rispetto degli obiettivi di qualità ambientale. Diverso è invece il campo d'applicazione dei piani di tutela, che investe tutti i corpi idrici, ivi compresi quelli non significativi. In relazione allo stesso articolo l'oratore precisa altresì che il termine del 31 dicembre 2002, stabilito dalla direttiva 91/271/CEE, si riferisce al completamento delle reti

fognarie delle acque reflue urbane e alla predisposizione delle operazioni di trattamento delle acque stesse laddove il termine del 31 dicembre 2016 – peraltro coerente con un progetto di direttiva comunitaria che ridisciplina la materia – indicato nel decreto legislativo, riguarda il conseguimento di obiettivi di qualità ambientale.

Soffermandosi sull'articolo 12, concernente l'accertamento dell'idoneità delle acque per la vita dei pesci, il Ministro rileva come le operazioni di designazione e classificazione siano previste dalla direttiva comunitaria. In base all'articolo 18, comma 4, alle regioni è riconosciuta la facoltà di modificare l'elenco delle aree sensibili definite dallo stesso decreto legislativo apportando correzioni sia in senso restrittivo sia estendendo tali designazioni ad ulteriori aree, nell'ambito di una procedura in cui è prevista comunque una revisione ogni quattro anni.

In relazione all'articolo 21, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1998, si è ritenuto di rivedere in senso meno penalizzante la disciplina sullo spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti attribuendo alle regioni la facoltà di autorizzare delle deroghe in relazione alla natura delle terre ed alle coltivazioni.

L'oratore ritiene altresì immediatamente applicabili le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, sull'obbligo per gli agglomerati con oltre diecimila abitanti di dotarsi di rete fognaria per le acque reflue urbane che si immettono in aree sensibili; pertanto non è stato previsto un termine specifico, essendo già scaduto quello previsto dalla direttiva 91/271/CEE. Rilevando come la procedura dell'articolo 38 consenta l'adozione di disposizioni più idonee per regolamentare gli effluenti di frantoi e allevamenti, l'oratore richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 1992, che recepisce la direttiva n. 86/278/CEE, sull'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, in ordine all'individuazione delle norme di recepimento dell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE, che prevede il riutilizzo delle acque reflue sottoposte a trattamento.

Dichiarando la propria disponibilità ad abbassare il limite di 40 milligrammi per litro di idrocarburi per le acque destinate allo scarico a mare, di cui all'articolo 30, l'oratore precisa che a seguito dell'abrogazione della legge Merli, in attesa dell'adozione della normativa regionale, che potrà stabilire anche delle deroghe, saranno applicati i parametri definiti dall'allegato 5.

Illustrando le disposizioni dell'articolo 19 e dell'allegato 7 del decreto legislativo, che recepiscono le disposizioni della direttiva 91/676/CEE, sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, l'oratore descrive infine il processo di adeguamento delle regioni, per gli aspetti di loro competenza, alla direttiva 79/923/CEE sulla molluschicoltura.

Il relatore BORTOLOTTI ringrazia il Ministro per i chiarimenti esposti e ribadisce talune osservazioni sull'opportunità di prevedere un diverso regime di tutela fra i corpi idrici significativi e gli altri corpi idrici. Prendendo atto delle comunicazioni del Ministro sull'adeguamento delle regioni alla normativa comunitaria sulla protezione delle acque

destinate alla molluschicoltura, l'oratore sottolinea altresì l'esigenza di precisare le disposizioni applicabili agli scarichi delle acque nella fase transitoria fra l'abrogazione della legge Merli e l'adozione della disciplina regionale.

Il ministro RONCHI sottolinea l'impossibilità materiale di sottoporre a monitoraggio tutti i corpi idrici, esigenza recepita in una nuova direttiva in corso di approvazione che introduce la nozione di corpi idrici significativi, precisando tuttavia come essi rientrino comunque nell'ambito della più generale disciplina sui piani di tutela che include, fra l'altro, la realizzazione di reti fognarie entro il 31 dicembre 2005, la verifica degli impianti di depurazione e l'applicazione di altre misure della disciplina sul trattamento delle acque. Al riguardo sarebbe tuttavia possibile introdurre disposizioni più rigorose riducendo la dimensione geografica minima per cui si applica la nozione di corpi idrici significativi.

Il Presidente BEDIN esprime apprezzamento per i chiarimenti esposti dal Ministro, particolarmente utili alla Giunta per la parte attinente al rispetto dei termini previsti dalle direttive e chiede al relatore se intenda confermare le proposte di modifica menzionate.

Il RELATORE propone di confermare le osservazioni e proposte di modifica su cui il Ministro ha espresso la propria disponibilità e le considerazioni inerenti l'esigenza di precisare le disposizioni sull'inclusione dei corpi idrici non significativi nel campo di applicazione dei piani di tutela nonché quelle applicabili nella fase transitoria fra l'abrogazione della legge Merli e l'adozione della relativa legislazione regionale.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(136) PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio

(Parere alla 9ª Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente relatore BEDIN rileva come le produzioni tipiche abbiano un rilievo specifico nell'ambito del sistema agroalimentare per una pluralità di motivazioni, che non sono solo di ordine economico. Esse presentano significati storico-culturali di rilevante spessore, circostanza che è alla base dell'attenzione che a tali prodotti è sempre stata riservata, soprattutto nei paesi dell'area mediterranea della Comunità.

A livello comunitario l'armonizzazione della legislazione nel settore alimentare deve tener conto di una serie di esigenze, quali la tutela della salute pubblica, la libera circolazione delle merci e la lealtà delle operazioni commerciali, che hanno condotto all'adozione di una serie di normative «verticali», per categorie di prodotti. Con il Libro bianco del 1985 ha preso avvio una nuova fase, indotta anche dalla lentezza dei procedimenti applicativi, improntata all'adozione di regole armonizzate per gli Stati membri, applicabili a tutti i prodotti commercializzati nella Comunità, che richiedevano l'adozione di disposizioni uniformi. La materia è considerata nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della produzione anche attraverso la promozione di prodotti specifici. I regolamenti CEE n. 2081/92 e 2082/92 hanno disciplinato per la prima volta a livello comunitario il settore definendo un quadro normativo omogeneo sull'attribuzione della qualifica di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, al fine di stabilire condizioni di concorrenza uguali tra gli imprenditori e di aumentare le garanzie sui prodotti per i consumatori.

In Italia, in particolar modo, a differenza di quanto avviene in altri paesi ugualmente interessati a tali produzioni, esiste una legislazione quadro solo per i formaggi nonché leggi specifiche per singoli prodotti. La presenza di una disciplina regolamentare europea comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni di tipicità, poiché, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le Convenzioni internazionali stipulate in materia, e non sussistevano quindi in tali Stati possibilità adeguate di tutela contro l'uso illegittimo di denominazioni registrate in altri paesi, con notevoli danni, soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio.

L'oratore precisa quindi come la necessità di un'iniziativa legislativa in un ambito disciplinato dai regolamenti comunitari sia determinata dall'esigenza di prevedere norme di coordinamento con la normativa nazionale previgente. Gli stessi regolamenti prevedono inoltre la facoltà per gli Stati membri di adottare specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed agli organismi di tutela.

Il disegno di legge n. 3529, in particolare, approvato dalla Commissione agricoltura della Camera in sede deliberante, è stato individuato dalla Commissione di merito quale testo di riferimento. L'articolo 2 del disegno di legge disciplina la presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni, prevedendone la presentazione al Ministero delle politiche agricole e alle Regioni o Province autonome.

Lo stesso articolo prevede inoltre lo svolgimento delle fasi del procedimento di registrazione di competenza nazionale, essendo rimesso il provvedimento conclusivo alla Commissione europea, conformemente al

disposto dell'articolo 5 del regolamento 2081/92 per prodotti con denominazione d'origine protetta (DOP) e prodotti con indicazione geografica (IGP) e agli articoli 3 e 6 del regolamento 2082/92 per le attestazioni di specificità. Lo Stato, dopo aver verificato che la domanda sia giustificata e siano presenti i requisiti del regolamento, la trasmette, insieme al disciplinare, alla Commissione europea, che svolge un esame formale. I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati all'articolo 3 e le modalità di opposizione alla registrazione sono indicate all'articolo 4, sempre in conformità con i regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato. Alla lettera *a*), si precisa che la possibilità di utilizzo delle menzioni previste dalle norme nazionali previgenti, quali DOC e DOT, è limitata ad un periodo transitorio, non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della legge. Si è pertanto chiarito che la dicitura riportata sui prodotti deve comunque essere quella prevista dalle norme comunitarie, con la possibilità di integrazioni concernenti le denominazioni tradizionali solo per un periodo limitato di tempo. Al comma 3 è inoltre prevista la possibilità di apposizione di eventuali menzioni geografiche aggiuntive, talvolta chiamate «sottozone», purché autorizzate dalla normativa comunitaria.

L'oratore illustra quindi le procedure di controllo, disciplinate dai regolamenti comunitari che ne stabiliscono i criteri per lo svolgimento. L'articolo 9 del provvedimento in titolo pone una distinzione tra autorità pubblica di controllo, individuata nel Ministero delle politiche agricole, e organismi privati autorizzati allo svolgimento dei controlli veri e propri dal Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2081/92/CEE. Tale aspetto è stato regolamentato, in via transitoria, con diversi decreti del Ministero per le politiche agricole, nel rispetto della scadenza del 1° gennaio 1998 per l'adeguamento degli organismi di controllo alle norme EN 45011. Al fine del rilascio delle autorizzazioni all'attività di controllo, viene istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP)», costituiti da organismi privati che rispettino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

La scelta dell'organismo è demandata ai consorzi di tutela, nell'ambito degli iscritti all'albo. In particolare, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sarà effettuata dai soggetti proponenti le registrazioni. Si tratta delle denominazioni tutelate a seguito delle richieste inoltrate alla Commissione con procedura ordinaria e per le quali non è stato concesso al momento, nel nostro paese, alcun riconoscimento. Per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è presentata dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, quindi dagli attuali consorzi di tutela. Le produzioni in questione sono quelle oggetto di riconoscimento con procedura abbreviata, perché già esistenti alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari. Nel nostro paese la disposizione interessa quasi 100 denomi-

nazioni attualmente riconosciute nei settori delle carni, lattiero-caseario, dell'olio d'oliva, ortofrutticolo e cerealicolo. In assenza dei consorzi l'individuazione dell'organismo di controllo è effettuata, sempre fra quelli iscritti all'Albo, dai soggetti proponenti le registrazioni. Nel disegno di legge si conferma che gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute e che una denominazione o indicazione geografica protetta può essere soggetta al controllo di uno o più organismi autorizzati, a condizione che vengano scelti dal consorzio fra gli iscritti all'albo. In mancanza di individuazione da parte dei consorzi dell'organismo di controllo, è previsto che siano le regioni e province autonome, in cui ricadono le aree geografiche da cui provengono i prodotti, ad indicare le autorità pubbliche, le quali, a loro volta, possono avvalersi di organismi terzi privati, aventi i requisiti previsti dalla normativa comunitaria ed iscritti all'Albo.

Il Governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari, in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

L'articolo 10 prevede alcune disposizioni modificative delle norme sull'etichettatura del miele, per un miglior adeguamento alle disposizioni comunitarie. Al riguardo il Presidente relatore osserva che, benché il testo approvato alla Camera recepisca le disposizioni contenute nella recente Legge comunitaria 1995-97, si rende necessario verificare se nella fattispecie ricorrano gli elementi per l'applicazione della direttiva 83/139/CEE, che disciplina gli obblighi di notifica all'Unione europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, onde evitare una procedura di infrazione analoga a quella avviata dalla Commissione europea sulla legge sull'etichettatura dell'olio. L'oratore sottolinea infine l'opportunità di attendere, prima di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo, l'esito di un emendamento presentato dal Governo sul disegno di legge n. 3593, che recepisce disposizioni analoghe a quelle recate dai suddetti provvedimenti.

MATERIE DI COMPETENZA

Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Sulla materia in titolo riferisce alla Giunta il relatore BESOSTRI il quale rileva come la direttiva 92/12/CEE preveda l'abolizione del regime di vendita in esenzione fiscale, i cosiddetti *duty free*, con riferimento sia all'applicazione dell'IVA che delle accise applicabili a tabacco, liquori e profumi, per viaggiatori all'interno dell'Unione europea. In occasione del recente Vertice di Vienna è stato peraltro chiesto alla Commissione e al Consiglio dei ministri finanziari di elaborare un rapporto sui problemi occupazionali derivanti dalla chiusura dei *duty free* e di valutare un'eventuale proroga limitata del regime transitorio.

La suddetta prospettiva ha determinato una certa preoccupazione negli operatori del settore benché i documenti della Commissione, senza

peraltro indicare cifre alternative, giudichino eccessiva la stima apparsa sugli organi di stampa di una perdita di 140.000 posti di lavoro, ritenendo che tali effetti negativi abbiano essenzialmente carattere circoscritto a determinate realtà locali.

Secondo la Commissione, in particolare, l'abolizione dei *duty free* si renderebbe necessaria perché essi determinano distorsioni nella vendita al dettaglio nonché, non interessando i treni, tra i mezzi di trasporto. Al riguardo l'oratore non ritiene sufficientemente motivate tali preoccupazioni in quanto generalmente i passeggeri scelgono il mezzo di trasporto con riferimento ad altre valutazioni – quali la distanza o l'esigenza di svolgere tragitti marittimi – piuttosto che alla presenza dei *duty free*. Gli acquisti effettuati presso i *duty free*, inoltre, hanno carattere aggiuntivo rispetto ai consumi di necessità e pertanto si deve ritenere che creino consumo piuttosto che determinare distorsioni rispetto alla rete commerciale tradizionale. I dati esposti dalla Comunità europea sulla perdita di gettito fiscale appaiono inoltre imprecisi, oscillando tra uno e due miliardi di euro. Si pone invece un problema di tutela dei consumatori poiché dalla documentazione comunitaria si evince che i benefici fiscali sono spesso incamerati dai gestori degli spazi commerciali o comunque non vengono trasferiti, se non in minima parte, ai consumatori. Al riguardo appare particolarmente appropriata la prassi, in taluni paesi, di esporre nei *duty free* sia il prezzo ordinario sia il prezzo in esenzione fiscale.

In ordine alle prospettive del settore l'oratore ipotizza l'applicazione di misure di sostegno all'occupazione che si giovino dei finanziamenti previsti dai fondi strutturali nonché l'adozione di un regime transitorio, che porti a una progressiva riduzione dei benefici fiscali piuttosto che ad una loro cessazione immediata. Il relatore sottolinea inoltre come alle vendite effettuate a bordo dei mezzi di trasporto verrebbero ad applicarsi procedure di estrema complessità dal punto di vista amministrativo in quanto la normativa comunitaria, in deroga al principio generale dell'applicazione dell'IVA vigente sul posto di acquisto, prevede l'applicazione del regime fiscale vigente nello Stato di origine del viaggio. Cosicché, ad esempio, in un volo da Roma a Londra, verrebbero ad applicarsi per gli stessi beni dei prezzi differenti nel viaggio di andata ed in quello di ritorno. Un altro effetto paradossale è che, essendo stato proposto a livello comunitario il mantenimento di un regime di esenzione per le accise, verrebbero ad essere incentivati beni dannosi per la salute, quali tabacco ed alcool, rispetto ad altri beni, sottoposti solamente all'IVA.

L'oratore preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di risoluzione onde formulare un indirizzo al Governo in vista del prossimo esame della materia da parte dei ministri finanziari dell'Unione europea.

Il senatore BIASCO chiede chiarimenti sui possibili effetti della soppressione dei *duty free* sui vettori italiani.

Il presidente BEDIN, considerando l'imminente avvio della seduta

del Senato, propone di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0042^o)

Il presidente BEDIN ricorda che la Giunta domani è convocata alle ore 8,30 presso l'Aula della Commissione industria per svolgere l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario. Al termine dell'audizione, come stabilito, potrà svolgersi il seguito dell'esame, come materia di competenza, della direttiva 92/12/CEE.

La seduta termina alle ore 9,30.

135^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, dottor Enrico Letta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione del Ministro per le politiche comunitarie

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23^a, 0004^o)

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al ministro Letta ricordando che la Giunta ha fatto pervenire al Ministro, a titolo indicativo, una serie di quesiti attinenti alcune problematiche che intenderebbe approfondire con l'indagine in titolo.

Il ministro LETTA, preannunciando l'invio di un documento concernente le risposte dettagliate a ciascun quesito, sottolinea l'importanza dell'indagine promossa dalla Giunta in una fase della vita delle istituzioni comunitarie, caratterizzata dalle riforme introdotte dal Trattato di Amsterdam, in cui è necessario che l'Italia partecipi all'Unione europea come sistema paese, coinvolgendo pienamente, cioè, tutti i livelli istituzionali, compresi appunto le regioni. Peraltro, proprio l'assenza di tale coinvolgimento, ha costituito in passato una grave lacuna nelle nostre relazioni con l'Unione e nella partecipazione alla cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario.

Soffermandosi in particolare sul negoziato su Agenda 2000, che costituisce un esempio particolarmente significativo di coinvolgimento del sistema paese nella fase ascendente, l'oratore, ricordando gli aspetti salienti del negoziato - che includono la riforma della politica agricola comune, i cui sviluppi potranno essere più opportunamente approfonditi incontrando i rappresentanti del dicastero competente - sottolinea l'interesse delle regioni per la riforma dei fondi strutturali e delle politiche di coesione. Tale coinvolgimento è stato realizzato attraverso tre sessioni comunitarie della Conferenza Stato-Regioni e due sessioni della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali, che si sono svolte tra gennaio e febbraio ed in occasione delle quali le 21 regioni e province autonome hanno avuto modo di definire una posizione comune sui temi oggetto del negoziato e di rappresentarla al Governo. Attraverso tale strumento sono stati quindi affrontati temi essenziali quali la ripartizione della dotazione finanziaria tra gli obiettivi 1 e 2, i criteri di eleggibilità delle aree per gli obiettivi 1, 2 e 3, la definizione del tetto delle risorse proprie nella misura dell'1,27 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) e, in tale ambito, la proposta italiana di destinare ai fondi strutturali non meno dello 0,46 per cento del PIL.

L'oratore illustra altresì le iniziative assunte dal Governo per assicurare una più efficace applicazione dei nuovi fondi in Italia definendo, con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 dicembre 1998, un percorso per l'utilizzo dei fondi nel periodo di programmazione finanziaria 2000-2006 incentrato sul riconoscimento di un ruolo centrale di coordinamento alle regioni. A tale riguardo ciascuna regione è stata chiamata a definire un tavolo regionale di programmazione, atto a coinvolgere gli altri livelli istituzionali, quali gli enti locali, e le forze sociali come le associazioni di categoria e i sindacati, entro il prossimo 15 marzo. Tale percorso dovrebbe consentire un più efficace utilizzo dei fondi destinati all'Italia di non quanto sia avvenuto nel periodo di programmazione 1994-1999 nel quale, al 31 dicembre 1998, nonostante i ritardi recuperati negli ultimi anni, non è stato possibile andare oltre un utilizzo del 55 per cento dei finanziamenti destinati all'Italia e nel cui ambito, pertanto, non è realistico immaginare un utilizzo complessivo superiore al 60-65 per cento, quando terminerà l'attuale periodo di programmazione alla fine dell'anno. A tale proposito il Governo si è fatto carico di individuare i motivi di tali carenze i quali sono stati individuati, tra l'altro, nella insufficiente informazione e partecipazione delle amministrazioni locali e regionali.

Il Ministro sottolinea pertanto il proprio impegno, anche con frequenti riunioni *in loco*, per sensibilizzare le regioni affinché venga compiutamente sviluppato il percorso delineato con la suddetta delibera del CIPE e l'Italia riesca nel corso del prossimo periodo di programmazione ad utilizzare interamente i finanziamenti ad essa destinati.

Rilevando come in sede di sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni sia stato avviato altresì un dibattito sugli strumenti più adeguati per coinvolgere ulteriormente le Regioni nella fase ascendente, l'oratore invita i componenti della Giunta a prendere parte ad un convegno che sarà realizzato dal suo Ministero, in collaborazione con il Ministro per le riforme istituzionali, che si svolgerà il prossimo 25 marzo. Organizzato con il supporto di un Comitato scientifico cui sono stati invitati a partecipare esperti provenienti da varie realtà istituzionali quali il mondo accademico, il Parlamento, le regioni e la Commissione europea, tale convegno è volto a costituire un importante momento di riflessione sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario. In tale contesto, cui è previsto l'intervento dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei due rami del Parlamento, si valuterà l'esigenza di aggiornare il procedimento per la trasposizione del diritto comunitario definito dalla cosiddetta «legge La Pergola» - materia su cui è stata presentata una apposita iniziativa legislativa dal senatore Bettamio - e verrà affrontato anche il tema di grande rilievo del ruolo delle regioni, che costituirà l'oggetto di un intervento del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Chiti.

Rilevando come il Senato abbia recentemente approvato un disegno di legge concernente l'apertura di un centro di informazione e documentazione sull'Europa, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il ministro Letta sottolinea come tale iniziativa costituisca un'ulteriore occasione di collaborazione con le regioni, che saranno chiamate a stipulare delle convenzioni affinché si realizzi, con il loro concorso, una rete di centri regionali che dia un impulso alla diffusione dell'informazione tra i soggetti istituzionali e i cittadini sui temi europei. Un ulteriore progetto del Ministro per le politiche comunitarie è costituito dall'avvio di una sessione periodica annuale di confronto sul programma legislativo della Commissione, che costituisce uno strumento prioritario per rafforzare l'efficacia della partecipazione dei soggetti istituzionali, tra cui la stessa Giunta, alla fase ascendente.

Il presidente BEDIN ringrazia il Ministro per l'esposizione, che ha consentito di spaziare su temi di estrema attualità e dalla quale si evince un significativo grado di consonanza tra le priorità definite rispettivamente dal Governo e dalla Giunta, i quali annettono entrambi una particolare attenzione al tema della partecipazione delle regioni all'elaborazione e all'applicazione del diritto comunitario. Anche la proposta di approfondire il dialogo sul programma legislativo della Commissione, come evidenziato nelle recenti riunioni della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) e della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, appare particolarmente efficace per migliorare la partecipazione delle Camere alla fase ascen-

dente del diritto comunitario bilanciando, in parte, il noto problema del *deficit* democratico nella costruzione europea.

Tenendo conto che gli impegni del Ministro e la ripresa della seduta del Senato non consentono di sviluppare adeguatamente il dibattito in questa sede, l'oratore propone di rinviare il seguito dell'audizione al prossimo 17 marzo, quando è stato già calendarizzato un nuovo incontro con il Ministro per approfondire gli sviluppi del negoziato su Agenda 2000. In tale occasione potranno essere ulteriormente approfonditi i progressi fin qui realizzati, anche in ordine all'attuazione della delibera del CIPE dello scorso dicembre.

Convengono la Giunta e il Ministro sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO
DEL SENATO*

Disegno di legge:

(S 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei senatori Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 12^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio scorso in un testo che unifica, con modificazioni, due disegni di legge approvati dal Senato (S. 55 e abbinati e S. 65 e abbinati), nonché dodici progetti di legge presentati alla Camera nella stessa materia di iniziativa parlamentare, popolare e di taluni consigli regionali. Esso mira, nel quadro di una intensa attività di promozione dell'informazione, a razionalizzare e potenziare il sistema organizzativo e strutturale degli

espianti e dei trapianti, che attualmente presenta forti disparità tra nord e sud del Paese. In particolare, il capo II affronta il delicato profilo – che peraltro non concerne direttamente le competenze della Commissione – della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione: la soluzione adottata (articoli 4 e 5) prevede un meccanismo di silenzio-assenso che si perfeziona con il decorso di novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte delle aziende unità sanitarie locali di espressione della volontà: le disposizioni attuative sono demandate ad apposito decreto dal Ministro della sanità.

Per quanto invece attiene alle competenze della Commissione, il relatore sottolinea che la parte a tal fine rilevante del disegno di legge è quella riguardante gli aspetti organizzativi della disciplina, che rientrano nella materia della assistenza sanitaria e ospedaliera di cui all'articolo 117 della Costituzione. In proposito il disegno di legge prevede un'organizzazione nazionale, costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente, dai centri regionali (o interregionali) per i trapianti e dalle strutture per i prelievi, per la conservazione dei tessuti e per i trapianti, nonché dalle aziende sanitarie locali e da un sistema informativo specifico. Il Centro nazionale per i trapianti, presieduto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e composto da rappresentanti di ciascun centro regionale ed interregionale e dal direttore generale, cura le liste di attesa e fornisce, essenzialmente, le linee guida per l'attività in periferia, i protocolli per i controlli di qualità, la definizione dei fabbisogni e la promozione dei rapporti con istituzioni estere: è collegato in rete telematica ai centri regionali ed interregionali oltre che alle singole strutture per i prelievi ed a quelle per i trapianti. Il Centro nazionale si avvale di una Consulta per gli aspetti più squisitamente tecnico-operativi (articolo 9). Gli articoli 10, 11 e 12 precisano l'organizzazione ed i compiti dei centri regionali ed interregionali e dei coordinatori locali. Ai sensi dell'articolo 16 le strutture per i trapianti devono essere individuate dalle regioni nell'ambito delle strutture accreditate. Esse vanno sottoposte a verifica di qualità da parte delle regioni stesse e disattivate quando l'attività risulti essere al di sotto del 50 per cento dello standard minimo previsto. L'articolo 17 concerne la determinazione delle tariffe, che avviene con la consultazione della Conferenza Stato-regioni.

Altre disposizioni che interessano le regioni sono l'articolo 22 – che stabilisce l'irrogazione da parte delle regioni di una sanzione da 2 a 20 milioni di lire per la violazione delle norme concernenti la disciplina delle strutture operative per i prelievi, la conservazione dei tessuti e i trapianti – e l'articolo 24, che contiene una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In conclusione, il relatore esprime, per quanto di competenza, una valutazione positiva, perché anche laddove sono contemplati organismi centrali (articoli 8 e 9) è prevista la partecipazione di rappresentanti regionali, così come nel caso di provvedimenti di competenza del Ministro della sanità è stabilita l'intesa (articolo 7, 3° comma, articolo 10, 2° comma), ovvero il parere (articolo 17) della Conferenza Stato-regioni, ovvero infine il parere di un organo misto, qual è il Centro nazionale (articolo 16).

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nel condividere le conclusioni del relatore, sottolinea l'importanza sociale di questa legge, con cui si introduce una disciplina che garantisce a tutti i cittadini condizioni di uguaglianza.

Dopo che il Presidente Guido DONDEYNAZ si è a sua volta associato alle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Duca, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge:

(C. 5619) Legge comunitaria

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che l'esame della legge comunitaria costituisce per la Commissione l'occasione per un approfondimento non tanto sui singoli atti normativi comunitari da recepire – argomento che interessa soprattutto le commissioni di merito – quanto piuttosto sul grado di sviluppo dell'autonomia regionale nel campo del diritto e dei rapporti comunitari. A questo riguardo egli svolge una breve analisi su ciò che si è fatto sino ad oggi per coinvolgere le regioni nei processi normativi comunitari. È noto che nel diritto internazionale la personalità giuridica compete solo allo Stato-organizzazione, di cui peraltro le regioni sono una specifica articolazione, circostanza questa che consente alle regioni stesse di svolgere, sia pure previa intesa con il Governo, talune attività di rilievo internazionale, come quelle a carattere promozionale – art. 4 del D.P.R. 616/1977 – e quelle aventi finalità di studio, di informazione o dirette ad agevolare lo sviluppo socio-economico locale. Nell'ambito del diritto comunitario, invece, i poteri delle regioni appaiono, in linea teorica, assai rilevanti, ma praticamente poco incisivi. È noto, infatti, che a fronte di un'originaria impostazione internazionalistica, indifferente al riparto interno di competenze tra livello statale e regionale, dopo il Trattato di Maastricht e l'istituzione del Comitato delle regioni, l'assetto comunitario appare orientato a strutturarsi su tre livelli istituzionali (Comunità, Stati, Regioni), anche se persiste un indirizzo della Corte di giustizia della Comunità che considera lo Stato come unico soggetto responsabile del rispetto degli obblighi comunitari. Attualmente, a seguito delle modifiche apportate alla legge La Pergola con la legge comunitaria 1995-1997 (L. n. 128 del 1998), le regioni possono dare attuazione immediata alle direttive comunitarie sia nelle materie di competenza primaria, sia in quelle di competenza concorrente.

In sintesi il relatore osserva che il ruolo delle regioni è rilevante soprattutto nella fase discendente del processo normativo comunitario, ma solo da un punto di vista teorico, perché di fatto sono ben pochi i casi di recepimento diretto delle direttive comunitarie, anche da parte delle regioni a statuto speciale, cui tale potestà è stata riconosciuta già dalla legge La Pergola nella sua stesura iniziale. Ciò deve imputarsi ad avviso del relatore, a due fattori: anzitutto l'attuazione diretta da parte delle regioni non è per queste un obbligo, ma una mera facoltà, che concorre con l'obbligo che lo Stato ha verso la Comunità di adottare comunque una normativa di recepimento, che poi è destinata a interferire con quella eventualmente già adottata dalle regioni; un secondo fattore è probabilmente costituito dal fatto che vi è uno scarso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella fase cosiddetta ascendente, cioè in quella che porta alla formazione delle direttive comunitarie. Tale scarso coinvolgimento appare un dato politicamente importante se si considera il dibattito in corso sul cosiddetto *deficit* democratico delle istituzioni comunitarie. Appare dunque opportuno in questo quadro prospettare interventi che coinvolgano anche gli organismi rappresentativi delle assemblee elettive regionali nella fase ascendente.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, il relatore riferisce che il titolo I prevede le disposizioni generali relative ai procedimenti di recepimento, procedimenti che sono riconducibili a tre forme di produzione normativa: normazione diretta, conferimento di delega legislativa (per le direttive elencate negli allegati A e B, in tutto 18), regolamenti di delegificazione (per l'unica direttiva elencata nell'allegato C). Per altre 11 direttive contemplate nell'allegato D si prevede l'attuazione in via regolamentare o amministrativa. Sempre nel titolo I è prevista (articolo 5) una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria delle violazioni della normativa comunitaria, nonché (articolo 6) l'emanazione di testi unici per il riordino normativo nelle materia interessate dalla normativa comunitaria.

Il relatore si sofferma quindi sul procedimento di recepimento con delega legislativa nelle materie di competenza regionale, in quanto l'articolo 2, nell'elencare i principi e criteri generali da osservare, specificamente stabilisce alla lettera g) che saranno osservati l'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 – che prevede tra l'altro l'indicazione nella legge comunitaria delle norme di principio inderogabili dalle regioni – , l'articolo 6 del D.P.R. 616/1977 – in materia di potere sostitutivo dello Stato in caso di inattività delle regioni a livello amministrativo che comporti inadempimento agli obblighi comunitari – nonché l'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che in materia comunitaria riserva allo Stato sia la funzione di coordinamento, sia quella di «esecuzione a livello nazionale». Su questo punto egli ribadisce quanto già affermato in relazione al disegno di legge comunitaria 1995-1997 (L. n. 128 del 1998), cioè che i principi inderogabili dalle regioni dovrebbero essere stabiliti già nella legge comunitaria e non nei decreti delegati.

Il capo II (articoli 7-12), infine, contiene disposizioni particolari di adempimento diretto, nonché criteri speciali di delega legislativa.

In conclusione, il Presidente e relatore, nel riservarsi di formulare una proposta di parere dopo il dibattito, preannuncia fin d'ora la necessità di suggerire alla commissione di merito un intervento volto ad abrogare l'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998), con il quale si è dato carattere di perentorietà al termine di venti giorni per l'espressione dei pareri da parte della Conferenza Stato-regioni sugli schemi di provvedimenti recanti attuazione di direttive e sulla legge comunitaria, pregiudicando in tal modo il necessario approfondimento cui devono essere sottoposti tali atti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

Presidenza del Vice Presidente
SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0080^o)

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEL DOTTOR FORTE CLÒ, VICEPRESIDENTE VICARIO DELL'UPI, E DEL DOTTOR GIOVANNI SQUITIERI, PRESIDENTE DELL'OS-SERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ricorda che nelle scorse settimane si è riunito il gruppo di lavoro, da lui coordinato, che si occupa dell'attuazione del «decreto Ronchi» per quanto riguarda le regioni e gli enti territoriali, avvertendo che, dopo le audizioni odierne, saranno ascoltati la prossima settimana i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e dell'ANCI.

Deve purtroppo sottolineare che le risposte degli organismi predetti al questionario predisposto dalla Commissione non possono ritenersi soddisfacenti, per cui si è reso necessario effettuare nei giorni scorsi un sollecito nei confronti di coloro che si sono dimostrati inadempienti.

Fornisce in seguito una serie di notizie su alcuni aspetti connessi all'attuazione del «decreto Ronchi», precisando in particolare le problematiche per le singole regioni e province autonome legate all'adeguamento dei piani regionali di smaltimento, all'istituzione delle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, alle spedizioni transfrontaliere, al piano di censimento dell'amianto ed alle bonifiche dei siti contaminati.

Invita quindi il rappresentante dell'UPI ad esporre il quadro generale riguardante l'attuazione della normativa vigente ed eventualmente a proporre modifiche ad essa.

Il vicepresidente vicario dell'UPI, Forte CLÒ, fa innanzitutto presente che il decreto legislativo n. 22 del 1997 risulta ancora di parziale e difficile applicazione in quanto non sono stati emanati numerosi decreti attuativi, come quelli sulle spedizioni transfrontaliere, sulla bonifica e sul ripristino ambientale, sui rifiuti pericolosi recuperabili, sull'auto-smaltimento, sulla determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione, sui rifiuti sanitari e sui beni durevoli. Rileva anche un non perfetto coordinamento fra le diverse parti della normativa, che talvolta risultano di difficile comprensione essendo peraltro previsto spesso il rinvio a normative precedenti.

Deve osservare che non tutte le regioni hanno predisposto la delega per le province circa la definizione dei piani di smaltimento dei rifiuti: ciò crea inevitabilmente una serie di problemi, che aumentano se si considera che in alcune zone del Paese la perdurante mancanza delle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente non permette il necessario raccordo fra gli enti locali e gli organi di indirizzo e di controllo.

Premesso che per il riutilizzo dei materiali su scala industriale sarebbe forse opportuno prevedere incentivi per favorire un corretto comportamento del singolo consumatore, reputa necessario fare maggiore chiarezza su alcuni punti del «decreto Ronchi», in particolare quelli attinenti alla depurazione delle acque ed alle sanzioni amministrative, con la precisazione che gli obiettivi generali dovranno essere verificati man mano che verranno definiti i decreti attuativi previsti.

Conclude svolgendo diffuse considerazioni sui rapporti fra gli organismi regionali, provinciali, comunali e le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, chiede precise informazioni sulle complesse tematiche attinenti ai controlli da effettuare sulle aziende che si occupano del ciclo dei rifiuti, essendo a conoscenza della Commissione che in tale settore non sono stati finora raggiunti risultati soddisfacenti.

Il dottor Forte CLÒ ritiene certamente veritiera l'asserzione secondo cui i controlli predetti non possono ritenersi soddisfacenti: sarebbe forse opportuno prevedere una dislocazione delle ARPA su base provinciale, per attuare più stretti legami fra tutti gli organismi istituzionali.

Il deputato Franco GERARDINI (DS-U), facendo riferimento ad alcuni nodi problematici sotto il profilo attuativo del «decreto Ronchi», chiede se le province abbiano svolto un'attenta riflessione sulla situazione della raccolta differenziata dei rifiuti e se i dati pervenuti siano stati raccolti in una pubblicazione specifica.

Il dottor Forte CLÒ fa presente che i dati sulla raccolta differenziata stanno affluendo copiosamente da tutte le aree del territorio nazionale

e che non sono stati ancora riuniti in una pubblicazione *ad hoc*; si sofferma in particolare sulle esperienze acquisite in materia nelle province di Bologna e di Teramo.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia il dottor Clò e lo congeda, invitandolo a far pervenire alla Commissione tempestivamente i dati che saranno elaborati dall'UPI nelle prossime settimane.

Passa quindi all'audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, invitandolo a riferire sulla vigilanza esercitata in ordine alla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; lo prega anche di fornire notizie circa l'attuazione del programma generale di prevenzione, per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, nonché circa le azioni di verifica riguardo ai costi di recupero e di smaltimento, oltre ai livelli di qualità dei servizi erogati.

Auspica che la collaborazione, finora assai efficace, tra l'Osservatorio e la Commissione possa essere ulteriormente incrementata, eventualmente predisponendo un raccordo più stretto sotto il profilo operativo.

Il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, Giovanni SQUITIERI, si dichiara innanzitutto disponibile sulla necessità di incrementare i rapporti con la Commissione, che hanno finora prodotto risultati del tutto soddisfacenti.

Si sofferma sui diversi aspetti dell'attività dell'Osservatorio, con la precisazione che finora si è dovuto far fronte a tutte le problematiche connesse all'attuazione iniziale della normativa, in una materia assai complessa ed innovativa.

Ricorda che, insieme all'ANPA, è stato definito l'avvio del sistema informativo, che permetterà di disporre di informazioni aggiornate su tutte le parti contenute nel «decreto Ronchi»: le notizie in merito sono state presentate nella conferenza del 24 febbraio scorso ed inserite nel secondo rapporto curato dall'Osservatorio.

Premesso che sono stati perfezionati i rapporti con il CONAI e l'ANCI circa la definizione delle procedure per avviare a soluzione le problematiche legate agli imballaggi, fa presente che il programma generale di prevenzione, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 22 del 1997, negli ultimi mesi è stato completamente riformulato dal CONAI e che nei giorni immediatamente precedenti la predetta conferenza è stato raggiunto l'accordo con cinque delle sei filiere esistenti.

Osservato che negli ultimi due anni, soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, vi è stato un notevole incremento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti, rileva che l'intero sistema industriale sta dimostrando di acquisire progressivamente la giusta mentalità per il deciso avvio del riciclaggio dei materiali, per il quale sarebbe certamente opportuno il varo di incentivi attraverso nuove facilitazioni fiscali.

Esprisse diffuse osservazioni sui commissariamenti nelle aree meridionali riguardo alla gestione del ciclo dei rifiuti e sull'opportunità di prevedere specifici commissariamenti in ordine alla raccolta differenziata viste le scarse percentuali finora ottenute, sottolinea che deve essere

considerato un buon risultato l'approvazione fino ad oggi di ventisette decreti attuativi del «decreto Ronchi», in cui sono da ricomprendere gli statuti destinati al CONAI ed alle filiere di materiali; analizza poi il contenuto del decreto sui rifiuti pericolosi, che si è rivelato assai complesso ed ha costituito un punto di riferimento anche per gli altri Paesi comunitari.

Conclude ricordando che, presso il Ministero dell'ambiente, sono in corso contatti ripetuti con gli enti territoriali in ordine alla predisposizione dei piani regionali di smaltimento, in precedenza citati dal Presidente Specchia.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, chiede di far conoscere i dati completi sulla raccolta differenziata, nonché quelli sull'assimilabilità dei rifiuti pericolosi ai solidi urbani e sul decreto attuativo riguardante l'inertizzazione dei materiali.

Il deputato Franco GERARDINI (DS-U) riconosce innanzitutto all'Osservatorio di svolgere un'azione del tutto soddisfacente in un settore, come quello della gestione dei rifiuti, di grande attualità ed estremamente complesso.

Ritiene che vi siano ritardi nella definizione degli accordi di programma, soprattutto per quanto riguarda i materiali inerti ed i pneumatici: chiede di conoscere la situazione attuale e se possano essere formulate previsioni temporali per la sottoscrizione di tali accordi. Chiede anche quali siano le previsioni in merito alla versione definitiva del programma generale di prevenzione da parte del CONAI e se siano stati previsti tempi certi per l'emanazione del decreto attuativo in materia di rifiuti pericolosi, per il quale debbono essere tenute presenti le istanze portate avanti dai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, nonché quelle in sede comunitaria.

Conclude esprimendo una serie di considerazioni sulla situazione che si potrà creare riguardo ai mercuriali dopo il 30 giugno prossimo.

Il dottor Giovanni SQUITIERI risponde dettagliatamente, citando anche dati statistici e numerici, sugli accordi di programma, sul CONAI, sui rifiuti pericolosi e sulle bonifiche, infine sull'atto di indirizzo e coordinamento e sui mercuriali.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia il dottor Squitieri e lo congeda, invitandolo a far giungere alla Commissione la documentazione che l'Osservatorio predisporrà nelle prossime settimane.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 4 marzo 1999, alle ore 13, per ascoltare il dottor Rolandi ed il dottor Risoluti, dirigenti dell'ENEA.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari

Audizione del dottor Luigi Scimìa, presidente della società per azioni concessionaria dei servizi informativi pubblici (CONSIP), e dell'ingegner Roberto Falavolti amministratore delegato della stessa società
(R048 000, B62ª, 0002ª)

In apertura di seduta il presidente Mantica ringrazia il presidente e l'amministratore delegato della CONSIP per la disponibilità dimostrata facendosi parte diligente ed accogliendo l'invito della Commissione.

Informa che il momento in cui cade l'audizione – nella fase di attuazione della delega per il decentramento e la riforma tributaria, a due anni dalla scadenza della concessione del Ministero delle finanze alla Sogei – rappresenta una occasione propizia per un confronto a tutto campo su quelli che possono essere i modelli alternativi rispetto al vigente schema dei rapporti tra Ministero delle finanze e società concessionaria, fermo rimanendo che il governo dell'attività informatica per definizione non può essere delegato a soggetti terzi.

Il Presidente della CONSIP, dottor Luigi Scimìa, chiarisce come la società concessionaria nasce da un atto costitutivo omologato dal Tribunale di Roma in data 22 agosto 1997. In precedenza, ed esattamente il 9 luglio 97, il ministero del tesoro aveva affidato alla CONSAP – concessionaria servizio assicurativi pubblici Spa – il compito di procedere ad un ripensamento delle procedure amministrative ed informatiche in relazione al ruolo strategico di recente assunto congiuntamente dal Ministero del tesoro e del bilancio nel coordinamento dei flussi finanziari del

settore pubblico. Esigenza primaria di tale disegno è quella di progettare e realizzare un sistema informativo che garantisca sia la continuità con il passato e sia contestualmente funzionale al conseguimento dei nuovi compiti.

L'obiettivo delineato era indubbiamente complesso e richiedeva tempi non brevissimi; d'altra parte costituiva anche un percorso obbligato per portare la qualità dell'amministrazione al livello dei maggiori partner del paese nell'Unione europea.

Inoltre, un progetto così ambizioso ma essenziale, non poteva essere realizzato ricorrendo interamente ad un fornitore esterno ma doveva essere sviluppato all'interno del Ministero e, stante la carenza di personale tecnico, affidato ad una società dedicata, interamente posseduta dal Tesoro, che potesse agire con regole privatistiche ma con obiettivi pubblici. L'attuazione del progetto sarebbe stata in parte affidata ai fornitori esterni mentre la società del Tesoro avrebbe il compito di monitorare e di controllare i tempi e i modi di realizzazione.

Una volta nata la CONSIP, per iniziativa della CONSAP, era essenziale dotare la società di un vertice adeguato per far fronte ai delicati compiti da affrontare. A questo fine la CONSAP, fin dall'agosto 97, aveva preso contatto con una società specializzata nella ricerca di personale qualificato, la Spencer Stuart, cui aveva fornito il profilo del candidato ideale, in possesso di requisiti tecnico-specialisti tali che gli consentissero di assumere con efficacia la gestione del nuovo organismo societario.

Il 19 maggio 97 è stato emanato il decreto legislativo n. 414 - attività informatica dell'amministrazione statale in materia contabile - in attuazione di quanto previsto dalla legge-delega per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Detto decreto ha previsto che in relazione al carattere di riservatezza, e al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia finanziaria e contabile, possono essere individuati particolari servizi il cui esercizio è riservato dallo Stato, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara. La partecipazione azionaria nelle società destinate a svolgere le specifiche attività informatiche riservate allo Stato sarebbe stata interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato ed alla amministrazione sarebbe stata riservata la responsabilità delle scelte strategiche nonché la disciplina dei rapporti con il predetto organismo, equiparato, per taluni aspetti, alle amministrazioni pubbliche.

Il 22 dicembre 97 veniva emanato il decreto ministeriale che ha identificato nella CONSIP la società incaricata di gestire le attività informatiche del Tesoro; sempre nello stesso mese veniva designato come amministratore delegato della società l'ingegner Roberto Falavolti.

Successivamente in data 5 maggio 98, ottenuto il parere favorevole dall'AIPA circa i contenuti del contratto, è stata stipulata tra il Ministero del tesoro e la CONSIP la convenzione per la gestione delle attività informatiche.

Per assicurare la continuità di un servizio essenziale per l'amministrazione durante il periodo di entrata a regime della società, la CONSIP

ha proceduto a rinegoziare preesistenti rapporti contrattuali tra la ragioneria generale dello Stato e la società Finsiel. Contemporaneamente la CONSIP ha proceduto ad avviare le gare di appalto per l'acquisizione di beni e servizi con le modalità previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie, al fine di predisporre quanto necessario per assicurare la erogazione dei servizi informatici dopo la scadenza dei contratti Finsiel, senza soluzione di continuità e in regime di libera concorrenza sul mercato.

È in corso il processo di razionalizzazione degli aspetti tecnologici, progettuali e gestionali e della relativa spesa informatica in modo da liberare, fin dal 1999, rilevanti risorse finanziarie da destinare ai progetti di sviluppo e di integrazione del sistema informativo. In particolare, rispetto a quest'ultimo punto, nel piano triennale per l'informatica la spesa da sostenere da parte dell'amministrazione per il finanziamento dei progetti esposti nel piano, comprensiva degli oneri attribuibili alla CONSIP, è stata fissata in un trend decrescente per gli anni 1999, 2000 e 2001 a fronte di una spesa per il 1998 di 320 miliardi. L'andamento della spesa è tale comunque da accantonare una quota consistente da riservare ai progetti (aggiuntivi rispetto ai piani originali) che fanno riferimento agli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche, ai servizi di base, dalle applicazioni orizzontali o cross dipartimentali.

Il presidente Mantica ringrazia il presidente Scimìa per la relazione e rileva come l'audizione abbia permesso di evidenziare un profilo organizzativo che in astratto configura un punto di equilibrio tra le opposte tendenze dell'insourcing e dell'outsourcing, bilanciando una forte capacità di governo strategico con un continuo confronto sul mercato.

L'ingegner Falavolti amministratore delegato della CONSIP rileva come le economie di gestione abbraccino l'intera attività di conduzione dell'informatica, ivi considerando soprattutto i costi per il personale.

Il vice presidente Vannoni chiede se il controllo e l'attività di monitoraggio vengono effettuati da soggetti nuovi oppure dalle vecchie figure dell'amministrazione.

Il dottor Scimìa e l'ingegner Falavolti chiariscono come in passato l'attività di monitoraggio fosse svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato, presso la quale operava un apposito gruppo. La CONSIP si è mossa nel senso di assumere personale già appartenente al gruppo della Ragioneria dello Stato, cui si sono aggiunte alcune unità specialistiche attinte dal mercato.

Il presidente e l'amministratore delegato chiariscono come l'organico della CONSIP sia costituito da 148 elementi, ed è prevista una sua crescita fino a un massimo di circa 280 persone da dedicare, in parte (circa 100 unità) alla progettazione e all'integrazione delle attività informatiche del Ministero e per il resto al controllo ed integrazione delle prestazioni dei fornitori esterni nonché alla gestione diretta delle applicazioni e dei sistemi elaborativi «critici» che, per motivi di sicurezza,

devono essere presidiati esclusivamente con risorse interne, in conformità quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 1998.

Il costo medio delle risorse professionali della CONSIP si colloca, come rilevato dall'AIPA, «al di sotto dei costi medi di mercato per progetti di comparabili consistenze caratteristiche»; l'onere derivante dai contratti CONSIP e Finsiel è inferiore, in misura significativa, a quello pattuito negli ultimi contratti tra la Finsiel e l'amministrazione e consente di assorbire completamente i corrispettivi per l'attività della CONSIP, nonostante che le prestazioni che la CONSIP si è impegnata ad effettuare siano superiori a quelle previste dai contratti amministrazione e Finsiel.

Il presidente Mantica, nel dichiarare conclusa la audizione, ritiene che essa abbia avuto un impatto notevole sulle conoscenze della commissione alla luce delle analogie, complessità e specificità che sono rinvenibili in un confronto con il Ministero delle finanze.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

176^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano e per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(932-B) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che sul subemendamento 12.1/1 è stata richiesta una verifica della quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario CUSUMANO esprime parere favorevole sul subemendamento anche se non risulta già prevista una finalizzazione specifica; dà poi conto dei dati utilizzati per la quantificazione dell'onere, confermandone l'idoneità.

Il sottosegretario DELFINO fa presente che il subemendamento risponde ad un'esigenza considerata rilevante dal proprio Dicastero.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul subemendamento 12.1/1 e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 6.8, 11.24 e 11.23, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 12^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti al disegno di legge in materia di trapianti di organi, in relazione ai quali occorrerebbe approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 4.1, 4.2 e 15.1.

Il sottosegretario CUSUMANO si dichiara contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.1 e 4.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 15.1, sul quale il parere è contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3362

Il senatore MORANDO prospetta l'esigenza di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla prima richiesta e della rilevanza per il bilancio dello Stato dell'argomento trattato.

Si associa la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 3 MARZO 1999

40^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(3824) Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 4 marzo 1999, ore 14

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 313
del codice penale*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri (*Doc. IV, n. 3*).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.

- Richiesta avanzata dal senatore Antonio Serena, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 - 1486/98 R. GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
 - BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
 - CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
 - LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
 - FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).
 - PALOMBO. - Procedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
 - BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
 - PALOMBO e PELLICINI. - Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).
 - e della petizione n. 242 ad essi attinente.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 15 e 21

ORE 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti (3851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri.
- Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. -
Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII*, n. 6).

ORE 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

II. Esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 8,45 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).

- LISI. – Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (97).
- SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).

- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).

- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).

- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- DIANA Lino ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (3736).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMENZATO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997 (3307).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona (3800) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).

- ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
 - D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
 - COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 534 ad esso attinente.
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - e della petizione n. 409 ad esso attinente.

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola» (3824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

III. Esame del disegno di legge:

- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli

enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).

- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).

- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche ad decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).

- DI ORIO. – Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. – Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 4 marzo 1999, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. – Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARCARINO. – Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).

- CAMO ed altri. – Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 4 marzo 1999, ore 13,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame, si sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del seguente atto:

- Progetto di relazione all'Assemblea sulla materia TV e minori.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).

- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 4 marzo 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese

agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento del seguente atto normativo comunitario:

- Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario:

- audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 4 marzo 1999, ore 13,30

Audizione del ministro per le politiche comunitarie, dottor Enrico Letta, sugli strumenti e le problematiche del coordinamento tra le linee della politica nazionale nel quadro comunitario e gli indirizzi elaborati dalle regioni e dal sistema delle autonomie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 4 marzo 1999, ore 13

Audizione del dottor Giuseppe Rolandi e del dottor Piero Risoluti, dirigenti dell'ENEA.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Abruzzo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 4 marzo 1999, ore 14,15

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi.
